

**PROGETTO
DELIVERY UNIT NAZIONALE
CUP J54B16000140007**

LINEA DI ATTIVITA' 2

**5.1 Report di verifica dei bilanci delle Pubbliche amministrazioni relativamente agli oneri regolatori. Anno
2021**

Report di verifica dei bilanci delle Pubbliche amministrazioni relativamente agli oneri regolatori. Anno 2021

Indice

Premessa	5
1. Analisi quantitativa delle relazioni di bilancio presentate per l'anno 2021	6
2 Analisi qualitativa delle relazioni di bilancio presentate per l'anno 2021	9
SEZIONE 1 - Amministrazioni che hanno redatto il bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati o comunque hanno inviato quantificazioni parziali	10
2.1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10
2.1.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	10
2.1.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	27
2.1.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	29
2.1.4 Schemi di bilancio presentati dall'Amministrazione	30
2.2 MINISTERO DEL TURISMO	32
2.2.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	32
2.2.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	38
2.2.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	39
2.2.4 Schemi di bilancio presentati dall'Amministrazione	40
2.3 MINISTERO DELL'INTERNO	54
2.3.1 SINTESI DELLE VERIFICHE SVOLTE DEL DFP	54
2.3.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	62
2.3.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	63
2.3.4 Schemi di bilancio presentati dall'Amministrazione	64
2.4 MINISTERO DELLA SALUTE	66
2.4.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	66
2.4.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	81
2.4.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	83
2.4.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione.....	83
2.5 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	87
2.5.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	87
2.5.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	94
2.5.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	97

2.5.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione.....	100
2.6 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI.....	101
2.6.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	101
2.6.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	112
2.6.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	114
2.6.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione.....	115
2.7 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI.....	118
2.7.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	118
2.7.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	126
2.7.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	129
2.7.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione.....	129
2.8 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	131
2.8.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	131
2.8.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	141
2.8.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	142
2.8.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione.....	142
2.9 DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA	148
2.9.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	148
2.9.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio	153
2.9.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria	153
2.9.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione.....	154
SEZIONE 2 - Amministrazioni che dichiarano di non aver introdotto né eliminato oneri	156
2.10 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	157
2.10.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	157
2.10.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione	181
2.10.3 Contributi delle associazioni di categoria	182
2.11 MINISTERO DELLA CULTURA	184
2.11.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	184
2.11.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione	193
2.11.3 Contributi delle associazioni di categoria	193
2.12 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.....	195
2.12.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	195
2.12.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione	204
2.12.3 Contributi delle associazioni di categoria	204

2.13 MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	205
2.13.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	205
2.13.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione	214
2.13.3 Contributi delle associazioni di categoria	214
2.14 MINISTERO DELLA DIFESA	215
2.14.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	215
2.14.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione	226
2.14.3 Contributi delle associazioni di categoria	226
2.15 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.....	227
2.15.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	227
2.15.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione	244
2.15.3 Contributi delle associazioni di categoria	244
2.16 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	245
2.16.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	245
2.16.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione	253
2.16.3 Contributi delle associazioni di categoria	253
2.17 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....	254
2.17.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP	254
2.17.2 Richieste di approfondimento alle Amministrazioni	271
2.17.3 Contributi delle associazioni di categoria	271

Premessa

Il presente report dà conto dei risultati dell'attività di verifica svolta bilanci inviati dalle Amministrazioni dello Stato al DAGL sull'attività di regolazione relativa all'anno 2021.

Il report è articolato come di seguito indicato:

- ✓ il paragrafo 1 - *“Analisi quantitativa delle relazioni di bilancio presentate per l’anno 2021”* -
 - riporta il numero di Amministrazioni adempimenti, e non, rispetto all’obbligo di presentazione della relazione di bilancio e della quantificazione degli oneri introdotti ed eliminati con i provvedimenti normativi approvati nel 2021;
 - fornisce un quadro di bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati dal Governo nel corso del 2021.
- ✓ il paragrafo 2 - *“Analisi qualitativa delle relazioni di bilancio presentate per l’anno 2021”* – è distinto in 2 sotto-sezioni:
 1. **Sezione 1:** *Amministrazioni che hanno redatto il bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati o comunque ha inviato quantificazioni parziali.* Rispetto a queste Amministrazioni si forniscono i seguenti elementi di dettaglio:
 - database delle verifiche svolte sui provvedimenti normativi di competenza;
 - descrizione dei contenuti delle relazioni sul bilancio, con enfasi rispetto agli esiti delle valutazioni e de chiarimenti richiesti all’Amministrazione;
 - (eventuali) contributi pervenuti dalle associazioni di categoria;
 - (eventuali) schemi di bilancio e/o quantificazioni dell’Amministrazione.
 2. **Sezione 2:** *Amministrazioni che dichiarano di non aver introdotto né eliminato oneri.* Rispetto a queste Amministrazioni viene riportato il database delle verifiche svolte sui provvedimenti normativi di competenza e, forniti, laddove necessario, approfondimenti ad hoc per le Amministrazioni più rilevanti.

Le verifiche sono state coordinate dall’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, con il supporto metodologico e specialistico della Delivery unit nazionale.

Le valutazioni fin qui raccolte sono state progressivamente aggiornate e integrate, grazie al confronto con le Amministrazioni competenti e alla consultazione delle associazioni di categoria.

1. Analisi quantitativa delle relazioni di bilancio presentate per l'anno 2021

Per l'anno 2021, sono state monitorate le relazioni di bilancio di 43 Amministrazioni statali. Dall'analisi condotta è emerso (vedi graf. n. 1) che, di queste:

- il **53%** (23 Amministrazioni) ha dichiarato di **non aver introdotto né eliminato oneri** con i provvedimenti approvati nel corso del 2021. Si tratta di:
 - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - Ministero dell'economia e delle finanze¹
 - Ministero dell'istruzione
 - Ministero dell'università e della ricerca
 - Ministero della cultura
 - Ministero della difesa;
 - Ministero della giustizia;
 - 16 dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per il personale, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per le politiche e gli affari europei, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Dipartimento per le riforme istituzionali, Dipartimento per i servizi strumentali).
- il **21%** (9 Amministrazioni) **hanno redatto il bilancio** complessivo degli oneri introdotti ed eliminati o comunque **ha inviato quantificazioni parziali**. Si tratta di:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero del turismo;
 - Ministero dell'interno;
 - Ministero della salute;
 - Ministero della transizione ecologica;
 - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - Ministero dello sviluppo economico;


¹ Nel caso del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati richiesti chiarimenti su alcuni provvedimenti sui quali è stato fornito un riscontro solo parziale.

- o Dipartimento della funzione pubblica.

Come verrà meglio specificato nel paragrafo 2, Il Ministero del turismo, il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della funzione pubblica hanno tuttavia quantificato soltanto adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici e/o di basso impatto (esclusi dal saldo di bilancio in base alle Linee guida per la predisposizione del bilancio), presentando quindi un saldo di bilancio pari a zero. Nel caso del Ministero della salute e del Ministero della transizione ecologica, inoltre, sono emerse alcune criticità in ordine agli oneri considerati e alla relativa quantificazione. Tali amministrazioni non hanno fornito riscontro a tutte le richieste di chiarimento e approfondimento loro avanzate o hanno presentato quantificazioni solo parziali, non consentendo, a tutt'oggi, la corretta individuazione del saldo di bilancio.

- il **26%** (11 tra dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri) **non ha presentato alcuna relazione di bilancio**. Si tratta di:
 - sei dipartimenti e uffici di cui Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali (Dipartimento per le pari opportunità; Dipartimento per la trasformazione digitale; Dipartimento per lo Sport; Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità; Ufficio per il programma di Governo; Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali);
 - cinque uffici di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale (Ufficio del controllo interno, la trasparenza e l'integrità; Ufficio del Segretario generale; Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile; Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze).


GRAF. N. 1 – ANALISI DELLE RELAZIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 2021



Inoltre, come si evince dal grafico n. 2, nel 2021 si registra:

- un **netto aumento** - rispetto al 2020 - del numero di **Amministrazioni che dichiarano di non aver introdotto ed eliminato oneri**: si passa, infatti, dal 19% del 2020 al 53% del 2021. Il dato può avere una doppia chiave di lettura:
 - da un lato, si può immaginare che sia migliorata la capacità di regolazione delle Amministrazioni grazie a una loro maggiore conoscenza e consapevolezza del meccanismo del bilanciamento tra oneri introdotti ed eliminati;
 - dall'altro, il fatto che molte Amministrazioni dichiarano di non aver introdotto ed eliminato oneri può essere un effetto della loro (ancora) scarsa capacità di individuare gli elementi rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri negli atti normativi di propria competenza
- in contrapposizione con la tendenza degli anni precedenti, **si riduce sensibilmente il numero di Amministrazioni che presentano un bilancio** complessivo degli oneri introdotti ed eliminati **o che inviano quantificazioni**, seppure parziali: si passa, infatti, da un tasso di adempienza del 42% nel 2016, del 60% nel 2020 al 21% nel 2021. Il dato risulta in linea con quanto emerso nel punto precedente in quanto la riduzione di Amministrazioni che presentano quantificazioni è "compensato" dall'aumento di Amministrazioni che dichiarano di non aver introdotto ed eliminato oneri
- aumenta, in linea con gli anni precedenti, la percentuale di **Amministrazioni che non presentano alcuna relazione di bilancio**: queste, infatti, se nel 2018, rappresentavano il 4% delle Amministrazioni monitorate, nel 2019 il 16%, nel 2020 il 21%, nel 2021 rappresentano il 26%. Tale risultato risente, anche per il 2021, del perdurare dello stato di emergenza sanitaria Covid – 19 che ha continuato a impegnare gli uffici legislativi delle diverse Amministrazioni nella definizione delle misure di gestione della crisi.

GRAF. N. 2 – QUADRO COMPLESSIVO DELLE RELAZIONI DI BILANCIO. CONFRONTO 2016-2021.



Nella tabella che segue si riporta, laddove possibile, il saldo definitivo delle amministrazioni tenute alla redazione del bilancio o il relativo “segno” (avanzo / disavanzo).

TAB. N. 1 – SALDI DI BILANCIO 2021 (MIGLIAIA DI EURO)

Amministrazione	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Saldo di bilancio
Ministero della transizione ecologica	n.d.	n.d.	(-)
Ministero del turismo	-	-	0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	-	-	0
Dipartimento della funzione pubblica	-	-	0
Ministero della giustizia	-	-	0
Ministero della difesa	-	-	0
Ministero dell'interno	-	-	0
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	0
Ministero dell'economia e delle finanze	-	-	0
Ministero della cultura	-	-	0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	n.d.	n.d.	n.d.
Ministero dell'istruzione	-	-	0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1.200.000	-	+ 1.200.000
Ministero della salute	n.d.	n.d.	n.d.
Ministero dello sviluppo economico	-	54.732	- 54.732
Ministero dell'università e della ricerca	-	-	0
PCM – Altri dipartimenti	-	-	0

2 Analisi qualitativa delle relazioni di bilancio presentate per l'anno 2021

Rispetto alle Amministrazioni che hanno redatto il bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati o comunque hanno inviato quantificazioni parziali, si riportano nel seguente paragrafo i risultati delle prime analisi dei contenuti delle relazioni di bilancio presentate.

SEZIONE 1

Amministrazioni che hanno redatto il bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati o comunque hanno inviato quantificazioni parziali

2.1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2.1.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.LGS. 21 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46".	X			Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici.	Il provvedimento istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico. Si tratta di un beneficio economico attribuito dall'INPS sulla base dell'ISEE. Per poter beneficiare della domanda occorre presentare, annualmente, domanda all'INPS. L'Amministrazione precisa che si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e, in quanto tali, esclusi dal saldo di bilancio. E' stato richiesto all'Amministrazione di precisare se gli adempimenti associati all'assegno unico rientrano nella definizione di "basso impatto". In caso contrario, occorre comunque procedere alla quantificazione degli oneri seppure questi non incidano sul saldo di bilancio.	X (adempimenti facoltativi)			Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi.
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio	X			Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere	La norma ha stabilito la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive	X (adempimenti facoltativi e a basso impatto)			

pluriennale per il triennio 2021-2023".				benefici e di "basso impatto"	professionistiche e dilettantistiche dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. L'attuazione delle misure agevolative in esame è stata definita con la circolare 11 febbraio 2021, n. 7, che per le presentazione delle domande ha previsto un apposito servizio online. L'Amministrazione precisa che tale onere è escluso dal calcolo del saldo di bilancio in quanto si tratta di adempimento facoltativo finalizzato a ottenere un beneficio. L'onere in questione peraltro è a basso impatto trattandosi di una mera domanda che ha riguardato complessivamente circa 60 oggetti assicuranti.			
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. TITOLO IV (articoli da 36 a 50)	X			Oneri introdotti a basso impatto.	ART. 66, commi 5. 5-bis e 5-ter Le norme indicate hanno disposto l'obbligo assicurativo dal 25 luglio 2021 del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, dettando anche disposizioni per la definizione del contenzioso pendente con alcune fondazioni. Le indicazioni operative per l'attuazione dell'obbligo sono state fornire con la circolare 20 gennaio 2022, n. 6. In ogni caso, l'Amm.ne comunica che gli adempimenti derivanti dalla norma in esame siano "a basso impatto" , riguardando solo una parte delle fondazioni lirico-sinfoniche pari in totale di 14, vale a dire quelle che ancora non avevano provveduto ad assicurare gli orchestrali.	X (basso impatto)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
	X			Oneri introdotti non quantificati. In ogni caso il provvedimento	ART. 66, comma 4 La disposizione ha stabilito l'estensione dal 1° gennaio 2022 dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	X (non rientra nella relazione di bilancio 2021)		

				non rientra nella relazione di bilancio 2021.	professionali, anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La norma ha demandato ad un decreto interministeriale la disciplina di alcuni aspetti relativi all'attuazione dell'obbligo assicurativo. Il decreto è stato firmato il 22.01.2022 e non ancora pubblicato. L'introduzione dell'onere sarà quantificato non appena emanato il relativo atto secondario e contabilizzato nell'anno di emanazione di quest'ultimo.			
LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture"	X			Oneri già previsti	La norma ha modificato l'art. 1, co. 278, della legge 28/12/2015, n. 208, estendendo alle annualità 2021 e 2022 l'arco temporale di rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto nei porti, la cui operatività era cessata al 21.12.2020. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese in quanto le prestazioni del Fondo erano (già) state previste per gli anni 2016-2020.		X	

stradali e autostradali", art. 4, co. 6-bis.									
D.LGS. 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", art. 34, co.1.	X			Oneri introdotti di competenza del Dipartimento per lo sport.	Il provvedimento, attuativo dell'art. 5 della Legge-delega 8 agosto 2019, n. 86 e recante la nuova disciplina degli Enti sportivi dilettantistici e professionistici, ha previsto , a decorrere dal 1° luglio 2022, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori subordinati sportivi , dipendenti da datori di lavoro soggetti alla disposizioni del Testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si attende decreto attuativo. L'amm.ne dichiara che "non è possibile effettuare la stima degli oneri informativi consistenti nella presentazione delle denunce di iscrizione o variazione online per l'assicurazione dei lavoratori in questione da parte dei soggetti assicuranti previsti dalla norma. Verosimilmente, il Dipartimento per lo sport a cui si deve la norma è in possesso dei dati relativi ai soggetti assicuranti". Richiesti chiarimenti al Dipartimento per lo sport.	X (Dip. Per lo sport)			
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c),	X			Oneri introdotti di impatto limitato e in attuazione della normativa europea	In attuazione dell'art. 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), il provvedimento reca l'attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli	X (basso impatto)			Nella relazione AIR vengono dichiarati oneri informativi non stimati.

d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".				<p>alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Ai fini degli oneri a carico di cittadini e/o imprese, si segnalano i seguenti elementi:</p> <p>art. 6: ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all'art. 2, co. 1 (alimenti; mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso; salute animale; sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati benessere degli animali; prodotti fitosanitari) prima dell'avvio delle attività procedono ad effettuare la notifica all'autorità competente comunicando almeno: a) nome, denominazione sociale e forma giuridica; b) descrizione delle specifiche attività svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza; c) l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attività, ove effettuata in sede fissa. Si prevede altresì che li operatori debbano comunicare alle Autorità competente, secondo le modalità da questa previste, ogni variazione dei dati forniti nella notifica preventiva. Nella Relazione Air l'amministrazione specifica che gli oneri amministrativi sono marginali trattandosi di mera informazione aggiuntiva</p> <p>L'Amministrazione precisa che non si introducono livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dal Regolamento europeo.</p>					
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

D.L. 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61.				Oneri introdotti (soprattutto estensione di misure già previste) in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo	ART. 2 La norma disciplina il Lavoro agile, i congedi per genitori e i bonus baby-sitting. Si tratta di benefici a cui si accede facoltativamente e per un periodo limitato legato essenzialmente al superamento dell'emergenza epidemiologica da covid-19.	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.				Oneri introdotti (soprattutto estensione di misure già previste) in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo	ARTT. Da 7 a 19 Gli articoli indicati disciplinano una serie di norme in materia di lavoro, che vanno dall'estensione di misure già previste (ad es. Reddito di emergenza – Rem; rifinanziamento del "Fondo per il reddito di ultima istanza", incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore; proroga degli incarichi di collaborazione dei cd. "Navigator", etc.) a nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8). Si tratta di benefici a cui si accede facoltativamente e per un periodo limitato legato essenzialmente al superamento dell'emergenza epidemiologica da covid-19.	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero del lavoro e	ART. 8 La norma prevede la proroga della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.				delle politiche sociali.	socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. ARTT. Da 10 a 12 Gli articoli indicati disciplinano la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.				
D.L. 8 giugno 2021, n. 79 "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112.				Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ARTT. Da 1 a 4 Il provvedimento riconosce una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici.	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Esenzione AIR.
D.L. 30 giugno 2021, n. 99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese"				Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ART. 4 La norma prevede: ---proroga del Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi; --- possibilità di ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale a favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi

					data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa N.B. Il provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, co. 3 della legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».				
D.L. 20 luglio 2021, n. 103 "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro", convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125.				Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ART. 3 La norma prevede ---possibilità di ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. La possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021 ART. 3-bis La norma prevede l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività aziendale	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito				No oneri.	ARTT. 1 e 3, 3-bis e 3-ter ---le norme disciplinano - per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 - l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.									
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.				Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	<p>ART. 3-quater La norma prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.</p> <p>ART. 5-bis La norma modifica la disciplina relativa trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del MAECI e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE).</p> <p>ART. 8 La norma prevede ---l'estensione al 2021 dell'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo</p>	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

				<p>trascorso in quarantena precauzionale;</p> <p>---l'applicazione - a determinate condizioni - per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili dei trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero.</p> <p>ART. 9</p> <p>La norma reintroduce per il periodo dal 22/10/2021 al 31/12/2021, la possibilità – già prevista per il periodo dal 13/03/2021 al 30/06/2021 – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o a prescindere dall'età qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata</p> <p>ART. 10</p> <p>La norma prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

ART. 11

---commi da 1 a 12: le norme prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze;

---comma 15: proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 una norma transitoria in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore;

---commi 16 e 17: prevedono che ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dalla normativa vigente, continui ad essere concessa la medesima indennità in continuità fino al 31 dicembre 2021, qualora abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.

ART. 11-bis

La norma prevede un differimento di termini temporali già scaduti, relativi agli invii di dati per le prestazioni con causale COVID-19, nonché, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dal differimento, la riduzione dell'autorizzazione di spesa dei trattamenti di integrazione salariale - con la medesima causale

				<p>COVID-19 - per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).</p> <p>ART: 11-ter La norma consente di destinare le risorse previste dal Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze (costituito presso l'Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro), per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.</p> <p>ART: 12 ---comma 1: modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti - mobilità costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra; ---comma 1-bis: disciplina i collocamenti fuori ruolo e i comandi di personale che, in tali posizioni, prestano servizio, per qualsiasi funzione, presso le amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.</p> <p>ART. 12-bis La norma estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la possibilità temporanea, già prevista per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate. Si ricorda che tale possibilità è ammessa in via transitoria, fino al 31/12/2022</p> <p>ART. 12-ter La norma reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) in materia di assegni assistenziali di invalidità civile.</p> <p>ART. 12-quater La norma autorizza l'Accademia nazionale dei Lincei a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica.</p> <p>ART. 13 La norma interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.</p> <p>ART. 13-bis La norma reca specifiche disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito delle Istituzioni scolastiche.</p> <p>ART. 15 ---commi 1 e 2: proroga dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di euro 5.080.080, comprensivi di euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario;</p> <p>---commi 3-5: per la sicurezza del Vertice G-20 di Roma incrementa il contingente di 400 unità e autorizza l'impiego di assetti aero-navali</p> <p>ART. 15-bis</p> <p>La norma definisce un'eventuale procedura di adozione, da parte degli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, di interventi assistenziali.</p>				
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".				No oneri.	Il provvedimento proroga al 31/12/2022 il termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia in atto da COVID -19 e sue varianti.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.D.L. "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"				No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2020).	Il provvedimento reca la delega al Governo finalizzata al riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche attraverso la redazione del Codice dello Spettacolo. Assegnato alle commissioni riunite 7ª			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

					(Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 4 agosto 2021. Risulta in corso di esame in commissione.				
D.P.R. 24 giugno 2021, n. 140 "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
Ulteriori									
D.M. 19 maggio 2021, n. 107 "Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse".	X		10*120.000= 1.200.000 euro	Quantificati oneri introdotti per un totale di 1.200.000. Calcoli corretti.	Il provvedimento definisce i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale, che siano previste nei relativi statuti e siano altresì secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Ai fini degli oneri rilevano i seguenti articoli: ART. 3 Stabilisce i criteri per l'individuazione della natura "secondaria" delle attività diverse. Al fine della dimostrazione dei criteri elencati gli amministratori dell'Ente del terzo settore hanno l'obbligo di evidenziare il criterio utilizzato al fine di documentare il carattere secondario dell'attività svolta. L'Amministrazione quantifica tale onere in 1.200.000 euro. Le modalità di calcolo sono corrette. ART. 4 Stabilisce che nel caso in cui l'Ente del terzo settore accerti il superamento dei limiti di secondarietà dell'attività	X (in parte quantificati e in parte "a basso impatto")			

					<p>"diversa" in un determinato esercizio, deve, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (relativo all'esercizio in cui si è verificato il superamento dei limi), effettuare apposita segnalazione all'Ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente nonché, eventualmente, agli enti autorizzati.</p> <p>L'Amministrazione precisa che tale nuovo onere rientra tra gli adempimenti "a basso impatto" che sono esclusi dal calcolo del saldo di bilancio, trattandosi di una mera segnalazione all'Ufficio del Runts con un costo unitario pari a 10 euro, la cui frequenza è annuale. Inoltre, la platea di enti del terzo settore che "superano i limiti di secondarietà dell'attività" è stimabile in circa 900.</p>				
<p>D.M. 2 maggio 2021, n. 110 "Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali".</p>	X			<p>Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici.</p>	<p>Il provvedimento riapre per tutti i dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza, i termini per l'adesione al Fondo presso l'INPS "Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali". L'iscrizione al Fondo comporta una comunicazione di adesione all'INPS. L'Amministrazione precisa che si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e, in quanto tali, esclusi dal saldo di bilancio.</p> <p>È stato richiesto all'Amministrazione di precisare se gli adempimenti associati all'assegno unico rientrano nella definizione di "basso impatto". In caso contrario, occorre comunque procedere alla quantificazione degli oneri seppure questi non incidano sul saldo di bilancio.</p>	X (adempimenti facoltativi)			

DM 10 dicembre 2020 "Riconoscimento alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020".				Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici non quantificati. (in ogni caso andrebbe verificata la natura normativa dell'atto).	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, il presente decreto riconosce l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, il riconoscimento dell'esonero contributivo è direttamente gestito dall'INPS in base alla presentazione di apposita domanda da parte delle imprese interessate; con la circolare n. 57 del 12/04/2021 l'Istituto ha fornito alle imprese interessate le istruzioni operative per la presentazione delle domande. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020.	X (adempimenti facoltativi)			
---	--	--	--	--	---	--------------------------------	--	--	--

2.1.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

La relazione di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua tre provvedimenti, adottati nel 2021, a cui sono associati oneri informativi:

- a) il primo è relativo all'individuazione dei criteri e dei limiti delle attività c.d. "diverse" svolte dagli Enti del Terzo (decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107²). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi **oneri amministrativi introdotti** a carico di imprese pari a **1.200.000 euro**, per effetto dell'introduzione dell'obbligo, in capo agli organi di amministrazione degli enti del terzo settore, di produrre una relazione di missione o di annotare in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, i criteri utili a dimostrare il carattere secondario e strumentale delle attività "diverse" da quelle di interesse generale svolte dall'Ente. Sempre in riferimento a questo provvedimento, l'Amministrazione individua ulteriori oneri "a basso impatto" relativi alla segnalazione che l'Ente del terzo settore deve effettuare all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore territorialmente competente in caso di superamento dei limiti di secondarietà dell'attività "diversa" da quella di interesse generale. Trattandosi di oneri "a basso impatto" in quanto richiedono un costo unitario di 10 euro e sono rivolti a una platea di circa 900 enti non incidono sul saldo di bilancio.
- b) il secondo provvedimento riguarda l'assegno unico e universale per i figli a carico (decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230³). A riguardo, l'amministrazione segnala nuovi oneri associati alla procedura di accesso al beneficio economico a carico dei (soli) nuclei familiari che non erano già titolari di assegno al nucleo familiare. L'Amministrazione dichiara, tuttavia, di non possedere i dati per stimare la platea residuale dei nuclei non titolati alla fruizione dell'assegno al nucleo familiare e beneficiari dell'assegno unico, al fine di quantificare su tale platea il nuovo onere. In ogni caso, si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici, e dunque esclusi dal saldo di bilancio.
- c) il terzo provvedimento è relativo all'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche dilettantistiche (legge 30 dicembre 2020, n. 178⁴, in vigore del 1° gennaio 2021). A riguardo, l'amministrazione segnala oneri introdotti per l'accesso al beneficio economico derivante dalla sospensione dei termini inerenti agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per gli enti sportivi. Tale onere non viene tuttavia quantificato ma solo identificato e descritto, perché, oltre a essere facoltativo, rientra (anche) nella definizione di onere a "basso impatto": coinvolge circa 60 soggetti e prevede la presentazione di una mera domanda, tramite procedura telematica.

² Decreto ministeriale 9 maggio 2021, n. 107, *Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse*.

³ Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, *Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46*.

⁴ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*.

Per gli altri provvedimenti individuati dal DAGL, l'amministrazione dichiara di non aver introdotto ed eliminato oneri. Conseguentemente, il **saldo di bilancio** è pari a **1.200 mila euro**.

Le verifiche svolte hanno inoltre portato a identificare, anche per questa amministrazione, numerose norme che introducono **adempimenti, di carattere facoltativo e temporaneo**, per l'accesso alle misure di sostegno legate all'emergenza COVID-19 (contenute in particolare nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73⁵, nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30⁶, nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41⁷, nel decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103⁸, nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146⁹). Rispetto al dl n. 146/2021 Confartigianato segnala l'obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.

Rispetto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Confcommercio segnala oneri introdotti dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127¹⁰, per effetto della previsione dell'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di adottare le opportune modalità operative per l'organizzazione delle verifiche con riferimento al possesso del *green pass* in ambito lavorativo privato.

⁵ Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

⁶ Decreto-legge 3 marzo 2021, n. 30, *Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*, convertito, con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

⁷ Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

⁸ Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, *Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125.

⁹ Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

¹⁰ Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.

2.1.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, <i>Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.	Confcommercio L'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, del green pass in ambito privato, previsto agli art. 3 del decreto, porta con sé l'onere di controllo, nonché l'obbligo di adottare le opportune modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, in capo ai datori di lavoro, secondo quanto previsto ai commi 4 e 5, all'art. 3, DL 127/2021 convertito. Si ritiene sarebbe opportuno stimare l'impatto per le imprese relativo agli oneri aggiuntivi in attuazione del presente disposto normativo.
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 <i>Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili</i> , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.	Confartigianato In merito al "bilancio degli oneri" si segnala l'obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.

2.1.4 Schemi di bilancio presentati dall'Amministrazione

ALLEGATO 3 MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: [N.1] [Denominazione] Documentare con annotazione in calce al rendiconto la secondarietà delle attività diverse svolte dall'ente

Rivolto a: Cittadini ☐ Imprese ☒

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione

☒ Eliminazione

☒ Modifica

(specificare):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo χ ⁽²⁾
Documentare con annotazione in calce al rendiconto la secondarietà delle attività diverse svolte dall'ente	D. Annotazioni su formulari e registri	B	10
Totale			10

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 120.000

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] 1 volta all'anno

2) MODELLO DI BILANCIO

Obbligo informativo			Costi totali				
N.	Denominazione	Rivolto a ⁽¹⁾	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Introdotti	Eliminati
1	ANNOTAZIONE SU FORMULARI E REGISTRI	1	10	120.000	1	1.200.000	
Saldo						1.200.000	

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese.

2.2 MINISTERO DEL TURISMO

2.2.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzion ato	No oneri	Quantifi cazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L.1° marzo 2021, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri). Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	AIR non completata per carenza di contributi.
DPCM 20 maggio 2021, n. 102 "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance".				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
D.L. 20 luglio 2021, n. 103 “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”.				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero del Turismo.	Il provvedimento introduce innanzitutto misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, il cui patrimonio ambientale, artistico e culturale è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Nello stesso decreto sono previste misure per gli operatori del settore (compagnie di navigazione, gestori dei terminal e società erogatrici di servizi) più direttamente interessate dal divieto di transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. A questo scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo ad hoc. Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero del Turismo, non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per				Oneri introdotti in relazione ad	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e	X (adempimen			Istruttoria AIR non completata

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.				<p>adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.</p> <p>Richiesta identificazione e quantificazione all'Amministrazione.</p>	<p>resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.</p> <p>Capo I - TURISMO (Artt. 1-4)</p> <p>ART. 1</p> <p>(commi 1-17): attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il contributo in forma di credito d'imposta e il contributo a fondo perduto sono finalizzati a migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le modalità applicative sono state definite dall'avviso 23/12/2021 (cfr. articoli 6-8 e allegato I per l'istanza per il riconoscimento degli incentivi; art. 12 per le modalità di rendicontazione)</p> <p>ART. 2</p> <p>Utilizzando i fondi previsti nel PNRR - istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una "Sezione Speciale Turismo" per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) – ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 1 – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.</p> <p>ART. 3</p> <p>co. 1: concede – tramite il Fondo per gli investimenti nel settore turistico - contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel turismo di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 mln di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025;</p>	ti facoltativi e temporanei)			per carenza di contributi.
---	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--	----------------------------

					co. 4: aggiunge un ulteriore intervento di sostegno . Per la quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la possibilità della concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca ART. 4 Attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro (c.d. bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator).			
DL 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.	X		I = 1.096.018 €	Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ART. 2 Istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 mln di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di risalita a fune, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici ART. 38---commi da 1 a 3: istituiscono nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione pari a 100 mln di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. Le stime sono corrette.	X(adempimenti facoltativi e temporanei)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.	X		I = 1.984.564 €	Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ART. 2 ---comma 4-bis: incrementa di 50 mln di euro per il 2021 la dotazione del fondo per i ristori del settore delle fiere e dei congressi di cui all'art. 38, co. 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle	X (adempimenti facoltativi e temporanei)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

				<p>fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.</p> <p>ART. 4</p> <p>Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda previsto in favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator</p> <p>ART. 7</p> <p>---comma 1: incrementa il fondo per il sostegno delle imprese del settore turistico di cui all'art. 182, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;</p> <p>---comma 6-ter: prevede contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al Fondo per il sostegno delle imprese del settore turistico di cui all'art. 182, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;</p> <p>ART. 7-bis</p> <p>---comma 2: estende la platea di soggetti (agenzie di animazione per feste e villaggi turistici) che possono avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator;</p> <p>---comma 3: istituisce un Fondo per l'anno 2021 per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast</p> <p>ART. 43-ter</p> <p>Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce il «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 mln di euro per l'anno 2021.</p> <p>Le stime sono corrette.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ulteriori									
Decreto interministeriale 10 settembre 2021, n. 160 "Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27". Avviso 6 dicembre 2021 "Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione delle risorse, di cui al fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27".	X		I = 141.225 €	OK	I provvedimenti recano disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher di cui all'art. 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dettagliando le modalità di presentazione delle istanze e quelle di assegnazione ed erogazione dei relativi indennizzi. L'Amministrazione quantifica oneri per 141.225 euro. Si tratta di oneri connessi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo; pertanto, esclusi dal saldo di bilancio. Le stime sono corrette.	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			
D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224 "Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176".	X		I = 4158 €	OK	I provvedimenti recano disposizioni applicative per l'assegnazione e ripartizione delle risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nei limiti della dotazione di 2 mln di euro per l'anno 2021. L'Amministrazione quantifica oneri per 4.158 euro. Si tratta di oneri connessi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo; pertanto, esclusi dal saldo di bilancio. Le stime sono corrette.	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			

e Avviso 30 settembre 2021, Prot. 547/SG "Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte".									
D.M. 24 agosto 2021, prot. n. SG/243 "Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziare per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici". e Avviso 13 ottobre 2021, prot. SG/666 "Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati alle imprese esercenti le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti".	X		I = 10.890€	OK	I provvedimenti recano disposizioni applicative per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse - stanziare per l'anno 2021 - del Fondo istituito dall'art. 182, co. 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio n. 77/2020, per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. L'Amministrazione quantifica oneri per 10.890 euro. Si tratta di oneri connessi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo; pertanto, esclusi dal saldo di bilancio. Le stime sono corrette.	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			

2.2.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero del turismo presenta quantificazioni in ordine ad **oneri introdotti** per adempimenti facoltativi legati all'accesso a benefici (e quindi **esclusi dal saldo di bilancio**) derivanti dai seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41¹¹ (costo stimato in **1.096.018 euro**);
- decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73¹² (costo stimato in **1.984.564 euro**);
- decreto interministeriale 10 settembre 2021¹³, n. 160 e Avviso 6 dicembre 2021¹⁴ (costo stimato in **141.225 euro**);
- decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG/224¹⁵ e Avviso 30 settembre 2021, prot. n. 547/SG¹⁶ (costo stimato in **4.158 euro**);
- decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243¹⁷ e Avviso 13 ottobre 2021, prot. n. SG/666¹⁸ (costo stimato in **10.890 euro**).

All'amministrazione è stato inoltre richiesto di identificare e quantificare gli oneri introdotti dal decreto legislativo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152¹⁹, con particolare riferimento agli oneri sostenuti,

- dalle **imprese turistiche**, per l'accesso ai

¹¹ Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

¹² Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

¹³ Decreto interministeriale 10 settembre 2021, n. 160, *Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

¹⁴ Avviso 6 dicembre 2021, *Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione delle risorse, di cui al fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

¹⁵ Decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG/224, *Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

¹⁶ Avviso 30 settembre 2021, prot. n. 547/SG, *Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte*.

¹⁷ Decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, *Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziata per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici*.

¹⁸ Avviso 13 ottobre 2021, prot. n. SG/666, *Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati alle imprese esercenti le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti*.

¹⁹ Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233

- **contributi a fondo perduto e ai crediti d'imposta** riconosciuti per **migliorare la qualità dell'offerta ricettiva** in attuazione della Misura M1C3 del PNRR, investimento 4.2.1, (art. 1);
- **contributi alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale**, in attuazione della Misura M1C3 del PNRR, intervento 4.2.5 (art. 3);
- dalle **agenzie di viaggio e tour operator** per l'accesso ai:
 - **contributi sotto forma di credito d'imposta riconosciuti per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator** in attuazione della Misura M1C3 del PNRR, investimento 4.2.2 (art. 4).

L'amministrazione ha riscontrato le richieste di chiarimento comunicando che non è possibile una quantificazione compiuta degli oneri concernenti le misure previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non essendo ancora noto il dato definitivo della popolazione interessata dalla loro applicazione.

L'Amministrazione presenta comunque le seguenti quantificazioni parziali:

- per quanto attiene la procedura di accesso ai contributi riconosciuti per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva di cui all'art. 1, stima **oneri introdotti** per un totale di **31.533.156 euro**;
- per quanto riguarda invece la procedura di accesso al credito di imposta riconosciuto alle agenzie di viaggio e ai tour operator per interventi di digitalizzazione (art. 4) vengono stimati **oneri introdotti** per **199.342 euro**. Si tratta di una quantificazione parziale in quanto alcuni passaggi della procedura devono ancora essere definiti nel dettaglio da un successivo provvedimento attuativo.

L'amministrazione precisa che gli oneri associati alla procedura per l'assegnazione degli ulteriori contributi alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale (art. 3) non possono essere stimati in quanto le procedure sono ancora in corso di attivazione.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, trattandosi di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici, il **saldo di bilancio** risulta pari a **zero**.

2.2.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

Non è pervenuto nessun contributo da parte delle associazioni di categoria con riferimento al Ministero del Turismo.

2.2.4 Schemi di bilancio presentati dall'Amministrazione

ALLEGATO 3 – MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: [N.1] [Denominazione] Istanza per l'ammissione al fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinato al ristoro delle perdite subite nell'anno 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.

Rivolto a: ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 189 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			189

⁽¹⁾ Per Ol a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per Ol a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 22

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N. 2] [Denominazione] Istanza per l'ammissione al fondo di cui all'art. 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 destinato al ristoro delle perdite subite da agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

Rivolto a:

- ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

- ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (*specificare*): _____

Costo medio: 605 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Produrre l'elenco, certificato da un professionista, delle fatture emesse riferibili ad attività espletate in favore di strutture turistiche	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	M	410
Copiare l'autodichiarazione antimafia	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il DURC	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			605

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 50

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N. 3] [Denominazione] Istanza per l'erogazione del contributo destinato al ristoro delle imprese turistico-ricettive (art. 6, comma 6, d.m. 24 agosto 2021 n. 243) a valere sul fondo di cui all'art. 182, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Rivolto a:

☐ Cittadini

☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

☒ Introduzione

☐ Eliminazione

☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 195 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Copiare l'autodichiarazione antimafia	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il DURC	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			195

⁽¹⁾ Per Ol a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per Ol a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 115

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N. 4] [Denominazione] Istanza per il ristoro delle perdite subite da agenzie di viaggio e tour operator a valere sul fondo di cui all'art. 182, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Rivolto a: ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione
☐ Eliminazione

☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 605 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Produrre l'elenco certificato da un professionista delle fatture emesse per la sola attività di agenzia o tour operator	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	M	410
Copiare l'autodichiarazione antimafia	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il DURC	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			605

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 649

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N.5] [Denominazione] Istanza per essere ammessi al contributo previsto dall'art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, destinato agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici.

Rivolto a: ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione
☐ Eliminazione

☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 602 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Far certificare i dati contabili da <i>auditors</i> indipendenti.	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	M	410
Copiare l'autodichiarazione antimafia	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltrare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			602

⁽¹⁾ Per Ol a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per Ol a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 274

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N.6] [Denominazione] Istanza per essere ammessi al contributo previsto dall'art. 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato al ristoro delle perdite subite dalle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti.

Rivolto a:

- ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

- ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 605 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Far certificare i dati contabili da <i>auditors</i> indipendenti.	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	M	410
Copiare l'autodichiarazione antimafia	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il DURC	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			605

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 18

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N.7] [Denominazione] Istanza per essere ammessi al contributo previsto dall'art. 182, comma 1, d del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'art. 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 7, comma 1, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinate al ristoro delle perdite subite da guide turistiche e accompagnatori turistici.

Rivolto a:

- ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

- ☒ Introduzione
☐ Eliminazione

☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 112 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	B	20
Allegare copia del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			112

⁽¹⁾ Per Ol a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per Ol a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 6595

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N. 8] [Denominazione] Istanza per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi, a valere sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69.

Rivolto a: ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione

☐ Eliminazione

☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 1015 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Far certificare i dati contabili da <i>auditors</i> indipendenti.	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	M	410
Produrre l'elenco certificato da un professionista delle fatture emesse verso soggetti del settore fiere e congressi	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	M	410
Copiare l'autodichiarazione antimafia	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il DURC	E. Copia della documentazione	B	3
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			1015

⁽¹⁾ Per Ol a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per Ol a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 908

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N. 9] [Denominazione] Istanza per l'erogazione di contributi pari a euro 50 milioni stanziati per l'anno 2021 dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 a valere sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, a favore del settore delle fiere e dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

Rivolto a:

- ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

- ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 189 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	5
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			189

⁽¹⁾ Per Ol a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per Ol a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 50

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N. 10] [Denominazione] Istanza per accedere alle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106. Fondo per B&B a carattere non imprenditoriale.

Rivolto a: ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 189 euro

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	M	100
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	3
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	
Inoltare la domanda di contributo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	1
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	10
Sottoposizione a verifiche e controlli	L. Assistenza a verifiche e ispezioni	B	50
Totale			189

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 4236

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

Obbligo informativo: [N. 11] [Denominazione] Istanza per l'assegnazione delle risorse, di cui al fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Rivolto a: ☒ Cittadini
☐ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio: 2h e 20 minuti

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Acquisire il modulo tramite sportello telematico	A. Acquisizione della modulistica	B	20
Compilare il modulo	B. Compilazione del modulo	B	20
Copiare il documento di identità	E. Copia della documentazione	B	6
Copiare il voucher emesso a favore del soggetto titolare	E. Copia della documentazione	B	6
Copiare la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o vettori dichiarati falliti o insolventi	E. Copia della documentazione	B	6
Predisposizione del pagamento online	F. Effettuazione pagamenti	B	10
Inoltrare la domanda di indennizzo	G. Trasmissione alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi	B	20
Acquisire la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza	H. Acquisizione della documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione	B	2
Archiviare la documentazione	I. Archiviazione	B	20
Sottoposizione a controlli	L. Sottoposizione ad accertamenti	B	30
Totale			2h e 20 minuti

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessata] 4035

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] una volta

2) MODELLO DI BILANCIO

Obbligo informativo							
N.	Denominazione	Rivolto a ⁽¹⁾	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
						Introdotti	Eliminati
1	Istanza per l'ammissione al fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinato al ristoro delle perdite subite nell'anno 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.	I	189 euro	22	Una volta	0	0
2	Istanza per l'ammissione al fondo di cui all'art. 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 destinato al ristoro delle perdite subite da agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.	I	605 euro	50	Una volta	0	0
3	Istanza per l'erogazione del contributo destinato al ristoro delle imprese turistico-ricettive (art. 6, comma 6, d.m. 24 agosto 2021 n. 243) a valere sul fondo di cui all'art. 182, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.	I	195 euro	115	Una volta	0	0
4	Istanza per il ristoro delle perdite subite	I	605 euro	649	Una volta	0	0

	da agenzie di viaggio e tour operator a valere sul fondo di cui all'art. 182, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.						
5	Istanza per essere ammessi al contributo previsto dall'art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, destinato agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici.	1	602 euro	274	Una volta	0	0
6	Istanza per essere ammessi al contributo previsto dall'art. 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato al ristoro delle perdite subite dalle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti.	1	605 euro	18	Una volta	0	0
7	Istanza per essere ammessi al contributo previsto dall'art. 182, comma 1, d del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'art. 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 7, comma 1, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinate al ristoro delle perdite subite da guide turistiche e accompagnatori turistici.	1	112 euro	6395	Una volta	0	0
8	Istanza per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, rinvio o	1	1015 euro	908	Una volta	0	0

	dal ridimensionamento di fiere e congressi, a valere sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69.						
9	Istanza per l'erogazione di contributi pari a euro 50 milioni stanziati per l'anno 2021 dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 a valere sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, a favore del settore delle fiere e dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.	I	189 euro	50	Una volta	0	0
10	Istanza per accedere alle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106. Fondo per B&B a carattere non imprenditoriale.	I	189 euro	4236	Una volta	0	0
11	Istanza per l'assegnazione delle risorse, di cui al fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021.	C	2h 20m	4035	Una volta	0	0
Saldo						0	

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese.

2.3 MINISTERO DELL'INTERNO

2.3.1 SINTESI DELLE VERIFICHE SVOLTE DEL DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.	X	X		OK	Il provvedimento prevede ---la proroga del termine per l'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e della riduzione del rischio di contagio, riguardanti spostamenti, mobilità e assembramenti di persone, nonché lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali; ---la proroga dei termini relativi ai permessi e titoli di soggiorno in scadenza; ---l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Documento AIR non completato
D.L. 5 marzo 2021, n. 25 "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale	X	X		OK	Il provvedimento individua i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, per tenere conto della situazione epidemiologica da COVID-19. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

e coreutica per l'anno 2021", convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58.									
D.L. 17 agosto 2021, n. 117 "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021", convertito dalla L. 14 ottobre 2021, n. 144.	X		I = 9.867€	Oneri introdotti e quantificati, di basso impatto e temporanei.	Il provvedimento ha introdotto, solo per il 2021, la possibilità - per chi si fosse trovato in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario a causa del COVID-19 - di richiedere di poter esprimere il voto dal proprio domicilio, allegando un certificato medico attestante tale condizione. L'Amministrazione quantifica oneri introdotti per un totale di 9.867 euro. Si tratta di oneri di basso impatto e temporanei. Le stime sono corrette.	X (basso impatto e temporanei)			Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi.
D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali", convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Interno.	Il provvedimento reca disposizioni per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative (obbligo certificazioni verdi da COVID-19), nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni (Riorganizzazione del Ministero della salute; rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione), e in materia di protezione dei dati personali. ART. 7 Incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dell'Interno, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 "Misure urgenti in materia economica	X	X		OK. Non si rilevano oneri	ART. 13 Modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.				amministrativi di competenza del Ministero dell'Interno.	coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Inoltre, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, si dispone un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri ART. 16 Dispone l'assegnazione di un contributo in favore dei comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015. Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dell'Interno, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Interno.	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ART. 20 Introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti. Il Ministero dell'Interno ha il compito di recuperare il contributo dai Comuni beneficiari delle risorse relative al 2021 confluite nell'ambito del PNRR che non concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e non rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR (gestione, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio). ART. 21 In attuazione della linea progettuale "Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, al fine di favorire una			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					<p>migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti legati alle smart cities,</p> <p>----dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane, indicando i criteri di ripartizione;</p> <p>---prevede la costituzione nell'ambito del "Fondo Ripresa Resilienza Italia";</p> <p>---prevede che le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana;</p> <p>---riconosce la possibilità di partecipazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25%, la presenza di start up di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo settore;</p> <p>---reca disposizioni in materia di identificazione dei progetti integrati mediante il CUP (codice unico di progetto) e di <u>presentazione dei progetti al Ministero dell'interno</u></p> <p>ART. 27</p> <p>reca alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>In primo luogo, sono introdotte due ulteriori modalità di accesso al domicilio digitale: oltre a poter eleggere il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) i cittadini possono utilizzare i servizi online resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ovvero recarsi fisicamente presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza. Conseguentemente, si prevede che il Ministero dell'interno provveda all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco INAD. Inoltre, viene eliminata la previsione che il trasferimento dei dati avvenga solo al completamento dell'ANPR.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dell'Interno, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>				
DPR 19 novembre 2021, n. 231 "Regolamento recante modifiche	X	X		OK	<p>Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri).</p> <p>Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	Esclusione AIR.

al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78".									
D.L. 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Interno.	Il provvedimento reca misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (modifica ed estensione dell'obbligo vaccinale COVID-19; durata ed estensione delle certificazioni verdi COVID-19; controlli e campagne di informazione per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dell'Interno, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.D.L. "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica".				No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2021).	Il provvedimento, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, contiene diversificati interventi, anche sul codice di procedura penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e su alcune leggi speciali, volti ad integrare le norme dirette a prevenire e reprimere la violenza di genere, con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, nonché degli specifici rischi di reiterazione e multilesività. Il provvedimento è stato assegnato ^{2a} Commissione			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

					permanente (Giustizia) in sede redigente il 3 marzo 2022. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2530).				
D.M. 14 maggio 2021, n. 97 "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".	X	X		OK	Il provvedimento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	
D.M. 14 maggio 2021, n. 98 "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".	X	X		OK	Il provvedimento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vicedirettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	
D.M. 23 agosto 2021, n. 137 "Regolamento recante modalità di	X	X		OK	Il provvedimento disciplina le modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta			X	

svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra, di elisoccorritore capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 38 e 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".					capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.M. 23 agosto 2021, n. 138 "Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.	X	X		OK	Il provvedimento disciplina le modalità di svolgimento delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	

ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 42 e 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".									
D.M. 5 ottobre 2021, n. 203 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".	X	X		OK	Il provvedimento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	

2.3.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

Nella propria relazione di bilancio, il Ministero dell'interno segnala, in relazione al **decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117²⁰**, **oneri introdotti** dalla possibilità di richiedere di esprimere il voto- per la sola annualità 2021 - presso il proprio domicilio per soggetti in condizione di quarantena o isolamento fiduciario a causa del Covid-19.

Nella relazione sul bilancio l'amministrazione precisa che si tratta di **oneri facoltativi e a "basso impatto"** e quindi esclusi dal saldo di bilancio ai sensi delle nuove Linee guida (cfr. par. 1.2): il nuovo adempimento (certificato medico attestante la condizione di quarantena o di isolamento fiduciario da parte degli elettori) richiederebbe infatti un tempo inferiore alle due ore a fronte di un numero di elettori pari a 1.518.

Conseguentemente, il **saldo di bilancio** dell'Amministrazione per il 2021 è pari a **zero**.

Con riferimento a questa Amministrazione, CNA segnala oneri di nuova introduzione in materia di controllo e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (decreto ministeriale 1° settembre 2021²¹). Le (nuove) previsioni risultano - nei fatti - di difficile attuazione in quanto prevedono ingenti obblighi di carattere formativo per gli installatori di impianti, che verranno dettagliati in un successivo provvedimento attuativo (non ancora emanato). In particolare, l'articolo 4 del DM 1° settembre 2021 prevede un innovativo sistema di "Qualificazione dei tecnici manutentori" anche per le imprese di installazioni di impianti, duplicando in parte quanto già regolato dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37²²

CNA segnala quindi la necessità di un coordinamento tra le disposizioni in materia sia per evitare una duplicazione di obblighi sia per sanare previsioni tra loro, talvolta, confliggenti.

²⁰ Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, *Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*, convertito, con modificazioni dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144.

²¹ Decreto ministeriale 1° settembre 2021, *Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*.

²² Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, *Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*.

2.3.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto ministeriale 1° settembre 2021, <i>Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Controllo e manutenzione di impianti</p> <p>Il decreto in titolo risulta nei fatti di difficile attuazione in quanto contiene ingenti obblighi di carattere formativo per gli installatori di impianti, che devono essere previsti da un ulteriore decreto (non ancora emanato).</p> <p>In particolare la criticità della tempistica è riferita alle imprese del settore impianti, poiché il decreto introduce tramite l'articolo 4, un innovativo sistema di "Qualificazione dei tecnici manutentori" anche per le imprese di installazioni di impianti e nei fatti duplica quanto già regolato dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.</p> <p>Infatti, si ritiene indispensabile poter rivedere e riconsiderare le figure destinatarie del provvedimento e i conseguenti adempimenti, in quanto il citato D.M. 37 del 2008, contiene già una disciplina obbligatoria di selezione delle imprese abilitate a svolgere attività di manutenzione sugli impianti, inclusi anche gli "impianti di protezione antincendio" (articolo 1, comma 2, lettera g), del D.M.).</p> <p>Infine, si rileva una discrasia con il DM 37/2008 in quanto le norme pur riferendosi alla stessa materia non risultano coordinate, ma in alcuni casi confliggenti.</p> <p>Ciò, in particolare, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ obblighi del committente o del proprietario degli impianti in relazione alla disciplina che si propone di adottare con il decreto proposto; ✓ relazione intercorrente tra il provvedimento e l'obbligo di cui agli articoli 3 e 10 del D.M. n. 37/2008 di rivolgersi ad imprese abilitate per l'effettuazione di lavori "straordinari" relativi alla installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di protezione antincendio.

2.3.4 Schemi di bilancio presentati dall'Amministrazione

ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: [N. 01] RICHIESTA VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI IN TRATTAMENTO DOMICILIARE, QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19 (art. 3, decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117)

Rivolto a: ☒ Cittadini
☐ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (I/M/A)	Tempo (min.)
Compilazione e trasmissione richiesta in forma libera di voto domiciliare	Lettera B) scheda 2.2. linee-guida	B	20 minuti
Produzione certificato medico	Lettera E) scheda 2.2. linee-guida	B	6 minuti
Totale			26 minuti

Popolazione: 1518 elettori circa.

Frequenza: una tantum per il solo 2021 (elezioni ottobre 2021)

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0001989 del 02/02/2022

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0001989 del 02/02/2022

2.4 MINISTERO DELLA SALUTE

2.4.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.	X			Verificare con associati on di categoria l’assenza di goldplati ng.	In attuazione dell’art. 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), il provvedimento reca l’attuazione nell’ordinamento nazionale del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Ai fini degli oneri a carico di cittadini e/o imprese, si segnalano i seguenti elementi: art. 6: ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della normativa di settore, gli operatori prima dell’avvio delle attività procedono ad effettuare la notifica all’autorità competente comunicando almeno: a) nome, denominazione sociale e forma giuridica; b) descrizione delle specifiche attività svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza; c) l’indirizzo del luogo di svolgimento dell’attività, ove effettuata in sede fissa. Si prevede altresì che li operatori debbano comunicare alle Autorità competente, secondo le modalità da questa previste, ogni variazione dei dati forniti nella notifica preventiva. art. 8: l’operatore che a seguito di controperizia non condivida le valutazioni dell’autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto superiore di sanità (ISS). All’istanza l’operatore dovrà allegare la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell’ISS per le prestazioni richieste.	X (da verificare)			Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi. Viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

					Entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito della valutazione della documentazione da parte dell'ISS, con apposita istanza e a proprie spese l'operatore può chiedere allo stesso ISS un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell'ISS. L'Amministrazione precisa che non si introducono livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dal Regolamento europeo. Verificare con associazioni di categoria l'assenza di goldplating.				
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".	X			No oneri.	Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625. L'Amministrazione precisa che l'intervento regolatorio è finalizzato a dare chiarezza normativa e applicativa sulle norme già applicabili, a maggiore garanzia di consumatori e operatori. L'Amministrazione precisa che non si introducono livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dal Regolamento europeo.			X	Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 24 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e	X			Oneri eliminati (non quantificati) in relazione a una razionalizzazione delle attività di controllo. Richiesta verifica	In attuazione di quanto previsto all'art. 12, co. 3, lett. h) e i) della Legge di delegazione europea 2018, il provvedimento adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi e istituisce i Posti di Controllo Frontalieri (PCF), ai quali sono trasferite le competenze dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625. È stato chiesto all'Amministrazione di verificare l'eventuale riduzione di oneri derivante dall'accorpamento delle attività dei PIF e degli USMA e dalla conseguente razionalizzazione delle attività di controllo. Tale accorpamento consentirà agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale,		X (da verificare)		Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".				all'Amm. ne	un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (TRAdE Control and Expert System New Technology) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci, nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF. L'Amministrazione precisa che non si introducono livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dal Regolamento europeo.				
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 23 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".	X			No oneri.	In attuazione di quanto previsto all'art. 12, co. 3, lett. f) e i) della Legge di delegazione europea 2018, il provvedimento adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della salute. Il provvedimento non incide sugli oneri a carico degli operatori commerciali che continueranno a svolgere le proprie attività senza soluzione di continuità con le procedure vigenti. L'Amministrazione precisa che non si introducono livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dal Regolamento europeo.			X	Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.	X		Oneri eliminati= 10 euro	Quantificati oneri eliminati. Richiesti chiarimenti all'Amm. ne.	ART. 8 La norma prevede la proroga dal 31/03/2021 al 31/07/2021 della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità ART. 10 La norma introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico – nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale		X (quantificati oneri eliminati. Richiesti chiarimenti all'Amm. n e)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					L'Amministrazione quantifica gli oneri derivanti dalle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici di cui all'art. 10 del provvedimento. Richiesti chiarimenti rispetto ai criteri utilizzati nel calcolo.				
D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento reca misure per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19 (classificazione in zone delle Regioni in base al rischio epidemiologico; progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza; manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 29/01/2021, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento reca misure per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19 (limitazione degli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore; implementazione del piano strategico dei vaccini; incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza; proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno; disposizioni per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero	Il provvedimento reca misure restrittive relative agli spostamenti per il contenimento del contagio da Covid-19. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 12/03/2021, n. 29 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione			X	Documento AIR non pervenuto.

				della Salute.	dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.				
D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento reca misure restrittive relative agli spostamenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e alla classificazione in zone delle Regioni in base al rischio epidemiologico. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 12/03/2021, n. 29 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Documento AIR non pervenuto.
D.L. 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61.				Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e di carattere temporaneo.	Il provvedimento reca misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 (classificazione in zone delle Regioni in base al rischio epidemiologico; visite alle persone detenute; lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting). Previsti oneri amministrativi introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 (bonus baby-sitting).	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di	Il provvedimento reca misure per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19 (classificazione in zone delle Regioni in base al rischio epidemiologico; restrizioni sugli spostamenti; accessi alle strutture sanitarie; Certificazioni verdi covid-19; protocolli e linee guida per le attività economiche, produttive e sociali; abilitazione			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.				competenza del Ministero della Salute.	all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".				No oneri.	Il provvedimento si limita a prorogare i termini di misure previste in altre norme. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 17/06/2021, n. 87 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento reca misure per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19 (limiti orari agli spostamenti; protocolli e linee guida per le attività economiche, produttive e sociali; individuazione degli scenari di rischio delle Regioni; rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 17/06/2021, n. 87 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Nell'AIR non viene data informazione sugli oneri informativi.
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi				Oneri introdotti in relazione ad adempim	ART. 26 La norma proroga la deroga, introdotta dal D.L. Agosto (DL. 104/2020), al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

<p>territoriali, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. TITOLO III (articoli da 26 a 35)</p>				<p>enti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque e di carattere temporaneo.</p> <p>programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.</p> <p>ART. 27</p> <p>Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A del decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di 2 anni.</p> <p>ART. 28</p> <p>Istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.</p> <p>ART. 29 prevede la possibilità del riconoscimento - da parte delle Regioni e delle Province autonome - di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, che adeguano gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.</p> <p>ART. 30</p> <p>Contiene alcune misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico</p> <p>ART. 31</p> <p>Prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20% dei costi sostenuti</p> <p>ART. 31-bis</p> <p>Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura</p>				
---	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>del 17% delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.</p> <p>ART. 31-ter Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei</p> <p>ART. 32 Introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30% di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.</p> <p>ART. 32-bis Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio</p> <p>ART. 33 Al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2022, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.</p> <p>ART. 33-bis Riconosce un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>ART. 34 ---commi1-3: autorizza per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19; ---commi 4-6: dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>---comma 7: prevede che le Regioni e le Province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale;</p> <p>---commi 8 e 9: modificano una disciplina transitoria - di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 2/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 29/2021, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza.</p> <p>ART. 34-bis</p> <p>Reca disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini.</p> <p>ART. 35</p> <p>Modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario.</p> <p>ART. 35-bis</p> <p>Riconosce all'AIFA la possibilità di rinnovare, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile nel limite di 39 unità.</p> <p>ART. 35-ter</p> <p>Prevede l'unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi</p>				
<p>D.P.R. 7 luglio 2021, n. 131</p> <p>"Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020".</p>				<p>No oneri.</p> <p>Il provvedimento recepisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata.</p> <p>Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	Esenzione AIR

D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento reca misure per la gestione del contagio da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (proroga stato di emergenza; impiego certificazioni verdi COVID-19; gestione manifestazioni sportive e sociali; somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Documento AIR non pervenuto.
D.L. 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento reca misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico educativo e formativo; estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento proroga e modifica misure già previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, universitario, educativo, formativo e sociale; impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto; estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie; protocolli per lo svolgimento di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 29/09/2021, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento contiene misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
D.LGS. 2 novembre 2021, n. 179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".				No oneri.	Il provvedimento introduce a livello nazionale la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. Nella relazione AIR viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.L. 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento reca misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (modifica ed estensione dell'obbligo vaccinale COVID-19; durata ed estensione delle certificazioni verdi COVID-19; controlli e campagne di informazione per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di	Il provvedimento proroga lo stato di emergenza nazionale e reca ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie; sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria; durata delle			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

da COVID-19", convertito con modificazioni della L. 18 febbraio 2022, n. 11.				competenza del Ministero della Salute.	certificazioni verdi COVID-19; definizione e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test; implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali; impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto, nei luoghi di lavoro; protocolli in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati; modifiche alla disciplina degli spostamenti; accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice; disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2).				
					Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	Il provvedimento reca misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (impiego delle certificazioni verdi COVID-19; contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; disciplina sanzionatoria per il mancato rispetto delle disposizioni di contenimento del COVID-19). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 18/02/2022, n. 11 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
Ulteriori									
DM 27 luglio 2021, n. 159 Regolamento recante: «Accordo collettivo	X			Oneri introdotti non	Il provvedimento reca l'accordo collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro convenzionale tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri,	X (non quantificati)			

nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile».			quantifica ti in relazione ad adempim enti facoltativi finalizzati a ottenere benefici	tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Uffici USMAF-SASN), della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRES). Ai fini degli oneri rilevano i seguenti articoli: ART. 2: gli aspiranti all'incarico di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico e fisioterapista devono inoltrare alla DGPRES, tramite l'ufficio USMAF-SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. ART. 10 :disciplina, poi, le sostituzioni prevedendo che l'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza e per ciascuna categoria di personale rientrante tra il personale sanitario ambulatoriale non medico, istituisce un elenco di personale disponibile ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente. Il personale interessato presenta domanda di inserimento, predisposta conformemente all'Allegato n. 2 al provvedimento, deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all'indirizzo dell'USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l'ambulatorio presso il quale è interessato ad effettuare sostituzioni. Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti, l'interessato dovrà espressamente dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'iscrizione all'Ordine professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di situazioni di incompatibilità. Il sanitario inserito nell'elenco è tenuto, inoltre, a comunicare all'USMAF-SASN, pena cancellazione				
---	--	--	--	---	--	--	--	--

					d'ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco, così come è tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso in caso di indisponibilità definitiva.				
DM 16 luglio 2021, n. 136 "Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)".	X			No oneri.	Il provvedimento contiene le linee di azione per prevenire e curare la ludopatia, che poi dovranno essere attuate con le modalità organizzative ritenute opportune dai diversi sistemi sanitari regionali. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi su cittadini e imprese.			X	
DM 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini".				Oneri introdotti non quantificati. (in ogni caso andrebbe verificata la natura normativa dell'atto)	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011. Il provvedimento disciplina le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione degli equini (c.d. «sistema I&R»). Al fine di garantire un adeguato livello di tracciabilità, l'articolo 15 introduce un nuovo onere per equini che entrano in Italia: l'operatore di prima destinazione italiana inserisce in BDN l'ingresso di tali animali nel proprio stabilimento entro 7 giorni dall'ingresso al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di 7 giorni e per un periodo non superiore a 90 giorni.	X (non quantificati)			
DM 30 ottobre 2021 "Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021".				Oneri introdotti non quantificati. (in ogni caso andrebbe verificata la natura normativa dell'atto)	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011. Il provvedimento individua i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani. Secondo quanto disposto dall'art. 5, ai fini del riconoscimento del contributo, le farmacie interessate presentano un'apposita istanza al Ministero della salute. Nell'istanza i soggetti richiedenti: a) indicano gli elementi identificativi della farmacia e del soggetto titolare della stessa; b) dichiarano di operare in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti; c) riportano l'elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all'acquisto o al noleggio delle apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle	X (non quantificati)			

				prestazioni di telemedicina, indicando l'identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio nonché i file XML delle relative fatture elettroniche ovvero i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori ove questi ultimi siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica; d) indicano l'ammontare del credito d'imposta teoricamente spettante; e) dichiarano che l'acquisto o noleggio, oggetto della fattura, per cui si richiede il beneficio del presente decreto, sia relativo ad apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina; f) rilasciano il consenso al trattamento dei dati personali.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.4.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

La relazione di bilancio del Ministero della salute individua – tra i provvedimenti adottati nel 2021 – quattro provvedimenti a cui sono associati oneri informativi:

- a) il primo è relativo allo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44²³. In merito a questo provvedimento, l'amministrazione segnala e stima i costi associati alle modalità semplificate di svolgimento dei concorsi, previste per ridurre i tempi di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, non vengono forniti riscontri sulla quantificazione dei risparmi associati alle (nuove) procedure semplificate di reclutamento, rispetto alle modalità "tradizionali"
- b) il secondo provvedimento è relativo alla tracciabilità dei contenitori di flaconi dei vaccini (ordinanza 20 maggio 2021²⁴). A riguardo, l'amministrazione identifica solo il costo medio stimandolo in 1.100 euro, per effetto dell'introduzione in capo ai grossisti farmaceutici che, per conto della Regione o provincia autonoma, lo stoccaggio e la distribuzione capillare verso le farmacie territoriali, dell'obbligo di registrazione, mediante uno specifico codice identificativo, e trasmissione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco dei dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, congiuntamente alla relativa documentazione tecnica;
- c) il terzo provvedimento riguarda l'attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani (decreto ministeriale 30 ottobre 2021²⁵). Rispetto a questo provvedimento, l'amministrazione ha fornito nella propria relazione di bilancio la sola indicazione del costo medio pari a 280 euro. Si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e, in quanto tali, esclusi dal saldo di bilancio;
- d) il quarto provvedimento riguarda l'obbligo, in capo alle imprese, della verifica della validità del "digital green certificate" esibito dai cittadini per accedere alle attività e servizi (decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2021²⁶). Anche con riferimento a questo provvedimento, l'Amministrazione stima solo il costo medio in 70 euro.

Si precisa che con riferimento ai provvedimenti di cui ai punti b) e c) andrebbe verificata la natura normativa degli atti e quindi la loro rilevanza ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 180/2011.

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito

²³ Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

²⁴ Ordinanza 20 maggio 2021, *Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini*.

²⁵ Decreto ministeriale 30 ottobre 2021, *Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021*.

²⁶ D.P.R. 17 giugno 2021, *Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*.

- agli **oneri eliminati** dal **decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24**²⁷ per effetto della razionalizzazione delle attività di controllo determinata dall'accorpamento delle attività degli (ex) PIF e degli USMAF. Tale accorpamento, infatti, consente agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale, un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (TRAdE Control and Expert System New Technology) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci, nonché la registrazione delle attività di controllo dei Posti di Controllo Frontaliero (PCF). A riguardo, l'Amministrazione, riscontrando le richieste del DFP, descrive dettagliatamente i vantaggi associati alla razionalizzazione dei controlli in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nel territorio dell'Unione ma non fornisce stime quantitative
- agli **oneri introdotti** dal **decreto ministeriale 27 luglio 2021, n. 159**²⁸ a carico degli operatori sanitari per partecipare alla selezione di cui agli avvisi relativi a incarichi di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico e fisioterapista (art. 2) oppure per essere inseriti nell'elenco di personale disponibile ad effettuare sostituzioni in qualità di personale sanitario ambulatoriale non medico (art. 10) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. A riguardo, l'Amministrazione precisa che si tratta di oneri procedurali e informativi non significativi e relativi ad adempimenti facoltativi. In quanto tali, non incidono sul saldo di bilancio.

Alla luce dei dati disponibili **non è possibile determinare il saldo di bilancio.**

Le verifiche svolte hanno inoltre portato a identificare, anche per questa amministrazione, alcune che introducono **adempimenti, di carattere facoltativo e temporaneo**, per l'accesso alle misure di sostegno legate all'emergenza COVID-19 (contenute in particolare nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30²⁹ e nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73³⁰).

²⁷ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*

²⁸ Decreto ministeriale 27 luglio 2021, n. 159, *Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile».*

²⁹ Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, *Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*", convertito, con modificazioni, dalla L. 6 maggio 2021, n. 61.

³⁰ Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

2.4.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

Non sono pervenuti contributi dalle associazioni di categoria con riferimento al Ministero della salute.

2.4.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione

ALLEGATO 3 – MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPIERE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: [N.] [Denominazione] MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I CONSIGLI REGIONALI

Rivolta a: ☒ Cittadini DL N. 44/2024 CONVERTITO IN LEGGE N. 71/2024 (ART. 40)
☐ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione MODALITA' SEMPLIFICATE
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare): _____

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Quantità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
<u>COORDINAMENTO DI TIPOLOGIA</u>	<u>ESPLETAMENTO PROCEDURE</u>	<u>B</u>	<u>10,00 €</u>
<u>DI ISPIRATA/DENUNCIAI</u>	<u>CONSIGLIERI</u>		
<u>COORDINAMENTO -</u>			
<u>PAGAMENTO MARCHI DI</u>			
<u>SEGRETERIA</u>			
Totale			

⁽¹⁾ Per OIA a carico dei cittadini.
⁽²⁾ Per OIA a carico delle imprese.

Popolazione: [Descrivere e quantificare la popolazione di imprese o di cittadini interessati] 1498 CANDIDATURE / DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Frequenza: [Descrivere e quantificare la frequenza di adempimento] PRIMO DI CONSIGLIO PER IL RECLUTAMENTO DI:
- N. 14 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CON IL PROFILO DI FUNZIONARIO ECONOMICO - AMMINISTRATIVO;
- N. 13 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CON IL PROFILO DI FUNZIONARIO CIVILE DI AMMINISTRAZIONE;
- N. 20 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CON IL PROFILO DI TECNICO DELLA PREVENZIONE.

Provvedimento	Attività amministrativa	Codice	Onerosità	Costo (€)
Ordinanza 20 maggio 2021 - Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini	Acquisizione della modulistica	A	A	70
	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	A	200
	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	C	A	700
	Trasmissione alla pubblica amm.ne o a soggetti terzi	G	A	70
	Archiviazione	I	B	10
	Assistenza a verifiche e ispezioni	L	B	50
Totale				1100

Destinatari: i grossisti farmaceutici, che per conto della regione o provincia autonoma, curano lo stoccaggio e la distribuzione capillare verso le farmacie territoriali.

Frequenza: Ogni qualvolta curano lo stoccaggio.

Provvedimento	Attività amministrativa	Codice	Onerosità	Costo (€)
Decreto 30 ottobre 2021 - Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	A	200
	Trasmissione alla pubblica amm.ne o a soggetti terzi	G	A	70
	Archiviazione	I	B	10
Totale				280

Destinatari: farmacia che operano in città o centri abitati con meno di 3000 abitanti.

Frequenza: Una sola volta entro il 31/12/2021.

Destinatari: farmacia che operano in città o centri abitati con meno di 3000 abitanti.

Frequenza: Una sola volta entro il 31/12/2021.

Provvedimento	Attività amministrativa	Codice	Onerosità	Costo (€)
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 - Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»	Acquisizione della modulistica	A	B	10
	Assistenza a verifiche e ispezioni	L	B	50
	Archiviazione	I	B	10
Totale				70

Destinatari: Tutti i cittadini e le imprese coinvolte nel contrasto alla pandemia da Covid-19.

Frequenza: Giornalmente più volte al giorno, quando richiesto.

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE (DPCM 18 marzo 2020 recante modifiche al DPCM 25 gennaio 2013: “*Criteri per l’effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5- bis dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.*”)

Art. 10 del decreto-legge del 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, recante: “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”.

OBLIGO INFORMATIVO: Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per funzionario giuridico di amministrazione (n. 13 unità) e funzionario economico di amministrazione (n. 14 unità).

Rivolto a: ☒ Cittadini
☐ Imprese

Effetto del provvedimento: ☐ Introduzione
☐ Eliminazione
☒ Modifica: modalità semplificata di svolgimento dei concorsi

Costo medio:			
Attività/spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min)
Reperimento modulo domanda	A - Acquisizione della modulistica	B	20
Compilazione della domanda	B – compilazione modulo	B	20
Fotocopia documento di riconoscimento	E – copia documentazione	B	6
Consegna della documentazione	G – Trasmissione alla P.A.	B	20
Trasmissione esiti prove concorsuali	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dalla P.A.	B	2
Archiviazione documentazione	I – Archiviazione	B	20
Totale:			88,00

Popolazione:	555 domande di partecipazione pervenute.
Frequenza:	una volta.

2.5 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.5.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quan tifica zioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L.1° marzo 2021, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri). Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108	X			Possibile eliminazione di oneri Richiesto approfondimento all'Amministrazione. Opportuna verifica (anche) con associazioni.	Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione. Competenza MiTE: TITOLO I - ARTT. DA 17 a 37-quater E' stato richiesto all'Amministrazione di quantificare i risparmi associati alle numerose semplificazioni in materia di Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, di cui al Titolo I del decreto (artt. 20, 31, 32, 33, 35).		X (da verificare)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

D.L. 23 giugno 2021, n. 92 "Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport".				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri). Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. DL DECADUTO			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
DPCM 29 luglio 2021, n. 128 "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica".				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri). Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
D.L. 27 settembre 2021, n. 130 "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi", convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della transizione ecologica.	Il provvedimento reca misure volte al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della transizione ecologica, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del				Oneri eliminati non quantificati.	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. TITOLO II - Capo I (Ambiente); Capo II (Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile,		X (non quantificati)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.				Richieste chiarimenti all'Amministrazione.	messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale) - Artt. da 16 a 23. E' stato richiesto all'Amministrazione di quantificare i risparmi derivanti dalla riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (art. 18).				
D.LGS. 2 novembre 2021, n. 189 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio".				No oneri.	Il provvedimento - in attuazione dell'art. 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) - definisce il quadro sanzionatorio necessario per assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Il principale obiettivo del provvedimento è quello di garantire che l'uso del mercurio e le emissioni e i rilasci di mercurio e dei suoi composti siano ridotti al minimo, favorendo il miglioramento della qualità ambientale con indubbi vantaggi per quanto attiene la tutela della salute umana e dell'ambiente. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 196 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente".				Oneri introdotti in diretta attuazione e di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio). Potrebbe essere utile un confronto con le	Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge 22 aprile, n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" per l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, mira a prevenire e contrastare la dispersione dei rifiuti in ambiente acquatico, vietando e disincentivando la produzione e commercializzazione di alcuni oggetti monouso in plastica. L'Amministrazione evidenzia nella Relazione Air che il provvedimento non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo.	X (derivazione europea)			Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi per l'adeguamento della normativa. Risposta generica sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

				associazioni.					
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".				Oneri eliminati non quantificati. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Il provvedimento reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 5 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" (legge di delegazione europea 2019-2020). L'Amministrazione evidenzia nella Relazione Air che il provvedimento non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo. È stato richiesto all'Amministrazione di quantificare i risparmi associati alle numerose semplificazioni degli oneri a carico dei soggetti destinatari del provvedimento per quanto attiene in particolare il rilascio delle autorizzazioni (artt. 23, 24, 25, 38).		X (non quantificati)		Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 210 "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE				Richiesti chiarimenti all'Amministrazione sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.	Il provvedimento reca l'attuazione alle deleghe previste dagli artt. 12 e 19 della legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). A tal fine, esso dispone: 1. il recepimento della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione); 2. l'adeguamento della normativa nazionale: a) al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione); b) al regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. È stato richiesto all'Amministrazione di verificare se il provvedimento introduce e/o elimina oneri informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina europea in materia di energia elettrica (direttiva UE 2019/944, regolamento UE 943/2019 e regolamento UE 941/2019).	X (richiesta verifica goldplating)			Nell'AIR non viene data nessuna informazione sugli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese e sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE".									
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 197 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE".				No oneri. Richiedere e conferma alle associazioni.	Il provvedimento reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/883 in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" (legge di delegazione europea 2019-2020). Il provvedimento abroga e sostituisce il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 che conteneva, nella sostanza, i principi oggi riportati nel d.lgs. n. 197/2021. Il provvedimento non sembra prevedere, pertanto, l'introduzione di nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. L'Amministrazione evidenzia nella Relazione Air che il provvedimento non definisce livelli di regolazione superiore a quelli minimi previsti a livello europeo.			X (richiedere conferma alle associazioni)	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 187 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE				No oneri.	Il provvedimento reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la Direttiva (UE) 2009/33 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 1, co. 1, della Legge 22 aprile 2021, n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" (legge di delegazione europea 2019-2020).			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada".					<p>Il provvedimento abroga e sostituisce il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 24.</p> <p>I provvedimento definisce obblighi a carico delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per cui non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p> <p>L'Amministrazione evidenzia nella Relazione Air che il provvedimento non definisce livelli di regolazione superiore a quelli minimi previsti a livello europeo.</p>				
<p>DPCM 23 dicembre 2021, n. 243</p> <p>"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica".</p>				No oneri.	<p>Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi.</p> <p>Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	Esclusione AIR.
<p>DM 22 settembre 2020, n. 188</p> <p>"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".</p>				Oneri introdotti non quantificati. Si tratta di oneri a basso impatto.	<p>Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011.</p> <p>Il provvedimento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali.</p> <p>Si evidenziano i seguenti oneri:</p> <p>art. 5: il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in</p>	X (basso impatto)			

					formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.5.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

Il Ministero della transizione ecologica ha segnalato, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2021, oneri amministrativi introdotti in relazione a una modifica del Codice dell'ambiente³¹ ad opera dell'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77³². Tale modifica introduce un obbligo informativo aggiuntivo a carico dei soggetti responsabili di contaminazioni costituito dalla redazione e presentazione all'ARPA territorialmente competente, per la condivisione, un piano di indagine per la definizione dei valori di fondo naturale da assumere, qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

A riguardo, l'amministrazione ha fornito nella propria relazione di bilancio la stima dei costi sostenuti nell'ambito di uno studio eseguito in un Sito di interesse nazionale ma non ha provveduto alla quantificazione del costo medio data la recente introduzione della norma oltre che la specificità di tali costi in relazione al sito e al numero di analiti per i quali viene redatto lo studio stesso.

Sempre con riferimento al decreto-legge n. 77/2021 sono stati richiesti all'Amministrazione di quantificare i risparmi associati alle numerose semplificazioni in materia di Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico contenute al Titolo I. A riguardo CNA segnala, con riferimento alle modifiche apportate al comma 5 dell'art. 230 del Codice dell'Ambiente che, a fronte di una maggiore chiarezza delle disposizioni determinata dalla previsione esplicita tale per cui il soggetto che produce il rifiuto è la stessa persona che effettua la manutenzione delle reti fognarie, incluse le fosse settiche, si prevede che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. In particolare, CNA segnala che obbligare i soggetti che effettuano attività manutentiva all'iscrizione (anche) all'Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi rappresenta (non solo) un onere aggiuntivo ma in alcuni casi rischia di diventare un vero e proprio ostacolo allo svolgimento di tale attività poiché i mezzi con i quali viene svolta l'attività sono mezzi speciali non iscrivibili in conto terzi.

Sul dl n. 77/2021, l'Amministrazione, riscontrando le richieste di chiarimento, invia i seguenti approfondimenti:

- Articolo 20: si limita a **ridurre i tempi della procedura di VIA statale** e pertanto, pur non comportando risparmi né aggravii nei confronti degli operatori, e non alterando il bilancio degli oneri stessi, *ha effetti positivi quali risparmi indiretti per le imprese in termini di semplificazione delle procedure*. L'amministrazione non procede alla stima di tali effetti
- Articolo 31, co. 7-bis: si limita a **innalzare la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA per gli impianti fotovoltaici** e pertanto, pur non comportando risparmi né aggravii nei confronti degli operatori, e non alterando il bilancio degli oneri stessi, *ha effetti positivi quali*

³¹ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

³² Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

risparmi indiretti per le imprese in termini di semplificazione delle procedure. L'amministrazione non procede alla stima di tali effetti

- Articolo 35, co. 1: prevede la **sostituzione dell'attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti avviati a operazioni di stoccaggio o ricondizionamento (D13, D14, D15), con un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento**: l'adempimento attiene ad una mera modifica della fase di gestione dei rifiuti in cui è necessario produrre un'attestazione. Tale adempimento, pur non comportando risparmi né aggravii finanziari nei confronti degli operatori, non alterando il bilancio degli oneri stessi, ha *effetti positivi quali risparmi indiretti per le imprese in termini di semplificazione delle procedure.* L'amministrazione non procede alla stima di tali effetti
- Articolo 35, co. 3: prevede la **sola comunicazione all'autorità competente per gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibili** conforme ai requisiti di cui all'art. 13 del DM 14 febbraio 2013, n. 22, in **impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, e che pertanto non costituiscono modifica sostanziale per l'aggiornamento delle autorizzazioni ambientali.** Alternativamente, prevede **l'aggiornamento dell'autorizzazione per gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile relativi a impianti non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1**: l'adempimento consente una *semplificazione alla procedura autorizzatoria a favore delle imprese, in quanto per le tipologie espressamente previste dalla legge, è possibile presentare una mera comunicazione all'autorità competente in luogo di un'istanza che avvia un procedimento amministrativo.* A tale disposizione è possibile attribuire un **basso impatto** in quanto l'adempimento ha un costo unitario inferiore a 100 € ed è rivolto a un numero di destinatari inferiore a 1.000; pertanto, è esclusa dal calcolo del saldo di bilancio
- Articolo 33: prevede la **CILA semplificata in luogo della SCIA per interventi di riqualificazione profonda degli edifici ammessi al Superbonus.** La misura determina risparmi importanti per gli utenti che non devono più sostenere i costi relativi alle attività di reperimento e predisposizione della documentazione per la verifica della conformità urbanistica. L'Amministrazione presenta stime preliminari sulle quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

All'amministrazione sono stati richiesti approfondimenti anche con riferimento ai risparmi derivanti:

- dalla riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (art. 18, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152³³). A riguardo, l'amministrazione precisa, con riferimento all'articolo 18, che l'articolo si limita a ridurre i tempi della procedura di VAS e pertanto, pur non comportando risparmi né aggravii nei confronti degli operatori, e non alterando il bilancio degli oneri stessi, ha *effetti positivi quali risparmi indiretti per le imprese*

³³ Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

in termini di semplificazione delle procedure. L'amministrazione non procede alla stima di tali effetti

- dalle diverse semplificazioni procedurali previste per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e/o costruzione di impianti che sfruttano energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199³⁴). In merito a questo provvedimento, l'Amministrazione precisa che la misura introduce 3 regimi autorizzativi per elettrolizzatori (edilizia libera – EL, procedura abilitativa semplificata – PAS, Autorizzazione unica - AU) anche a servizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In precedenza, poiché gli elettrolizzatori erano installati solo a servizio di specifici ambiti industriali, venivano autorizzati mediante Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'Amministrazione presenta stime preliminari sulle quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

Da ultimo era stato richiesto all'Amministrazione di verificare l'eventuale *goldplating* associato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210³⁵ in materia di mercato interno dell'energia elettrica. L'Amministrazione non fornisce riscontro a riguardo.

Alla luce di quanto sopra riportato, **non risulta possibile indicare in modo puntuale il saldo di bilancio**. Tuttavia, essendo stati indicati, con netta prevalenza, oneri eliminati a fronte di quelli introdotti, è possibile desumere un “**avanzo**” di bilancio.

Sono stati infine oggetto di segnalazione da parte di CNA i seguenti ulteriori provvedimenti:

- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196³⁶ in materia di incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente: le associazioni segnalano alcune deroghe (ad esempio bioplastiche) introdotte dall'Italia in fase attuativa, che sembrano non essere in linea con la Direttiva e per le quali è in corso un confronto con la Commissione europea;
- decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41³⁷ per quanto attiene alle previsioni sulla tassa sui rifiuti TARI (art. 30, co. 5). CNA segnala, in particolare, che la comunicazione al Comune, o al gestore del servizio rifiuti (in caso di tariffa corrispettiva) della scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non è prevista dalla Direttiva Europea. Si configura, pertanto, un caso di *goldplating*.

³⁴ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*.

³⁵ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, *Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*.

³⁶ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*.

³⁷ Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*, convertito, con modificazioni convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2.5.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77</p> <p><i>Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Pulizia manutentiva reti fognarie</p> <p>Viene modificato l'art. 230 comma 5 del codice ambientale relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, prevedendo che gli stessi si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Questa prima parte della norma risulta una semplificazione. In aggiunta però si prevede che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. In particolare, prevedere che tali soggetti siano iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi non rappresenta solo un onere aggiuntivo ma in alcuni casi rischia di diventare un vero e proprio ostacolo allo svolgimento di tale attività poiché i mezzi con i quali viene svolta l'attività sono mezzi speciali non iscrivibili in conto terzi.</p>
<p>Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199</p> <p><i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Qualificazione installatori FER</p> <p>Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nel recepire la nuova direttiva sulla promozione dell'energia rinnovabile, è di recente intervenuto in ordine ai sistemi di qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili (c.d. qualificazione FER), introducendo nuove disposizioni insuscettibili di conseguire adeguati parametri di chiarezza regolativa e certezza attuativa. Il legislatore, mediante l'art. 47 del decreto delegato, ha riscritto "quota parte" dell'art. 15 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – introduttivo dell'obbligo di qualificazione FER – con l'obiettivo di semplificarne la relativa disciplina, causa di confusione applicativa. Senonché, il nuovo testo non solo non è riuscito nell'intento di razionalizzare e rendere più omogeneo il quadro giuridico di riferimento, ma rischia, nel medio periodo, di diventare il principale fattore di inceppamento per l'operare efficiente di molte imprese agenti nel settore delle rinnovabili. La nuova e contestata formula legislativa, presenta, in sintesi le seguenti criticità:</p> <p>1) nell'istituire un doppio binario per il riconoscimento professionale, appronta un regime di trattamento giuridico differenziato, per cui, da una parte, è prevista l'assegnazione ipso facto della qualificazione ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lett. a), a-bis), b) o d), dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008, mentre, dall'altra, è in via residuale fissato un apparato di regole per i soli soggetti di cui alla lett. c), ossia per quelli abilitati a svolgere il ruolo di responsabile tecnico attraverso il possesso di un titolo o attestato professionale, cui sommare almeno quattro anni di esperienza maturati alle dipendenze di un'impresa del settore;</p> <p>2) dispone, inoltre, la retroattività delle nuove disposizioni con evidente pregiudizio per il titolo abilitante alla installazione di impianti FER, regolarmente conseguito dai soggetti ex lett. c), sulla base di percorsi</p>

	<p>formativi obbligatori di aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'innovazione normativa in commento appare, dunque, discriminatoria in più punti, potendo dare luogo, in astratto, a contenziosi in sede sia civile che amministrativa, oltreché ad iniziative dinanzi all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.</p>
<p>Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 <i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Riduzione plastica (Art. 30, comma 5)</p> <p>Il decreto ricalca sostanzialmente le previsioni europee, con l'eccezione di alcune deroghe (ad esempio bioplastiche) introdotte dall'Italia che sembrano non essere in linea con la Direttiva (in corso un confronto con la CE). In ogni caso l'impatto della nuova disciplina per le imprese sarà significativo.</p>
<p>Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 <i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19</i>, convertito, con modificazioni convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.</p>	<p>CNA</p> <p>➤ Rifiuti</p> <p>La norma prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. Questa comunicazione non è prevista dalla Direttiva Europea.</p>
<p>DM 22 settembre 2020, n. 188 <i>Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</i></p>	<p>CNA</p> <p>➤ Rifiuti</p> <p>Il Regolamento prevede inoltre il riferimento puntuale alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l'implementazione del Sistema di gestione della qualità, che il produttore di carta e cartone recuperati deve applicare per dimostrare il rispetto complessivo dei requisiti del regolamento.</p> <p>CONFINDUSTRIA</p> <p>Si segnala una possibile ridondanza di dichiarazioni previste dal DM n. 188/2020.</p> <p>Infatti, l'articolo 5, comma 1, del DM prevede che il gestore deve inviare la dichiarazione di conformità <i>"con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente"</i>.</p> <p>Invece, manca del tutto una disposizione che imponga la trasmissione della dichiarazione di conformità al cliente destinatario dell'End of Waste. In altre discipline nazionali ed europee – si vedano ad esempio materiali od oggetti a contatto con alimenti – la trasmissione è fatta al cliente, mentre alle autorità competenti la dichiarazione viene semplicemente messa a disposizione (come comunque previsto al comma 2 dell'articolo 5 che dispone: <i>"Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità di cui al comma 1 presso l'impianto di</i></p>

	<p><i>produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano”).</i></p> <p>Vi è quindi una ridondanza di adempimenti (obbligo di comunicazione all'autorità competente e a quella di controllo a cui si aggiunge l'obbligo di conservazione e messa a disposizione su richiesta delle autorità di controllo), mentre manca l'obbligo di trasmissione al cliente destinatario del materiale recuperato, che dovrebbe essere il primo soggetto interessato.</p>
--	--

2.5.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo ¼ ⁽²⁾
Studi, ricerche bibliografiche ed indagini pregresse, finalizzate ad individuare le aree non impattate da attività antropiche, recenti e passate; Individuazione degli analiti da ricercare per verificare lo stato naturale dei terreni		M	€ 2.000
Indagini geognostiche e sondaggi per il prelievo di campioni di top soli, suoli e suoli profondi Analisi di laboratorio		M	€ 30.000 (€ 2.000 per punto x una media di 15)

Attività di contraddittorio per la validazione delle indagini da parte di Arpa		M	€ 3.000 (10% dei punti)
Analisi dei data set, verifica dell'adeguatezza del numero di dati disponibili; applicazione di test statistico per la verifica del tipo di distribuzione; calcolo e presentazione dei descrittori statistici; selezione del valore di fondo naturale, modello concettuale e stesura della relazione finale		M	€ 5.000
Totale			€ 40.000

(1) Per OI a carico dei cittadini.

(2) Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: non determinabile in quanto in quanto l'obbligo è in capo al soggetto responsabile della contaminazione, pertanto la platea dei destinatari dell'OI non è individuabile

Frequenza: non determinabile per le ragioni di cui sopra

2.6 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

2.6.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.LGS. 5 novembre 2021, n. 153 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione".	X			Oneri introdotti (di basso impatto) in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio)	Il presente decreto disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea. il decreto è stato predisposto in base alla delega contenuta all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) Ai fini del bilancio degli oneri, rilevano i seguenti elementi art. 6, commi 2 e 3: --- gli esattori di pedaggio competenti per i settori del SET iscritti nel registro dei settori del SET elaborano e gestiscono , relativamente al rispettivo settore, la dichiarazione che stabilisce le condizioni generali di accesso dei fornitori del SET ai settori del SET ---quando è individuato un <u>nuovo sistema di telepedaggio</u> stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici , ai fini della pubblicazione sul registro elettronico nazionale dei settori del SET, la dichiarazione relativa al proprio dominio di competenza del SET , in modo che i potenziali fornitori possano provvedere alle relative procedure di accreditamento. ---se un <u>sistema di telepedaggio stradale</u> nell'ambito del territorio nazionale è <u>modificato sostanzialmente</u> , l'esattore di pedaggi responsabile del sistema deve stabilire e pubblicare anche la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di	X (basso impatto)			101

					<p>interoperabilità dei fornitori del SET già accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. Tale programmazione deve consentire l'accreditamento o il riaccreditamento dei fornitori del SET interessati. Inoltre, ciascun esattore di pedaggi responsabile di un settore del SET sul territorio nazionale è tenuto a creare un ambiente di test in cui il fornitore o il suo mandatario possa verificare l'idoneità all'uso della sua apparecchiatura di bordo, ottenendo la certificazione del completamento positivo dei rispettivi test.</p> <p>a dichiarazione relativa ai settori del SET contiene almeno gli elementi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, ed è conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato.</p> <p>L'Amm.ne stima oneri per un totale di 8.991 e precisa che non si introducono livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dal Regolamento europeo.</p>				
<p>D.L. 1 aprile 2021, n. 45 "Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia", convertito, con modificazioni, dalla L. 17 maggio 2021, n. 75.</p>				No oneri.	<p>Il decreto introduce disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna di Venezia. In particolare, per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e quelle legate allo svolgimento dell'attività crocieristica e al traffico merci, il decreto prevede l'indizione, da parte dell'Autorità portuale del Mare Adriatico settentrionale, di un concorso di idee, volto a raccogliere proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40mila tonnellate e dalle navi portacontaineri adibite a trasporti transoceanici.</p> <p>Il testo prevede poi misure atte a garantire la mobilità delle persone e la circolazione delle merci su tutto il territorio nazionale, attraverso la proroga dei collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti svolti in regime di servizio pubblico, per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di gara e, in ogni caso, fino al 31 maggio 2021.</p> <p>Infine, il decreto proroga di 3 mesi (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l'entrata a regime del documento unico per la circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).</p>			X	35

					Il provvedimento disciplina elementi di tipo ordinamentale e di natura sostanziale. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108				Possibile eliminazione di oneri Eventuale verifica (anche) con associazioni.	Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione. E' utile richiedere all'Amministrazione un approfondimento sulle (eventuali) semplificazioni che rientrano (anche) nelle competenze del MIM per verificare che le relative disposizioni non incidano su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. A tal fine potrebbe essere utile anche un confronto con le associazioni imprenditoriali.		X (da verificare)		44
D.L. 22 giugno 2021, n. 89 "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario"				No oneri.	Il provvedimento dispone --- all'art. 1, uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022; --- all'art. 2, l'approvazione, in deroga alle procedure ordinariamente previste, dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il MIMS e RFI sulla base del parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 23/07/2021, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il			X	50

					lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.				
DPCM 24 giugno 2021, n. 115 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	53
D.D.L. "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"				No oneri(in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2021)	Il provvedimento delega il Governo ad emanare una serie di Decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di razionalizzare e semplificare la disciplina vigente, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di risolvere procedure già avviate. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. Il provvedimento è stato assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 28 luglio 2021. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2330).			X	57
D.L. 20 luglio 2021, n. 103 "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni"				Possibile introduzione di oneri in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici. Verificare con MIMS e Associazioni	Il provvedimento introduce innanzitutto misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, il cui patrimonio ambientale, artistico e culturale è stato dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Nello stesso decreto sono previste misure per gli operatori del settore (compagnie di navigazione, gestori dei terminal e società erogatrici di servizi) più direttamente interessate dal divieto di transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. A questo scopo è istituito nello stato di previsione	X (da verificare)			64

urgenti per la tutela del lavoro".					del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo ad hoc. Ai fini degli oneri si evidenzia la necessità di approfondire le previsioni dell' articolo 1 che contiene alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal, volte a compensare i danni subiti dal divieto di transito introdotto dal presente provvedimento. Valutare l'incidenza di tali previsioni per i soggetti elencati, con il MIMS e le associazioni di categoria.				
D.L. 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".				No oneri.	Il provvedimento, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge recanti misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Le misure contenute nel provvedimento hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o nuovi oneri amministrativi per cittadini e/o imprese.			X	68
D.L. 10 settembre 2021, n. 121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture				Oneri introdotti ed eliminati non quantificati. Verificare con MIMS e Associazioni.	Da una rapida mappatura, e senza pretesa di esaustività, si ritiene che ai fini degli oneri rilevino i seguenti aspetti: ART. 1 - Modifiche al Codice della Strada ---art. 1, co. 1, lett. e-sexies (modifiche all'art. 180 CDS): <u>l'obbligo di presentarsi per esibire</u> , su richiesta della pubblica autorità, la documentazione comprovante l'ottemperanza ai doveri in ordine alla circolazione, non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale , a eccezione delle ipotesi in cui l'accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione; ---art. 1, co. 1, lett. g (modifiche all'art. 188 del CDS): viene introdotto - come per il caso dei disabili - l'obbligo di richiedere un "pass"/autorizzazione (c.d. "permesso rosa") per poter parcheggiare sui posti dedicati alle donne in gravidanza o ai genitori di bambini al di sotto dei due anni - L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di residenza; ---art. 1. lett. g- <i>quater</i> (modifiche all'art. 203 del CDS): viene	X (da verificare)	X (da verificare)		72

<p>stradali e autostradali”, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.</p>					<p>prevista la possibilità di presentare i ricorsi al prefetto per le violazioni del codice della strada contestate anche per via telematica;</p> <p>---art. 1, co. 5-<i>bis</i> (contributo spese patente per patente autotrasporto merci): dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, viene riconosciuto ai giovani fino a 35 anni di età e ai percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali, un contributo, pari ad un importo massimo di 1.000 euro, e comunque non superiore al 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Ai fini del riconoscimento del contributo i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi.</p> <p>art. 1, co. 5-sexies, lett. c): viene previsto l’obbligo, a carico delle imprese di autotrasporto di persone, di tenere a bordo dell’autobus adibito al servizio: a) la copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest’ultimo oppure in formato digitale originato dall’applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero; b) la documentazione dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro;</p> <p>art. 1, co. 5-octies: semplificazione del procedimento autorizzatorio per il Trasporto interregionale di linea con autobus (con particolare riferimento alla riduzione dei termini e alla conclusione con silenzio assenso);</p> <p>art. 1-bis (semplificazione procedura riconoscimento agevolazioni sui veicoli per persone a mobilità ridotta): ai fini del riconoscimento delle agevolazioni relative all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una <u>copia semplice</u> della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali</p> <p>art. 4, co. 1, lett. a): estensione della platea di soggetti</p>				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					obbligati alla comunicazione di apparenti anomalie all'autorità competente locale. In particolare, l'obbligo di comunicazione, tradizionalmente in capo ai piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito all'interno delle acque di giurisdizione, è stato previsto anche per i comandanti dei rimorchiatori, gli ormeggiatori, i battellieri e le autorità sanitarie, oltre che le Adsp; art. 8, co. 3-bis: verificare l'introduzione di oneri inerenti all'accesso al contributo pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli elettrici (categoria M1) - <u>adempimenti finalizzati a ottenere benefici</u>				
D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".				No oneri.	Il provvedimento interviene in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Provvedimento decaduto			X	39
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.				Possibile introduzione di oneri. Richiedere chiarimenti all'Amministrazione	reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Richiedere all'Amministrazione la verifica dell'eliminazione di oneri associati alla semplificazione della procedura di approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria di cui all'art. 6.		X (da verificare)		91
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 194 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del				Oneri introdotti (non quantificati) in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio)	In attuazione dell'art. 28 della L. 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco	X (dipendente da normativa europea)			126

Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare."				<p>riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare.</p> <p>L'intento del provvedimento è quello di aggiornare la normativa nazionale in materia di riconoscimento dei certificati rilasciati ai lavoratori marittimi in ottemperanza a quanto previsto dalle (vigenti) disposizioni internazionali.</p> <p>L'Amm.ne precisa che non vengono introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla normativa europea.</p>				
D.LGS. 15 novembre 2021, n. 213 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali".			No oneri.	<p>In attuazione dell'art. 1 e all'Allegato A, punto n. 31, della L. 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.</p> <p>L'intento del provvedimento è quello di migliorare la sicurezza stradale in linea con l'obiettivo strategico della direttiva 2019/1936 di azzerare gli incidenti mortali entro il 2050 e dimezzare il numero di feriti gravi entro il 2030.</p> <p>L'Amm.ne precisa che non vengono introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla normativa europea.</p>			X	128
D.LGS. 16 dicembre 2021, n. 237 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del			Oneri introdotti (non quantificati) in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio)	<p>In attuazione dell'Allegato A, n. 10, della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.</p> <p>L'intento del provvedimento è quello di armonizzare, nel settore della navigazione interna, la normativa italiana a</p>	X (dipendente da normativa europea)			137

Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio".				quella unionale in merito sia alle qualifiche professionali dei membri dell'equipaggio e al riconoscimento dei certificati di qualifica dell'unione rilasciati dagli Stati membri in ottemperanza alle previsioni della direttiva, sia ai criteri di individuazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo. L'Amm.ne precisa che non vengono introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla normativa europea.				
D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 "Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)"			Oneri eliminati non quantificati	Il regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il provvedimento introduce semplificazioni procedurali derivanti dall'interoperabilità delle banche dati nazionali e dal coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane, con effetti positivi sulla riduzione degli oneri.		X (non quantificati)		141
Ulteriori								
DM 25 giugno 2021, n. 262 "Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico". <i>e relativo decreto attuativo</i> D. Dirett. 23 agosto 2021, n.			Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici non quantificati. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione,	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011. Il decreto 25/06/2021, n. 262 disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione a valere sulle risorse a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico. L'art. 3 rimanda la definizione delle modalità di presentazione delle domande, a un successivo decreto del direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità. Il decreto 23/08/2021 individua le modalità di attuazione del Decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262 avuto riguardo alla modalità di presentazione delle domande di ammissione e alla fase dell'istruttoria	X (facoltativi non quantificati)			

161 “Disposizioni di attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262.				procedimentale delle stesse, nonché alla modalità di comunicazione degli importi erogabili. Secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3, la domanda per ricevere la compensazione è presentata dalle imprese che abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 , qualora il margine operativo lordo (MOL) risulti minore nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media di quello riferibile al medesimo periodo del precedente biennio. Tali imprese sono affidatarie di servizi di linea di persone effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.				
DM 30 settembre 2021, n. 371 “Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.			Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici non quantificati. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011. Il provvedimento definisce le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi , (previsto dall'art. 1-septies, co. 8, del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021) e detta le regole per garantire che l'accesso al Fondo sia paritario per tutte le dimensioni di impresa (piccole, medie e grandi), nonché per assicurare proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto. Per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021, l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 ha introdotto l'istituzione di uno specifico Fondo presso il MIMS, a cui le stazioni appaltanti possono accedere qualora le altre misure previste non siano loro sufficienti (50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico; eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; ribassi d'asta; somme disponibili relative ad altri interventi, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione). Secondo quanto stabilito dall'art. 2, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, co. 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, invia, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi . Per ciascuna delle istanze di compensazione le stazioni appaltanti inviano, altresì: a) la documentazione giustificativa prodotta	X (facoltativi non quantificati)			

					dall'impresa; b) l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente; c) la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, co. 6, del decreto-legge n. 73/2021, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.6.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2021, ha segnalato **oneri amministrativi introdotti** per effetto della previsione dei nuovi obblighi - a carico degli esattori de Servizio europeo di telepedaggio - **di comunicare e rendere pubbliche in anticipo le condizioni commerciali del servizio** (decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153³⁸). Tali oneri a “basso impatto” (e quindi **esclusi dal saldo di bilancio**) sono stati quantificati in **8.991euro**.

All'amministrazione è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito:

- agli **oneri introdotti con**:
 - il **decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77** per effetto dell'introduzione della nuova «procedura speciale» prevista ad-hoc in caso di opere pubbliche di particolare rilevanza strategica (art. 44). In merito l'Amministrazione segnala che la procedura speciale non introduce oneri regolatori, informativi o amministrativi, a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180;
 - il **decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103** che consente alle Compagnie di navigazione, ai gestori dei terminal di approdo e alle imprese di cui gli stessi si avvalgono nonché alle imprese dell'indotto e alle attività commerciali collegate di presentare istanza per accedere ai contributi riconosciuti per compensare gli eventuali maggiori costi sostenuti a seguito della riprogrammazione delle rotte per i transiti nelle vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia. In questo caso si tratta di **oneri facoltativi che non concorrono al computo del saldo**. L'Amministrazione comunica di non disporre degli elementi necessari alla compiuta identificazione e quantificazione di questi oneri
 - il **decreto interministeriale 25 giugno 2021, n. 262**³⁹ e il relativo decreto attuativo **decreto direttoriale 23 agosto 2021, n. 161**⁴⁰ che prevedono a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di poter accedere alle misure compensative dei danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19. In merito a questi oneri, di carattere facoltativo, l'Amministrazione comunica che essendo introdotti da atti non normativi, vadano esclusi dal saldo di bilancio
 - il **decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 371** che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di compilare e inviare l'istanza per accedere al Fondo per l'adeguamento dei

³⁸ Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione*.

³⁹ Decreto interministeriale 25 giugno 2021, n. 262, *Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico*.

⁴⁰ Decreto direttoriale 23 agosto 2021, n. 161, *Disposizioni di attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262*.

prezzi previsto dall'art. 1-septies, co. 8, del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021. A riguardo, l'Amministrazione quantifica **oneri introdotti, di carattere facoltativo**, in **64.000 euro**

- agli **oneri eliminati** con:
 - il **decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152** per effetto della semplificazione della procedura di approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria (art. 6). L'Amministrazione comunica che, stante il limitato periodo di vigenza dell'atto normativo, non dispone degli elementi informativi necessari alla quantificazione dei risparmi;
 - il **d.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235** che prevede semplificazioni procedurali (interoperabilità banche dati nazionali e coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane) determinate dall'implementazione dello Sportello Unico dei Controlli (S.U.Do.Co.). L'Amministrazione comunica la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di Amministrazione proponente del Regolamento.

Da ultimo è stato richiesto all'Amministrazione di identificare e quantificare gli oneri informativi introdotti ed eliminati a seguito delle modifiche apportate al Codice della strada dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121. In merito, l'Amministrazione rimanda alla competenza di altre Amministrazioni.

Per quanto attiene alle modifiche al Codice della strada operate dal DL n. 121/2021, CNA segnala in particolare:

- le *semplificazioni* derivanti dalla previsione della possibilità di inviare una PEC, anziché presentarsi di persona, per esibire, su richiesta della pubblica autorità, la documentazione comprovante l'ottemperanza ai doveri in ordine alla circolazione (art. 1, co. 1, lett. e-sexies)
- le *criticità* correlate all'obbligo, a carico delle imprese di autotrasporto di persone, di tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio: a) la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero; b) la documentazione dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro (Art. 1, co. 5-sexies, lett. c). CNA rileva che le difficoltà legate a tali adempimenti potrebbero essere "superate" prevedendo un meccanismo simile a quello del Registro elettronico nazionale (REN) per cui basterebbe avere il codice identificativo INPS dell'azienda per avere tutte le informazioni sui dipendenti conducenti.

Tenuto conto di quanto sinora esposto, non è possibile determinare il saldo di bilancio 2021 in modo compiuto.

2.6.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 <i>Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.</i>	<p>CNA</p> <p>➤ ART. 1 - Modifiche al Codice della Strada</p> <p>Art. 1, comma 1, lett. e-sexies (modifiche all'art. 180 CDS). Viene previsto l'obbligo di presentarsi per esibire, su richiesta della pubblica autorità, la documentazione comprovante l'ottemperanza ai doveri in ordine alla circolazione.</p> <p>L'obbligo di presentarsi può essere superato dall'invio di una PEC, quindi rappresenta una semplificazione.</p> <p>Art. 1, co. 5-sexies, lett. c). Viene previsto l'obbligo, a carico delle imprese di autotrasporto di persone, di tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio: a) la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero; b) la documentazione dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro.</p> <p>Questo adempimento non consente una verifica puntuale, per esempio, le imprese di bus tengono a bordo l'ultima busta paga. Generalmente gli stipendi vengono pagati tra il giorno 10 e 15 del mese. Se la verifica avviene agli inizi del mese l'ultima busta paga è quella del mese precedente ma nel frattempo il dipendente potrebbe essersi licenziato avendo come preavviso 15gg. Tutto questo non viene tracciato. Basterebbe che come avviene per il REN fosse disponibile il codice identificativo INPS dell'azienda per avere tutte le informazioni sui dipendenti conducenti.</p>

2.6.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione

Allegato 3 – Modello per la trasmissione del bilancio

- 1) Obbligo informativo n. 1: **decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153**, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione"*.

Rivolto a: Imprese

Effetto del provvedimento: introduzione

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione modulo per istanza	A. Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione istanza	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia	M	100
Documenti sintetici contenenti informazioni	C. Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	B	140
		B	10
Annotazioni	D. Annotazioni su formulari e registri	B	3
Copia di documenti semplici	E. Copia della documentazione	B	10
Inoltro istanza	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti diversi	B	10
Archiviazione documenti	I. Archiviazione	B	50
Verifica di informazioni da parte dell'impresa	L. Assistenza a verifica e ispezioni		
Totale			333

Popolazione: 27 imprese

Frequenza: 1

- 2) Obbligo informativo n. 2: **DM 30 settembre 2021, n. 371**, recante *“Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”*.

Rivolto a: Imprese

Effetto del provvedimento: introduzione

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Compilazione istanza	B. Compilazione di modulo di istanza/denuncia	M	100
Inoltro istanza	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti diversi	B	10
Verifica di informazioni da parte dell'impresa	L. Assistenza a verifica e ispezioni	B	50
Totale			160

Popolazione: 400 imprese

Frequenza: 1

Modello di bilancio

Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero	I	333	27	1	€ 8.991,00	

	di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione".						
2	DM 30 settembre 2021, n. 371, recante "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	1	160	400	1	€ 64.000,00	
					Saldo	€ 72.991,00	

C = Cittadini; I = Imprese

2.7 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

2.7.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 16 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".	X	X		Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio). Richiesti chiarimenti all'Amm.ne. Verificare con associazioni.	Il provvedimento reca norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. L'Amministrazione precisa che il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. È stato richiesto all'Amm.ne di: 1. verificare se il provvedimento introduce e/o elimina oneri informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal regolamento (UE) 2017/625; 2. chiarire le semplificazioni procedurali di cui si fa menzione nella relazione AIR e procedere alla quantificazione dei risparmi alle stesse correlati.		X (richiesta verifica)		Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure e affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 18 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4	X	X		Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio). Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Il provvedimento, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) 2017/625		X (richiesta verifica)		Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione

ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".				Verificare con associazioni.	del Parlamento europeo e raccoglie le norme vigenti in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive. Pertanto, il provvedimento costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché di materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti. Sono previsti oneri di diretta attuazione della normativa europea e, in quanto tali, esclusi dal bilancio. L'Amministrazione precisa che il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. È stato richiesto all'Amministrazione di: 1. verificare se il provvedimento introduce e/o elimina oneri informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal regolamento (UE) 2017/625; 2. quantificare i risparmi derivanti dall'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, ovvero dall'allineamento tra la registrazione degli operatori professionali a fini fitosanitari e la registrazione degli operatori ai fini della commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione.				delle procedure e affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".	X	X		Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio). Richiesti chiarimenti all'Amm.ne. Verificare con associazioni.	Il provvedimento, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo. Esso raccoglie inoltre le norme vigenti in materia		X (richiesta verifica)		Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi. Viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

					<p>di sementi e di materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei.</p> <p>L'Amministrazione precisa che il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.</p> <p>È stato richiesto all'Amm.ne di:</p> <p>1. verificare se il provvedimento introduce e/o elimina oneri informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal regolamento (UE) 2017/625;</p> <p>2. chiarire le semplificazioni procedurali di cui si fa menzione nella relazione AIR e procedere alla quantificazione dei risparmi alle stesse correlati.</p>				
<p>D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 20</p> <p>"Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".</p>	X	X		<p>Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio).</p> <p>Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.</p> <p>Verificare con associazioni.</p>	<p>Il provvedimento, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo. Esso raccoglie inoltre le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei.</p> <p>L'Amministrazione precisa che il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.</p> <p>È stato richiesto all'Amm.ne di:</p> <p>1. verificare se il provvedimento introduce e/o elimina oneri informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal regolamento (UE) 2017/625;</p> <p>2. quantificare i risparmi associati all'eliminazione dell'autorizzazione sementiera e dell'obbligo della tenuta del</p>		X (richiesta verifica)		<p>Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi. Viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.</p>

					registro di carico e scarico dei prodotti sementieri.				
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 198 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari".	X	X		OK.	Il provvedimento, predisposto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali quali quelle vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. In sintesi, il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 633/2019. L'Amministrazione precisa che il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.L. 22 giugno 2021, n. 89 "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario"				No oneri.	Il provvedimento dispone --- all'art. 1, uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022, nonché a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"; --- all'art. 2, l'approvazione, in deroga alle procedure ordinariamente previste,			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					<p>dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il MIMS e RFI sulla base del parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.</p> <p>Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p> <p>N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 23/07/2021, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.</p>				
<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.</p>				<p>Oneri introdotti non quantificati relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.</p>	<p>Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ART. 45 - (Compensazione per le imprese agricole) Dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. In particolare: ---si introduce l'espresso riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; ---<u>si espunge la clausola che limitava ai soli contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1°</u></p>	<p>X (adempimenti facoltativi. Non quantificati)</p>			<p>Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.</p>

					<p>gennaio 2006 l'applicazione delle disposizioni che subordinano l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, anche per la realizzazione di investimenti, alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle imprese di tutti i settori;</p> <p>---tra le disposizioni applicabili alle imprese agricole, si introduce l'espresso richiamo all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013), concernente la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 125;</p> <p>---la previsione relativa alla compensazione con i contributi previdenziali dovuti viene ora estesa anche agli aiuti nazionali.</p> <p>È stato richiesto all'Amministrazione di quantificare gli oneri derivanti dall'estensione dell'obbligo, (anche) per le imprese agricole, di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, per tutte le prestazioni lavorative effettuate, senza alcun riferimento temporale (art. 45).</p>				
Ulteriori									
DM 24 giugno 2021, n. 290878 "Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44".	X		I = 2.208.980€	Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e temporanei.	<p>L'art. 68, commi 13 e 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha modificato l'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale.</p> <p>In attuazione delle predette disposizioni di legge, il provvedimento prevede che gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei</p>	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			

					<p>regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'aiuto è costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.</p> <p>L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2021, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, l'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2021 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.</p> <p>L'Amministrazione stima oneri introdotti per un totale di 2.208.980. Le stime sono corrette.</p>				
<p>DM 08 novembre 2021, n. 583428 "Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione".</p>				<p>Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e temporanei.</p>	<p>Il provvedimento definisce i criteri di assegnazione delle risorse, previste dall'art. 1, co. 128, della L. n. 178/2020 ammontanti a: a) 50.000.000,00 euro a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OP); b) 500.000,00 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo. Secondo quanto disposto dall'art. 4, le domande di sostegno per il contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli sono presentate dalle Organizzazioni interessate al Ministero delle politiche agricole</p>	<p>X (adempimenti facoltativi e temporanei)</p>			

					<p>alimentari e forestali, per posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it</p> <p>Le domande, conformi al modello allegato al decreto, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'OP e contengono le seguenti informazioni: a) denominazione e codice fiscale dell'OP richiedente; b) indirizzo di posta elettronica certificata; c) generalità del legale rappresentante; d) estremi del provvedimento di riconoscimento dell'OP; e) importo del contributo straordinario richiesto; f) valore della produzione commercializzata; g) elementi di calcolo degli "indici di bilancio" (Indice di indipendenza finanziaria; Margine di struttura; Indice di indebitamento/leverage); h) dichiarazione in merito agli eventuali aiuti di Stato percepiti.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.7.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

Nella relazione per l'anno 2021 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali presenta quantificazioni in ordine ad **oneri introdotti** per adempimenti facoltativi legati all'accesso a benefici (e quindi **esclusi dal saldo di bilancio**) previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 290878⁴¹(costo totale stimato in **2,2 milioni di euro**) in materia di **anticipazioni nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune**.

È stata richiesta all'Amministrazione una verifica in merito agli oneri introdotti dall'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152⁴² che prevede l'estensione dell'obbligo, (anche) per le imprese agricole, di presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitari e nazionali, per tutte le prestazioni lavorative effettuate.

L'amministrazione comunica che tali disposizioni sono volte a integrare la regolamentazione sul DURC al fine di adeguarla compiutamente alla normativa dell'Unione europea, secondo il principio di carattere generale per il quale lo Stato membro deve garantire pari trattamento agli operatori economici per l'accesso alle sovvenzioni. Pertanto, l'estensione del DURC non è un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti per la generalità degli stessi operatori nell'ambito dell'Unione. Il contesto nel quale si colloca l'intervento normativo attiene, da un lato, al rapporto tra la disciplina nazionale in materia di DURC e la normativa dell'Unione Europea sull'accesso alle sovvenzioni, e, dall'altro, all'esigenza di affrontare la problematica concernente l'erogazione alle imprese agricole degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia di COVID-19, prevedendo meccanismi in grado di accelerare l'erogazione di tali aiuti, nonché i futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti de PNRR:

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito all'**eventuale introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea** oggetto di attuazione e alle **semplificazioni procedurali** ad opera dei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16⁴³, in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18⁴⁴ in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive;

⁴¹ Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 290878, *Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44*.

⁴² Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

⁴³ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, *Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*.

⁴⁴ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, *Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*.

- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20⁴⁵ in materia di produzione e commercializzazione di prodotti sementieri;
- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19⁴⁶ in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi. Rispetto a questo provvedimento, Confcommercio segnala l'introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea. Si tratta in particolare della previsione dell'obbligo - per gli operatori professionali (e comunque per chiunque ne venga a conoscenza) - di informare i Servizi fitosanitari del ritrovamento di organismi nocivi nonché di segnalare qualsiasi dato riguardante un pericolo imminente "comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla".

La relazione illustrativa al provvedimento precisa che la disposizione è applicativa dell'art. 14 del Reg. 2016/2031, relativo alle misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente. Tuttavia, il riferimento ai "dati riguardanti pericoli imminenti" in possesso degli operatori sembrerebbe rimandare, semmai, alla disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento.

Ad ogni modo, né l'articolo 9, né l'articolo 14 del regolamento, prevedono che la comunicazione al Servizio fitosanitario regionale debba avvenire "comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla". Tale previsione, ulteriore rispetto a quanto previsto dal legislatore unionale, potrebbe dunque rappresentare un caso di *goldplating*.

Peraltro, l'indeterminatezza delle circostanze a seguito delle quali si possa ritenere avvenuta una "divulgazione" rilevante dell'informazione, nonché l'oggettiva difficoltà di individuare con precisione la successione temporale di eventi che potrebbero susseguirsi a breve distanza l'uno dall'altro (la comunicazione al Servizio fitosanitario regionale, seguita dalla diffusione della notizia), rischiano di indurre difficoltà applicative dalle quali potrebbero derivare sanzioni anche a carico degli operatori che abbiano ottemperato correttamente ai loro obblighi.

L'Amministrazione comunica che nessuno dei provvedimenti elencati introduce *goldplating*.

Per quanto riguarda, poi, le semplificazioni procedurali associate ai decreti legislativi n. 16/2021, n. 19/2021 e n. 20/2021, l'Amministrazione comunica che la quantificazione dei risparmi ad esse associate potrà essere effettuata solo quando sarà adottata la prevista decretazione attuativa di secondo livello.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il **saldo di bilancio** dell'amministrazione risulta pari a **zero**.

⁴⁵ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, *Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*.

⁴⁶ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*.

2.7.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

Non è pervenuto nessun contributo da parte delle associazioni di categoria con riferimento al Ministero del Turismo.

2.7.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione

ALLEGATO 3 – MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: D.M. 24 giugno 2021, n. 290878: Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Rivolto a: ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/N/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Reperimento della documentazione necessaria per la compilazione dell'istanza.	Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione domanda di accesso ai benefici su piattaforma informatica ed invio	Compilazione modulo di istanza denuncia comunicazione	B	10
Totale			20

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: Imprese agricole che hanno presentato domanda per il regime di pagamento unico della PAC Beneficiari aventi diritto (numero DU presentate per la campagna 2021) 728.064.

Beneficiari effettivi (numero domande presentate ai sensi del D.M. 24 giugno 2021, n. 290878) 110.449.

Frequenza: anno 2021.

ALLEGATO 3 punto 2 DPCM 18 marzo 2020 (G.U.R.I. serie generale n.188 del 28 luglio 2020)

Modello di bilancio

N.	Obbligo informativo		Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali (€)	
	Denominazione	Rivolto a:				Introdotti	Eliminati
D.M. 24 giugno 2021, n. 290878	Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.	(1)	20	110.449	1	2.208.980	
Saldo							

(1) C = Cittadini; I = Imprese.

Gli adempimenti introdotti con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 giugno 2021, n. 290878, sono adempimenti facoltativi finalizzati all'ottenimento di benefici, sono pertanto esclusi dal calcolo del saldo del bilancio. Tali adempimenti sono tuttavia identificati e quantificati nella relazione annuale sul bilancio (paragrafo 2 bis, allegato A al DPCM del 25 gennaio 2013, «Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180» come modificato dal DPCM 18 marzo 2020).

ALLEGATO 3 – MODELLI PER LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO

1) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

Obbligo informativo: DM 24 giugno 2021, n. 290878: Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Rivolto a: ☐ Cittadini
☒ Imprese

Effetto del provvedimento: ☒ Introduzione
☐ Eliminazione
☐ Modifica (specificare):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo (€) ⁽²⁾
Reperimento della documentazione necessaria per la compilazione dell'istanza.	Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione domanda di accesso ai benefici su piattaforma informatica ed invio	Compilazione modulo di istanza denuncia comunicazioni	B	10
Totale			20

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini.

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: Imprese agricole che hanno presentato domanda per il regime di pagamento unico della PAC

Beneficiari aventi diritto (numero DU presentate per la campagna 2021) 728.064.

Beneficiari effettivi (numero domande presentate ai sensi del DM 24 giugno 2021, n. 290878) 110.449.

Frequenza: anno 2021.

2.8 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2.8.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 14 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010".				Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio)	Il provvedimento – adottato ai sensi dell’articolo 24 della L. 117/2019 (Legge di delegazione europea 2018) – reca l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Il provvedimento non sembra introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal regolamento /UE) 2017/1938.	X			Nell’AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 13 "Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno,	X			Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio)	Il provvedimento reca disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Esso è stato predisposto in attuazione e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall’articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019). L’Amministrazione precisa che il provvedimento non ha determinato livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal regolamento (UE) 2017/821.	X			Nell’AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

tantalo e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio".									
D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54 "Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133".	X			Oneri amministrativi introdotti non quantificati. Verifica con associazioni imprenditoriali	Il provvedimento disciplina le procedure, le modalità e i termini con cui: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendono procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN); b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test Il provvedimento introduce oneri amministrativi per i soggetti del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e i fornitori di beni, sistemi e servizi ICT. <u>L'Amministrazione precisa che il provvedimento non ha ancora prodotto gli effetti, e quindi non è possibile quantificare i relativi oneri introdotti, per effetto del DL 14/07/2021, n. 82 che ha prorogato i termini per le applicazioni delle disposizioni in esso contenute.</u>	X (non quantificati)			Esclusione AIR.
D.L. 1° marzo 2021, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri). Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla	Il provvedimento - nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e			X	Nell'AIR non vengono

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.				competenza del Ministero dello sviluppo economico.	dell'accelerazione della campagna vaccinale - prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19 (limitazioni delle restrizioni agli spostamenti tra regioni; apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva; a ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, dapprima all'aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei centri benessere; ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla; ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19; proroga del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni; prorogano i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili; proroga di misure già previste, etc.) Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				dichiarati oneri informativi.
D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".				No oneri.	Il provvedimento interviene in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Provvedimento decaduto			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 30 giugno 2021, n. 99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese"				Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ART. 3 Misure per il settore elettrico: anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021: a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata	X(adempimenti facoltativi e temporanei)			Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.ART. 5Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini: al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento. N.B. Il provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, co. 3 della legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».				
D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico".				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
D.L. 10 settembre 2021, n. 121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero dello sviluppo economico.	Il provvedimento contiene una serie di agevolazioni a favore della ripresa del settore dei trasporti, rinnovando ed estendendo misure (già) previste. Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

<p>dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.</p>									
<p>D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.</p>				<p>No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>Il provvedimento contiene misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	Esclusione AIR.
<p>D.L. 27 settembre 2021, n. 130 "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi", convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.</p>				<p>No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>Il provvedimento reca misure volte al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
<p>D.L. ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche</p>				<p>No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>Il provvedimento reca disposizioni per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative (obbligo certificazioni verdi da COVID-19), nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni (Riorganizzazione del Ministero della salute; rafforzamento dell'Ufficio centrale per il</p>			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali", convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.					referendum presso la Corte di cassazione); e in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 185 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno".				No oneri (goldplating).	Il provvedimento apporta modifiche alla L. 10/10/1990, n. 287 recante norme per la tutela della concorrenza, nonché al d.P.R. 30/04/1998, n. 217, recante Regolamento in materia di procedure istruttorie e di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'obiettivo è permettere all'AGCM di applicare le norme più efficacemente, sfruttando appieno il potenziale del sistema decentrato istituito dal regolamento (CE) 1/2003. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 208 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato".				No oneri (goldplating).	Il provvedimento - adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 53/20121 - recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 riordinando le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni. Il provvedimento non sembra introdurre , in fase di recepimento, oneri ulteriori rispetto a quelli richiesti dall'adozione della disciplina europea.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

D.D.L. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021".				No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2021)	La norma è volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e la tutela dei consumatori. Il provvedimento non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. Il provvedimento è stato assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente il 23 dicembre 2021 (A.S. 2469).			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 207 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)".				Richieste verifiche all'Amm.ne su eliminazione oneri derivante da semplificazione procedure.	adottato ai sensi degli articoli 1 e 4 della L. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La finalità è quella di elaborare un nuovo codice delle Comunicazioni Elettroniche che racchiude in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva /UE) 2018/1972 in un contesto armonizzato. È stato richiesto all'Amministrazione di verificare i risparmi derivanti dalle (nuove) semplificazioni previste per la realizzazione di nuove stazioni radio base e loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente (art. 48).		X (verificare)		L'eventuale introduzione di oneri informativi sarà analizzata e valutata nel corso della predisposizione del decreto legislativo, con l'obiettivo di conseguire la semplificazione dei procedimenti e il minor aggravio amministrativo a carico delle imprese, nella prospettiva, fatta propria dalle norme europee di settore, di prevedere oneri proporzionati,

									vale a dire sostenibili per le imprese e, al contempo, adeguati all'esigenza delle autorità competenti di disporre di un patrimonio informativo idoneo ad assicurare la piena attuazione del quadro legislativo europeo delle comunicazioni elettroniche. Affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 183 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario".				Richieste verifiche all'Amm.ne su eliminazione oneri derivante da semplificazione nello scambio dati.	Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (articolo 29 e l'allegato A, n. 24) - reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 relativa alla modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. E' stato richiesto all'Amministrazione di verificare i risparmi derivanti dalle semplificazioni relative all'interscambio dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese «BRIS», di cui si fa menzione (anche) nella relazione AIR.		X (verificare)		Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure. La disciplina di recepimento non ha travalicato i dettami della direttiva aggravandone gli effetti, né ha lasciato parti

									della medesima inattuate.
Ulteriori									
D.M. 1° giugno 2021, n. 119 "Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30".	X		Oneri eliminati= 54.732 euro	Oneri eliminati	Il provvedimento reca modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, prevedendo le seguenti semplificazioni: ---riduzione da n. 4 a n. 2 copie del verbale di deposito cartaceo che accompagna le istanze connesse alle domande di brevetto già depositate o ai ricorsi notificati ---riduzione da n. 4 a n. 3 copie di deposito cartaceo dell'atto di opposizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). L'Amministrazione quantifica i risparmi associati a tali semplificazioni per un totale di 54.732,00 euro.		X		
DM 22 giugno 2021 "Computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112".	X			Oneri introdotti non quantificati. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, definisce i criteri per il computo del rapporto del 70% tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale (adempimento già previsto dalla precedente disciplina contenuta nel DM 24 gennaio 2008). Sono stati chiesti all'Amministrazioni chiarimenti rispetto alla comunicazione che l'impresa deve effettuare nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%. Viene previsto, infatti, nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%, che l'impresa sociale effettui, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa adempiono mediante segnalazione al Ministero dello sviluppo economico mentre le imprese sociali costituite in forma di cooperativa aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e	X (non quantificati)			

					Bolzano adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.8.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

Nella propria relazione di bilancio, il Ministero per lo sviluppo economico ha presentato stime in relazione alle semplificazioni - apportate dal decreto ministeriale 1° giugno 2021, n. 119⁴⁷ - al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale (**oneri eliminati per 54.732 euro**, di cui 34.314 euro per le imprese e 20.418 euro per i cittadini). Il risparmio, a favore di cittadini e di imprese, deriva dalla riduzione:

- da 4 a 2 copie del verbale di deposito cartaceo che accompagna le istanze connesse alle domande di brevetto già depositate o ai ricorsi notificati;
- da 4 a 3 copie per il deposito cartaceo dell'atto di opposizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

La relazione segnala inoltre **oneri introdotti**, non quantificati, dal d.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54⁴⁸ per i soggetti del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e i fornitori di beni, sistemi e servizi ICT. Nella relazione l'amministrazione precisa che il provvedimento non ha ancora prodotto gli effetti, in quanto il DL 14/07/2021, n. 82 ha prorogato i termini per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, e quindi non è possibile quantificare i relativi oneri introdotti.

È stato richiesto all'amministrazione una verifica in merito ai **risparmi** derivanti dai seguenti provvedimenti:

- decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 207⁴⁹, in materia di semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183⁵⁰ in materia di utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Per quanto riguarda il primo provvedimento, l'Amministrazione precisa che questo è entrato in vigore il 24 dicembre 2021 pertanto il periodo di applicazione è (troppo) breve per disporre di elementi informativi sufficienti a valutarne gli effetti con riferimento al 2021. Inoltre, sottolinea che per la realizzazione di nuove stazioni radio base e loro modifiche su infrastrutture dell'Autorità aeronautica competente, va inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa. Di conseguenza, il Ministero dello sviluppo economico dichiara di non disporre di elementi informativi relativi ad eventuali risparmi derivanti dalla semplificazione di procedure di competenza delle citate Autorità.

⁴⁷ Decreto ministeriale 1° giugno 2021, n. 119, *Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.*

⁴⁸ D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, *Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.*

⁴⁹ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – rifusione.*

⁵⁰ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, *Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.*

Relativamente al secondo provvedimento (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183) l'Amministrazione precisa che l'interconnessione dei Registri delle imprese operanti nei singoli Stati membri per il tramite del sistema comunitario «BRIS» consente certamente una riduzione degli oneri e degli adempimenti posti in capo alle imprese, stimabile in un risparmio compreso nella fascia tra 1.600.000 – 3.100.000 euro annui. Tuttavia, trattandosi di una disciplina recante il mero recepimento di disposizioni eurocomunitarie, senza determinare livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti, essa non incide sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi.

Per gli altri provvedimenti individuati dal DAGL, l'amministrazione dichiara di non aver introdotto ed eliminato oneri. Conseguentemente, il **saldo di bilancio** è pari a - **54.732 euro**.

2.8.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

Non sono pervenuti contributi dalle associazioni di categoria con riferimento al Ministero per lo sviluppo economico.

2.8.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione

MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO
DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1° GIUGNO 2021, n.119

Obbligo informativo: [N. 1] Deposito in formato cartaceo (cfr. art. 1, comma 4, del Regolamento di attuazione al Codice della proprietà industriale).

Rivolto a:

☒ Cittadini

☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

☐ Introduzione

☒ Eliminazione: l'art. 1, comma 4, del Regolamento di attuazione del CPI è stato modificato prevedendo, nei casi di deposito cartaceo, la riduzione da n. 4 a n. 2 copie del verbale di deposito cartaceo.

☐ Modifica

Costo medio per i cittadini:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾
Copia n. 2 del verbale di deposito	E. Copia della documentazione	B	6
Totale			6

(1) Per OI a carico dei cittadini.

Costo medio per le imprese:

Attività (Specifica)	Attività standard corrispondente	Oneri (€/M/A)	Costo (€) ¹²
Copia n. 2 del verbale di deposito	E. Copia della documentazione	B	3 €
Totale			3 €

¹² Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: il numero dei depositi in forma cartacea, di qualsiasi tipo, risulta essere pari a n. 13.698 per le persone fisiche e n. 11.415 per le persone giuridiche per un totale complessivo di 25.023.

Frequenza: una tantum.

Obbligo informativo: [N. 2] Deposito dell'atto di opposizione in formato cartaceo (cfr. art. 47, comma 1, del Regolamento di attuazione al Codice della proprietà industriale)

Rivolto a:

☒ Cittadini

☒ Imprese

Effetto del provvedimento:

☐ Introduzione

☒ Eliminazione: l'art. 47, comma 1, del Regolamento di attuazione del CPI è stato modificato prevedendo, nei casi di deposito cartaceo dell'opposizione presso l'UIBM, la riduzione da n. 4 a n. 3 copie dello stesso.

☐ Modifica

Costo medio per i cittadini:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€) ⁽¹⁾
Copia n. 2 del verbale di deposito	E, Copia della documentazione	B	3 €
Totale			3 €

(1) Per OI a carico dei cittadini.

Costo medio per le imprese:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Quantità (B/M/A)	Costo (€) ¹⁰
Copia n. 2 del verbale di deposito	E. Copia della documentazione	8	3 €
Totale			3 €

¹⁰ Per OI a carico delle imprese.

Popolazione: il numero di deposito cartaceo delle opposizioni risulta essere pari a n.4 per le persone fisiche e n. 23 per le persone giuridiche per un totale complessivo di 27.

Frequenza: una tantum.

1) MODELLO DI BILANCIO

Obbligo informativo			Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N°	Denominazione	Rivolto a ⁽¹⁾				Introdotti	Eliminati
1	Deposito in formato cartaceo	C	1,50 ⁽²⁾	13.608	1		- 20.412,00
1	Deposito in formato cartaceo	I	3 €	11.415	1		- 34.245,00
2	Deposito dell'atto di opposizione in formato cartaceo	C	1,50 ⁽²⁾	4	1		- 6,00
2	Deposito dell'atto di opposizione in formato cartaceo	I	3 €	23	1		- 69,00
Saldo						-	54.732,00

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese.

⁽²⁾ Il Costo totale delle attività rivolte ai cittadini è la somma dei minuti moltiplicata per il coefficiente 0,25 €.

2.9 DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

2.9.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica.	ART. 10 La norma introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico – nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale Il provvedimento, per quanto di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	34
DPR 29 ottobre 2021, n. 214 “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato”.	X	X		OK.	Il provvedimento, disciplinando l’articolazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato, attiene ad aspetti organizzativi. Non incide, pertanto, su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	90
L. 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di	Il provvedimento contiene disposizioni in materia tributaria per cui non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8 della L. 180/2011. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	97

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".				competenza del Dipartimento della funzione pubblica.					
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108	X			OK. Oneri introdotti facoltativi e a basso impatto.	Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione. ART. 61 Introduce modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) in materia di poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere. Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato. ART. 62 Introduce, nei casi di formazione del silenzio assenso, l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato. ART. 63 Riduce da 18 a 12 mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti	X (facoltativi e a basso impatto)	X (facoltativi e a basso impatto)		44

					amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.				
D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.	X			OK. Oneri introdotti ed eliminati facoltativi.	Il provvedimento nasce dalla necessità ed urgenza di rafforzare la capacità funzionale della pubblica amministrazione in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tal fine, il co. 5 dell'art. 1 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento portale per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, istituisca uno o più elenchi ai quali possono iscriversi professionisti e personale in possesso di un'alta specializzazione. Le modalità di attuazione di tale disposizione sono contenute nel Dm 14 ottobre 2021 che, all'art. 3, specifica le modalità di iscrizione per il conferimento degli incarichi relativi al PNRR. Il provvedimento a fronte dell'introduzione, a carico dei professionisti, dell'onere di iscrizione al portale genera effetti positivi per i medesimi soggetti che non devono più presentare un'apposita domanda per ciascuna procedura selettiva bensì hanno la possibilità di presentare più candidature per profili diversi con un solo click. L'amministrazione quantifica: ---gli oneri introdotti derivanti dalla possibilità di iscriversi al portale di reclutamento inpa.gov.it in 1.210.755 euro ; ---i risparmi derivanti dai benefici dell'iscrizione al portale di reclutamento inpa.gov.it e quindi dalla possibilità di presentare più candidature per profili diversi con un solo click in 2.774.970 euro . Le stime sono corrette.	X (facoltativi)	X (facoltativi)		46
D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito				OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica.	Il provvedimento recante misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che introduce l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	75

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.									
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.				OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica.	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ART. 36 Potenziamento dell'unità per la semplificazione. Il provvedimento, per quanto di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	91
D.L. 1° marzo 2021, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri). Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	23

dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.									
Ulteriori									
DM 12 agosto 2021, n. 148 "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".	X	X		OK.	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 44, co. 1, del codice degli Appalti Pubblici, individua i principi generali che sottendono alla digitalizzazione dei processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto attiene le fasi di acquisto e negoziazione, individuando le caratteristiche tecniche generali dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	

2.9.2 Descrizione dei contenuti della relazione di bilancio

Il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato, nella propria relazione di bilancio, una ricognizione dei provvedimenti normativi adottati nel corso del 2021, segnalando, come provvedimenti rilevanti in termini di oneri amministrativi,

- il **decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80⁵¹**. In merito, l'amministrazione ha **quantificato**:
 - **oneri introdotti di carattere facoltativo** derivanti dalla possibilità di iscriversi al portale di reclutamento inpa.gov.it in **1.210.755 euro**
 - **risparmi** derivanti dai benefici dell'iscrizione al portale di reclutamento inpa.gov.it e quindi dalla possibilità di presentare più candidature per profili diversi con un solo click, senza dover eseguire ogni volta una procedura di iscrizione ad hoc, in **2.774.970 euro**;
- il **decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77⁵²** rispetto al quale l'Amministrazione segnala oneri a "basso impatto" inerenti
 - alla richiesta rivolta dal privato all'amministrazione dell'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento. l'amministrazione stima che questa tipologia di oneri non abbia coinvolto, in fase di prima applicazione, un numero di destinatari superiore a 3.000.
 - all'autocertificazione che sostituisce l'attestazione del decorso dei termini, qualora quest'ultima non venga rilasciata dalla pubblica amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta del privato. L'autocertificazione interviene in via del tutto residuale, quindi l'amministrazione stima che abbia coinvolto un numero di destinatari pari a 2.000.

Si tratta tuttavia di norme che introducono adempimenti, di carattere facoltativo e temporaneo, esclusi dal **saldo di bilancio** che risulta, pertanto, pari a **zero**.

2.9.3 Contributi pervenuti dalle associazioni di categoria

Non sono pervenuti contributi dalle associazioni di categoria con riferimento al Dipartimento per la funzione pubblica.

⁵¹ Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

⁵² Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2.9.4 Schemi di bilancio dell'Amministrazione

OBBLIGO INFORMATIVO: [OI 1] ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI E DEL PERSONALE IN POSSESSO DI UN'ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL PNRR

RIVOLTO A:
CITTADINI

EFFETTO DEL PROVVEDIMENTO:
INTRODUZIONE

COSTO MEDIO:

ATTIVITÀ / SPESA UNITÀ	ATTIVITÀ / ANNUO SPESA UNITÀ	QUANTITÀ	TEMPORALITÀ
REGISTRAZIONE AL PORTALE DEL RECLUTAMENTO	LETT. B- -COMPILAZIONE DI MODULO	B	30
COMPILAZIONE DEL CURRICULUM VITAE	LETT. B- -COMPILAZIONE DI MODULO	B	100
TOTALE			130

POPOLAZIONE: I PROFESSIONISTI CHE HANNO PRESENTATO CANDIDATURE SUL PORTALE INPA SONO 37.254 PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE DI 1.000 PROFESSIONISTI ED ESPERTI AI QUALI CONFERIRE INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER SOSTENERE LE AMMINISTRAZIONI LOCALI NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE LEGATE ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR. LE CANDIDATURE PERVENUTE SONO 61.666.

FREQUENZA: UNA TANTUM

COSTO TOTALE ATTIVITÀ = $130 \times 0,25 = 32,5 \text{ €}$

COSTO MEDIO OI = $32,5 + 0,0 = 32,5 \text{ €}$

NUMERO ANNUO DI ADEMPIMENTI = POPOLAZIONE (37.254) x FREQUENZA (1) = 37.254

COSTO AMMINISTRATIVO ANNUALE = $32,5 \times 37.254 = 1.210.755$

OBBLIGO INFORMATIVO: [OI 2] DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE SELETTIVE

RIVOLTO A:
CITTADINI

EFFETTO DEL PROVVEDIMENTO:
ELIMINAZIONE

COSTO MEDIO:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.)
SCARICARE IL MODELLO DI DOMANDA	LETT. A - ACQUISIZIONE DELLA MODULISTICA	B	20
COMPILARE LA DOMANDA	LETT. B - COMPILAZIONE DI MODULO	B	20
COMPILAZIONE DEL CURRICULUM VITAE	LETT. B - COMPILAZIONE DI MODULO	B	100
TRASMISSIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PEC	LETT. G - TRASMISSIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	B	20
CONSERVAZIONE DI COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE	LETT. J - ARCHIVIAZIONE	B	20
TOTALE			180

POPOLAZIONE: 37.254

FREQUENZA: 1,65528534

COSTO TOTALE ATTIVITÀ = $180 \times 0,25 = 45$ €

COSTO MEDIO OI = $45 + 0,0 = 45$ €

NUMERO ANNUO DI ADEMPIMENTI = POPOLAZIONE (37.254) X FREQUENZA (1,65528534) = 61.666

COSTO AMMINISTRATIVO ANNUALE = $45 \times 61.666 = 2.774.970$

SEZIONE 2

Amministrazioni che dichiarano di non aver introdotto né eliminato oneri

Il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, il **Ministero dell'economia e delle finanze**, il **Ministero dell'istruzione**, il **Ministero dell'università e della ricerca**, il **Ministero della cultura**, il **Ministero della difesa**, il **Ministero della giustizia** hanno comunicato che con gli atti normativi approvati nell'anno 2021 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi.

Per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** il Dipartimento Casa Italia, il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, il Dipartimento per i servizi strumentali, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per il personale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento per le politiche antidroga, il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Dipartimento per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche e gli affari europei, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il Dipartimento per le riforme istituzionali hanno comunicato di non aver né introdotto né eliminato oneri con i provvedimenti adottati nel corso del 2021. Conseguentemente il **saldo di bilancio** per queste amministrazioni è **pari a zero**.

2.10 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2.10.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 15 gennaio 2021, n. 3 "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari".				No oneri.	<p>Il provvedimento differisce i termini di notifica, decadenza e versamento di alcuni atti emessi dall’amministrazione finanziaria, nonché la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi. Sono inoltre prorogati i termini di versamento dell’imposta sui servizi digitali e di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.</p> <p>N.B.: abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"», che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.</p>			X	Documento AIR non pervenuto.
D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità				No oneri.	<p>Il provvedimento differisce i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.</p>			X	Documento AIR non pervenuto.

di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".					N.B.: abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"», che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.				
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.				Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ART. 1Riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA , residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano , esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti . L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell'Agenzia delle entrate.ART. 3Incrementa la dotazione, per il 2021, del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.ART. 4Dispone la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichiART. 5Consente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono	X(adempimenti facoltativi e temporanei)			Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					<p>essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali.</p> <p>ART. 6</p> <p>co. 5: riduce del 30% il canone RAI per l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>ART. 30-quinquies</p> <p>Riconosce un contributo a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.</p> <p>ART. 34</p> <p>Istituisce un fondo di 100 mln di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità</p> <p>ART. 37</p> <p>Prevede la creazione di un apposito fondo che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria.</p>				
D.L. 6 maggio 2021, n. 59 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101.				No oneri.	<p>Il provvedimento prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 30.622,46 mln di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Dispone le modalità di ripartizione tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale.</p> <p>Prevede poi le ulteriori seguenti misure:</p> <p>--- incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione</p>			X	Documento AIR non pervenuto.

					2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031; --- apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'art. 1, co. 1065, della legge n. 178/2020, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo art. 1 (Transizione 4.0) --- dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria --- determina il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.	Il provvedimento introduce disposizioni per il contenimento dell'epidemia da covid-19 (limitazione negli spostamenti; modalità di svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; esclusione della responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2; obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.	X	X		Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo. Richiesta identificazione e quantificazione all'Amministrazione.	ART. 1commi 1-4: riconosce e disciplina un "ulteriore" contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni: presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'art. 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021); non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo;commi 5-15: riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi	X(adempimenti facoltativi e temporanei)			Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					<p>da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate; commi 16-27: disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggettiART. 1-terAl fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)ART. 1-quaterIncremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 60 mln di euro per l'anno 2021</p> <p>ART. 2</p> <p>Istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse" per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 100 gg. nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021</p> <p>ART. 2-bis</p> <p>Incrementa la dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di 10 mln di euro per l'anno 2021</p> <p>ART. 4</p> <p>Proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020

ART. 4-ter

Prevede l'esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori

ART. 5

Proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dall'art. 6, commi 1- 4, del D.L. n. 41/2021

ART. 6Prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 mln di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19

ART. 8Rifinanzia di 120 mln di euro per l'anno 2021 il fondo istituito dall'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

ART. 9Proroga il periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti agli eventi sismici degli anni 2016 e 2017

ART. 10

---comma 1: reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1°

				<p>gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020;</p> <p>---commi 3 e 4: disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19;</p> <p>---commi 5-7: prevedono il rifinanziamento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>---commi 8-14: al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ampliano il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 mln di euro per l'anno 2021) e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva</p> <p>ART. 10-bis</p> <p>Riconosce un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza a favore delle associazioni e delle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori</p> <p>ART. 11</p> <p>---comma 1: incrementa la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri;</p> <p>---comma 2: incrementa il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					in modo complementare con il Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri di cui al co. 1 ARTT. da 12 a 25 Prevede una serie di misure per facilità l'accesso al credito e incrementare la liquidità delle imprese				
D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".				No oneri.	Il provvedimento si limita a prorogare i termini di misure previste in altre norme. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 17/06/2021, n. 87 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.LGS. 25 maggio 2021, n. 83 "Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva				Oneri eliminati non quantificati. Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio). Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	In attuazione dell'art. 1, co. 1 e dell'Allegato A, n. 12 della L.4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), il provvedimento recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la Direttiva 2009/132/CE, per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. L'intento del provvedimento è quello di introdurre, a livello nazionale, le nuove regole IVA applicabili all'e-commerce transfrontaliero business-to-consumer (B2C). È stato richiesto all'Amministrazione di: ---verificare goldplating ; ---chiarire le semplificazioni procedurali di cui si fa menzione nella relazione AIR.	X (dipendente da normativa europea. verifica)	X (non quantificati)		Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure. Non viene data alcuna informazione sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni".									
D LGS. 2 febbraio 2021, n. 17 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari".				Oneri eliminati non quantificati. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	In attuazione degli artt. 9 e 10 della L.4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), il provvedimento recepisce le disposizioni del Regolamento (UR) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE; e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comunitari monetari. È stato richiesto all'Amministrazione di --- quantificare i risparmi derivanti dalle semplificazioni procedurali di cui si fa menzione nella relazione AIR (estensione della platea di soggetti che possono ricorrere a un prospetto semplificato composto da una nota di sintesi, uno specifico documento di registrazione e una specifica nota informativa sui titoli, di contenuto ridotto rispetto a quanto previsto dal regime ordinario, focalizzato solo sulle informazioni più rilevanti; revisione delle modalità operative per l'acquisizione da parte della Consob della documentazione pubblicitaria sulle offerte al pubblico). L'Amministrazione evidenzia nella Relazione Air che il provvedimento non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo.		X (non quantificati)		Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure.
D.L. 8 giugno 2021, n. 79 "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112.				Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ARTT. Da 1 a 4 Il provvedimento prevede l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il periodo 1° luglio 2021 - 28 febbraio 2022, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Esenzione AIR.

					base alle diverse soglie ISEE. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici.				
D.L. 30 giugno 2021, n. 99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese"				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.	<p>ART. 1 Contiene disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e prevede la sospensione del programma Cashback e del credito d'imposta POS.</p> <p>ART. 2 Reca proroghe in materia di riscossione e differimento della TARI.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p> <p>N.B. Il provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, co. 3 della legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».</p>			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 20 luglio 2021, n. 103 "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro".				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.	<p>Il provvedimento introduce innanzitutto misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, il cui patrimonio ambientale, artistico e culturale è stato dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Nello stesso decreto sono previste misure per gli operatori del settore (compagnie di navigazione, gestori dei terminal e società erogatrici di servizi) più direttamente interessate dal divieto di transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. A questo scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo ad hoc.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non incide</p>			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.				
D.L. 10 settembre 2021, n. 121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.	Il provvedimento contiene una serie di agevolazioni a favore della ripresa del settore dei trasporti, rinnovando ed estendendo misure (già) previste. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
L. 24 settembre 2021, n. 142 "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020".				No oneri.	Il provvedimento ha ad oggetto l'approvazione del Rendiconto dello Stato. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Esclusione AIR.
L. 24 settembre 2021, n. 143 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021".				No oneri.	Il provvedimento contiene disposizioni in materia tributaria per cui non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. 180/2011. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Esclusione AIR.

D.L. 27 settembre 2021, n. 130 "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi", convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.			Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.	Il provvedimento reca misure volte al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. ART. 2, co. 1 Riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 30 settembre 2021, n. 132 "Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP", convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.			Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.	ART. 5 Proroga al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L.			Oneri eliminati non quantificati. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	ART. 1-bis Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine – IMPI ART. 3-bis Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo ART. 5		X (non quantificati)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

17 dicembre 2021, n. 215.				<p>---commi 1-4: recano la disciplina concernente la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese per la gestione amministrativa e l'attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi;</p> <p>---comma 5: prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione;</p> <p>---comma 6: semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma pre-vigente;</p> <p>---commi 7-12: prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati;</p> <p>ART. 6</p> <p>Sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all'originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che consiste nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate.</p> <p>ART. 7</p> <p>Rifinanzia con complessivi 100 mln di euro la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni (c.d. ecobonus), per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei</p>			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

					contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati.				
D.LGS. 5 novembre 2021, n. 180 "Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)".				Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio).	L'intervento normativo adempie all'obbligo di adeguare l'ordinamento nazionale a quanto stabilito dalla Direttiva (UE) n. 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise, che opera la rifusione della Direttiva 2008/118/CE. Mediante la direttiva da recepire sono state aggiornate le norme unionali relative al regime armonizzato delle accise, emanate in accordo con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU), dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 24 novembre 2015, recante le modalità di applicazione di talune disposizioni del medesimo CDU. Il principale obiettivo dell'intervento è quello di rendere conformi al dettato unionale le disposizioni vigenti in ambito nazionale in materia di accisa, contenute nel d.lgs. n. 504/1995 (testo unico accisa - TUA). L'Amministrazione evidenzia nella Relazione Air che il provvedimento non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo.	X (dipendente da normativa europea)			Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 5 novembre 2021, n. 190 "Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della"	X	X		Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio). Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 26 della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), ---reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2162 (la Direttiva OBG), relativa all'emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG) e alla vigilanza pubblica delle OBG e che modifica la Direttiva (UE) 2009/65/CE e la Direttiva (UE) 2014/5; ---adeguata la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2160 (il Regolamento OBG) modificativo del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite (OBG). È stato richiesto all'Amministrazione di verificare goldplating con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza in materia di obbligazioni garantite, di cui si fa menzione nella relazione AIR.	X (dipendente da normativa europea)			Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130".					L'Amministrazione evidenzia nella Relazione Air che il provvedimento non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo.				
D.LGS. 5 novembre 2021, n. 191 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento	X	X		Oneri eliminati in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio) non quantificati. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 13 della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), adegua la normativa interna alla direttiva (UE) 2019/1160, la quale ha modificato le direttive 2009/65/CE e direttiva 2011/61/UE in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. L'obiettivo della nuova normativa è quello di rimuovere gli ostacoli che limitano l'operatività degli organismi tra i diversi Stati dell'Unione europea e adeguare l'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, che a sua volta ha modificato il regolamento (UE) 345/2013 (c.d. EuVECA), il regolamento (UE) 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, e il regolamento (UE) 1286/2014 (c.d. EuSEF), emanato per ottenere un maggiore livello di armonizzazione a livello europeo rispetto alla disciplina che regola la distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento. L'Amministrazione precisa che il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. È stato richiesto all'Amministrazione di chiarire le semplificazioni procedurali di cui si fa cenno nella relazione AIR e procedere alla quantificazione dei risparmi alle stesse correlati		X (dipendente da normativa europea. Verifica)		Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure e affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234".									
D.LGS. 5 novembre 2021, n. 192 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri".				Oneri introdotti ed eliminati in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio) non quantificati. Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Il provvedimento, in attuazione alla delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), recepisce la Direttiva (UE) 2019/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che, al fine di armonizzare e semplificare alcune norme IVA relative a determinate operazioni intra-UE, apporta modifiche alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2016 (c.d. "Direttiva IVA"). L'intento del provvedimento è migliorare il funzionamento dell'IVA negli scambi intracomunitari tra imprese (cessioni B2B) per una più efficace e semplice applicazione dell'imposta. È stato richiesto all'Amministrazione di: ---verificare goldplating; ---chiarire le semplificazioni procedurali di cui si fa cenno nella relazione AIR.	X (dipendente da normativa europea. Verifica)	X (dipendente da normativa europea. Verifica)		Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi e dichiarato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 5 novembre 2021, n. 201 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE)	X	X		Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 27 della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), recepisce la Direttiva (UE) 2019/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che, al fine di armonizzare e semplificare alcune norme IVA relative a determinate operazioni intra-UE, apporta modifiche alla Direttiva	X (verifica)			Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi e viene affermato il

2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".					2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2016 (c.d. "Direttiva IVA"). L'intento del provvedimento è migliorare il funzionamento dell'IVA negli scambi intracomunitari tra imprese (cessioni B2B) per una più efficace e semplice applicazione dell'imposta. È stato richiesto all'Amministrazione di verificare goldplating.				rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.L. 6 novembre 2021, n. 152				Non si ravvisano oneri per quanto attiene	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza			X	Istruttoria AIR non

"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.				alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.	(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ART. 8 Istituisce il "Fondo Ripresa Resilienza Italia" per l'attuazione -nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3. ART. 9 comma 9: prevede che per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di Missione, che svolge anche attività di Segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale ART. 31- <i>bis</i> comma 2: istituisce due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca nel Ministero dell'economia e delle finanze, uno presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e uno presso il Dipartimento del Tesoro Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			completata per carenza di contributi.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 182 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la	X	X		Oneri introdotti non quantificati. Richiesta verifica all'Amministrazione.	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 10 della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), recepisce le modifiche apportate in sede europea con la direttiva (UE) 2019/878 (capital Requirements Directive 5, meglio nota con l'acronimo inglese CRD5) alla Direttiva 2013/36/UE (c.d.CRD4) in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e adegua l'ordinamento al regolamento (UE) 2019/876 (Capital Requirements Regulation 6, meglio noto come CRR2) che modifica il regolamento (UE) 575/2013 (c.d. CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese	X (non quantificati. Richiesta verifica)		Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi e il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".					di investimento. La riforma è estesa anche alle norme contenute nel regolamento (UE) 2019/876 in quanto, sebbene i regolamento europei abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nello stesso sono previste nuove disposizioni che concedono al singolo Stato Membro delle discrezionalità E' stato richiesto all'Amministrazione di verificare goldplating , con particolare riguardo alle comunicazioni destinate a rafforzare l'efficacia dell'azione di vigilanza e la tutela della stabilità finanziaria (es. comunicazione dell'identità dei primi 20 azionisti e delle relative quote di capitale e di diritti di voto, in fase di costituzione della banca – art. 1, co. 3), di cui si fa menzione nella relazione AIR.				
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 186 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI".				No oneri.	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 21 della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), recepisce la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l'accesso alle informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di "reati gravi" (come individuati dall'allegato I al Regolamento (UE) n. 2016/794) nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l'accesso alle informazioni "in materia di contrasto" per lo svolgimento delle proprie attività. Destinatari diretti dell'intervento sono le Amministrazioni pubbliche. Non incide, pertanto, su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. L'Amministrazione evidenzia nella Relazione Air che il provvedimento non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati nuovi oneri informativi e affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

<p>D.LGS. 8 novembre 2021, n. 193 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE)</p>	X	X		<p>OK. Necessaria verifica con le associazioni.</p>	<p>Il provvedimento, in attuazione dell'art. 21 della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), recepisce la direttiva (UE) 2014/59/UE relativa alla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, meglio nota con l'acronimo inglese BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) e al regolamento (UE) 206/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, meglio noto con l'acronimo SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation).</p> <p>L'intento del provvedimento è garantire la solidità patrimoniale delle banche e, in caso di crisi, consentirne una ordinata risoluzione, ove siano presenti i presupposti per l'adozione di tale misura.</p> <p>Il provvedimento non sembra incidere su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.</p>			X	<p>Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione e affermato il superamento dei livelli minimi di regolazione europea.</p>
---	---	---	--	---	--	--	--	---	---

2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.									
D.D.L. "Delega al Governo per la riforma fiscale".				No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2021)	<p>Il provvedimento delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, disciplinando tra l'altro le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, il coordinamento con la normativa vigente e i termini per l'adozione degli eventuali decreti correttivi.</p> <p>Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.</p> <p>Il provvedimento è stato assegnato alla VI Commissione Finanze in sede referente il 17 novembre 2021 (A.C. 3343). Risulta ancora in corso di esame.</p>			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi ma rinviato ai decreti attuativi.
D.L. 11 novembre 2021, n. 157 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".				Oneri introdotti non quantificati. Provvedimento decaduto.	<p>ART. 1 ---prevede l'estensione dell'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui c.d. Superbonus 110 % <u>anche</u> nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e quindi non più soltanto qualora il contribuente intenda avvalersi dell'opzione dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito;</p> <p>--- introduce l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati</p> <p>ART. 2 riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione</p>	X (non quantificati)			Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi ma solo un onere procedurale.

					<p>del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio</p> <p>ART. 3</p> <p>Chiarisce i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</p> <p>N.B. decreto-legge DECADUTO, motivo per il quale non sono stati richiesti chiarimenti all'Amministrazione. Il provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, co. 41 della legge dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".</p>				
D.L. 10 dicembre 2021, n. 209 "Misure urgenti finanziarie e fiscali".				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.	<p>ART. 1</p> <p>----commi 1 e 3: incrementa di 1.400 mln di euro per il 2021, l'autorizzazione di spesa per il contributo in conto impianti a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a;</p> <p>--- commi 2 e 3: incrementa, nella misura di 1.850 mln di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva</p> <p>ART. 2</p> <p>Destina risorse - per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 - sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica</p> <p>ART. 3</p> <p>Dispone che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.</p>			X	Documento AIR non pervenuto.

					<p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p> <p>N.B. decreto-legge DECADUTO, motivo per il quale non sono stati richiesti chiarimenti all'Amministrazione. Il provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, co. 41 della legge dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".</p>				
<p>D.LGS. 21 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46".</p>				<p>Oneri introdotti relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici.</p>	<p>Il provvedimento istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere da marzo 2022, in sostituzione delle attuali misure corrisposte ai nuclei familiari per il sostegno dei medesimi figli. Si tratta di un beneficio economico attribuito dall'INPS sulla base dell'ISEE.</p> <p>Per poter beneficiare della domanda occorre presentare, annualmente, domanda all'INPS.</p> <p>L'Amministrazione precisa che si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e, in quanto tali, esclusi dal saldo di bilancio.</p> <p>È stato richiesto all'Amministrazione di precisare se gli adempimenti associati all'assegno unico rientrano nella definizione di "basso impatto". In caso contrario, occorre comunque procedere alla quantificazione degli oneri seppure questi non incidano sul saldo di bilancio.</p>	<p>X (adempimenti facoltativi)</p>			<p>Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi.</p>
<p>D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 "Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)"</p>				<p>Oneri eliminati non quantificati.</p> <p>Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.</p>	<p>Il regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</p> <p>Il provvedimento introduce semplificazioni procedurali derivanti dall'interoperabilità delle banche dati nazionali e dal coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane, con effetti positivi sulla riduzione degli oneri.</p>		<p>X (non quantificati)</p>		<p>Nell'AIR viene dichiarata la riduzione degli oneri informativi da semplificazione delle procedure.</p>

L. 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".				No oneri.	Il provvedimento contiene disposizioni in materia tributaria per cui non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. 180/2011. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Esclusione AIR.
Ulteriori									
DM 25/05/2021, n. 114 "Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori".				Oneri introdotti (non quantificati). Richiesti chiarimenti all'Amministrazione.	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011. Il provvedimento dispone l'istituzione, presso l'Agenzia delle entrate, del registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, c.d. "Registro pegni". ART. 3: la parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione è richiesta da un rappresentante al conservatore è presentata anche la procura sottoscritta digitalmente. Nella domanda di iscrizione sono indicati, in conformità al titolo: a) generalità del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno; b) codice fiscale delle parti; c) luogo e numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno; d) domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno; e) PEC del debitore, del datore del pegno e del creditore; f) data del titolo costitutivo del pegno non possessorio; g) importo massimo garantito; h) descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro; i) indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione; l) destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell'atto di costituzione	X (non quantificati)			

2.10.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione

È stato richiesto al **Ministero dell'economia e delle finanze** una verifica in merito all'**eventuale introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea** oggetto di attuazione, ad opera dei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182⁵³ in materia di efficacia dell'azione di vigilanza e la tutela della stabilità finanziaria;
- decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201⁵⁴ in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento;
- decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190⁵⁵ in materia di obbligazioni garantite;
- decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83⁵⁶, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza;
- decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192⁵⁷ in materia di imposta sul valore aggiunto per gli scambi tra Stati membri;

L'amministrazione ha riscontrato le richieste comunicando:

- con riferimento ai primi tre provvedimenti elencati, l'assenza di *goldplating*;
- l'esclusione di tutti gli atti elencati dall'ambito applicativo dell'articolo 8 in quanto attinenti alla materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

⁵³ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

⁵⁴ Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, *Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

⁵⁵ Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190, *Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.*

⁵⁶ Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, *Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni..*

⁵⁷ Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.*

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito

- agli **oneri eliminati**:
 - con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235⁵⁸ in materia di implementazione dello Sportello Unico dei Controlli (S.U.Do.Co.);
 - con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146⁵⁹ in materia di *ruling* (art. 6).
- agli **oneri introdotti**:
 - decreto ministeriale 25 maggio 2021, n. 114⁶⁰ in materia registro dei pegni mobiliari non possessori;
 - con il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230⁶¹ in materia di assegno unico e universale.

L'Amministrazione fornisce riscontro relativamente al provvedimento sull'assegno unico e universale segnalando la competenza in capo al Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le verifiche hanno inoltre portato a identificare, anche per questa amministrazione, alcune norme che introducono **adempimenti, di carattere facoltativo e temporaneo**, per l'accesso alle misure di sostegno legate all'emergenza (contenute in particolare nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Con particolare riferimento al DL n. 73/2021 e al DL n. 41/2021, CNA segnala rilevanti complicazioni per l'accesso ai contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA. Si tratta di oneri relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere un beneficio: tuttavia, gli oneri connessi alla presentazione dell'istanza appaiono sproporzionati rispetto al beneficio da ottenere.

2.10.3 Contributi delle associazioni di categoria

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – ART. 1 – <i>Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i</i>	CNA ➤ Contributi a fondo perduto concessi in favore dei soggetti titolari di partita IVA commisurati alla variazione del reddito (la cui inflessione è da dimostrare). Si tratta di oneri relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere un beneficio; tuttavia, in questo caso potrebbero essere

⁵⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, *Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli - S.U.Do.Co.*

⁵⁹ Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

⁶⁰ Decreto ministeriale 25 maggio 2021, n. 114, *Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.*

⁶¹ Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, *Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.*

<p><i>giovani, la salute e i servizi territoriali</i>, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.</p> <p>Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41</p> <p><i>Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19</i>, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.</p> <p>– ART. 1 –</p>	<p>sproporzionati rispetto al beneficio stesso da ottenere. Più precisamente, per ottenere il contributo è necessario presentare correttamente la domanda. La verifica della documentazione da allegare all'istanza prevede necessariamente l'intervento di un professionista, in quanto non è facile reperire tutti i dati richiesti. Il compenso del professionista viene stimato mediamente tra 200 e 400 euro. Cifra che potrebbe avere un peso significativo sul quantum spettante del contributo.</p> <p>A tal proposito, per evitare il ricorso al consulente, CNA aveva suggerito una semplificazione della domanda, poiché di tratta di dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) perché riportati nella dichiarazione dei redditi.</p>
---	--

2.11 MINISTERO DELLA CULTURA

2.11.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
DM 29 gennaio 2021, n. 47 "Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»".	X	X		Oneri introdotti non quantificati di basso impatto.	Il provvedimento definisce le opere audiovisive di espressione originale italiana e reca il procedimento che le imprese interessate devono seguire per la dimostrazione dei requisiti per la qualifica dell'opera. Oneri introdotti di basso impatto (autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana).	X (basso impatto)			
DPCM 24 giugno 2021, n. 123 "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di	X	X		OK	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".									
DM 1° settembre 2021, n. 158 "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".	X	X		OK	Il provvedimento definisce, ai sensi dell'art. 113, co. 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche destinata all'erogazione degli incentivi al personale del Ministero della cultura che svolge le seguenti attività: a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) responsabile unico del procedimento; d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione; f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità; g) collaudo statico. L'Amministrazione precisa che il provvedimento non comporta oneri a carico di cittadini o imprese, prevedendo esclusivamente adempimenti in capo all'Amministrazione.			X	
DM 1° ottobre 2021, n. 241 "Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20	X	X		OK	Il provvedimento disciplina le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	

ottobre 1998, n. 368".									
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 181 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio".	X	X		OK	<p>Il provvedimento - adottato in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) - recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/789 del 17 aprile 2019, recante norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.</p> <p>Obiettivo generale dell'intervento regolatorio è favorire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online che sono accessori a determinati tipi di programmi radio-televisivi e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici proveniente da altri Stati membri effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale. Il provvedimento incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/i imprese.</p> <p>L'Amministrazione precisa che il provvedimento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disciplina europea.</p>			X	Nell'AIR non vengono dichiarati nuovi oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 177 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul	X	X		Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea e di basso impatto (e quindi esclusi dal bilancio)	<p>Il provvedimento - adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge di delegazione europea 2019-2020 - reca l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica la direttiva 96/9/CE e 2001/29/CE. Ai fini degli oneri rilevano gli articoli 102-duodecies, 102-terdecies e 102-quaterdecies relativi alle attività di comunicazione poste in capo agli organismi di gestione collettiva. Si tratta, tuttavia, di "adempimenti a basso impatto".</p> <p>L'Amministrazione precisa che il provvedimento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disciplina europea.</p>	X (basso impatto)			Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di

diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE".									regolazione europea.
D.L.1° marzo 2021, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri). Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 1° aprile 2021, n. 45 "Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia", convertito, con modificazioni, dalla L. 17 maggio 2021, n. 75.				No oneri.	Il decreto introduce disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna di Venezia. In particolare, per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e quelle legate allo svolgimento dell'attività crocieristica e al traffico merci, il decreto prevede l'indizione, da parte dell'Autorità portuale del Mare Adriatico settentrionale, di un concorso di idee, volto a raccogliere proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40mila tonnellate e dalle navi portacontainer adibite a trasporti transoceanici. Il testo prevede poi misure atte a garantire la mobilità delle persone e la circolazione delle merci su tutto il territorio nazionale, attraverso la proroga dei collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti svolti in regime di servizio pubblico, per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di gara e, in ogni caso, fino al 31 maggio 2021. Infine, il decreto proroga di 3 mesi (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l'entrata a regime del documento unico per la circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il provvedimento disciplina elementi di tipo ordinamentale e di natura sostanziale. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

<p>D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.TITOLO VI (articoli da 65 a 67)</p>				<p>Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.</p>	<p>ART. 65---comma 1: incrementa, per l'anno 2021, di € 47,85 mln per la parte corrente e di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo---comma 2: incrementa il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;---comma 3: incrementa le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;---comma 4: modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi;---comma 5: riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica;---comma 6: esonera i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;---comma 7: prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente agli esoneri di cui al comma 6;---comma 7: sopprime il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.</p> <p>ART. 65-bis</p> <p>Istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e artistico soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni immobili un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di € 100.000. Il credito di</p>	<p>X(adempimenti facoltativi e temporanei)</p>			<p>Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>imposta spetta a condizione che l'immobile non venga utilizzato nell'esercizio di impresa.</p> <p>ART. 66</p> <p>Introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento: alla indennità di malattia (commi 1 e 2), all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), alla tutela e al sostegno della genitorialità (comma 6), alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), ai contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20).</p> <p>ART. 67</p> <p>Commi da 1 a 6: riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate editte, risultanti da apposita attestazione.</p>				
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.	<p>Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Cultura, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.D.L. "Delega al Governo e altre				No oneri (in ogni caso il provvedimento	Il provvedimento reca la delega al Governo finalizzata al riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche			X	Nell'AIR non vengono

disposizioni in materia di spettacolo".				non rientra nella relazione di bilancio 2021).	nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggiatori, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche attraverso la redazione del Codice dello Spettacolo. Il provvedimento è stato assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 4 agosto 2021. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2318).				dichiarati oneri informativi.
D.L. 20 luglio 2021, n. 103 "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro".				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero della cultura.	Il provvedimento introduce innanzitutto misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, il cui patrimonio ambientale, artistico e culturale è stato dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Nello stesso decreto sono previste misure per gli operatori del settore (compagnie di navigazione, gestori dei terminal e società erogatrici di servizi) più direttamente interessate dal divieto di transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. A questo scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo ad hoc. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Cultura, non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.D.L. "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi".				No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2021).	Il provvedimento propone di celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. In particolare, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali quella del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, quella dei cinque- cento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri), propone l'istituzione di un Comitato nazionale avente il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Il provvedimento è stato assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente il 21 ottobre 2021. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2414).			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della cultura.	Il provvedimento reca disposizioni per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative (obbligo certificazioni verdi da COVID-19), nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni (Riorganizzazione del Ministero della salute; rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione), e in materia di protezione dei dati personali.				Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".					Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Cultura, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
Ulteriori									
Decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 dicembre 2021 "Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 22 dicembre 2020, n. 192, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1,	X	X		OK	Il provvedimento estende il beneficio del c.d. "bonus cultura" a coloro che compiono 18 anni nell'anno 2021, e ad allinea i termini previsti per la sua fruizione, confermando le modalità di accesso al beneficio sia per i cittadini che per gli esercenti interessati all'iniziativa. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	

comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.11.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione

Nessuna richiesta di approfondimento.

2.11.3 Contributi delle associazioni di categoria

Con riferimento al **Ministero della cultura** CNA segnala l'impatto dell'entrata in vigore dell'operatività, nel 2021, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) istituito dall'art. 32 della Legge n. 220/2016 che consente ai produttori e alle imprese cinematografiche o audiovisive di iscrivere le opere e di depositare atti per le opere già iscritte e consente ad ogni utente la consultazione.

Il PRCA ricomprende tutte le opere iscritte nel soppresso PRC presso la S.I.A.E. e tutte le relative annotazioni che sono state digitalizzate.

Rispetto alla normativa precedente, le associazioni segnalano che questo registro contiene numerosi e gravosi oneri connessi alla procedura di registrazione della documentazione dell'opera, che prescindono dal valore dell'opera stessa, con importanti conseguenze in termini di accesso al mercato.

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Pubblico registro delle opere cinematografiche Istituito dall'art. 32 della Legge 220/2016 (<i>Legge sul cinema</i>) Operativo con il D.P.C.M. 8 gennaio 2018 Attuativo dal 2021	CNA ➤ Pubblico registro delle opere cinematografiche Il PRCA è il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive istituito dall'art. 32 della Legge 220/2016 che consente, in via telematica, ai produttori ed alle imprese cinematografiche o audiovisive italiane di iscrivere le opere cinematografiche e audiovisive di cui sono titolari dei diritti di sfruttamento economico, nonché di depositare gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici con il fine di assicurare la pubblicità e l'opponibilità a terzi, sino a prova contraria, dei dati iscritti e/o depositati nel Registro. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 8 gennaio 2018 e s.m.i. il PRCA è tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura avvalendosi di Istituto Luce-Cinecittà. Il PRCA ricomprende tutte le opere iscritte nel soppresso PRC presso la S.I.A.E. e tutte le relative annotazioni che sono state digitalizzate. Rispetto alla normativa precedente, questo registro contiene numerosi e gravosi oneri. Per realizzare gli effetti di pubblicità e di opponibilità ai terzi sono iscritti nel Registro, in via obbligatoria, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa nonché gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici assegnati ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere.

	<p>Per quanto riguarda le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che non hanno beneficiato di contributi pubblici o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa e per le opere cinematografiche e audiovisive non aventi nazionalità italiana, l'iscrizione al pubblico Registro non è obbligatoria, ma facoltativa.</p> <p>Alla inerzia applicativa (durata quattro anni) è poi seguita una rigida impostazione gestionale improntata alla burocratizzazione procedimentale, fonte di nuovi adempimenti per le imprese, con riverbero di tempi e costi addizionali a causa del loro pratico assolvimento. A parere di CNA, pertanto, un eccesso di discrezionalità nel governo del Registro è oggi causa di una prassi amministrativa protesa ad un "sindacato di merito", non di rado capace di contestare il contenuto dispositivo dei contratti oggetto di registrazione.</p> <p>A titolo esemplificativo, l'ammontare complessivo dovuto per la registrazione della documentazione di un'opera non può risultare il medesimo per una serie da 25 milioni di euro e un cortometraggio da 25 mila euro. Così facendo, si rischia di prefigurare sul piano effettuale un sistema "a taglia unica", centrato sull'implementazione di trattamenti tanto eguali quanto sperequati, in grado di condizionare in modo irragionevole l'accesso al mercato.</p> <p>Con le attuali previsioni, si finisce col prescindere dall'oggettiva disponibilità finanziaria della singola realtà d'impresa, dalla capacità manageriale (della stessa) di fare fronte a sopravvenute e ulteriori incombenze di natura amministrativa e dal valore economico dell'opera audiovisiva.</p>
--	---

2.12 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

2.12.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
DM 29 gennaio 2021, n. 47 "Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»".	X	X		Oneri introdotti non quantificati di basso impatto.	Il provvedimento definisce le opere audiovisive di espressione originale italiana e reca il procedimento che le imprese interessate devono seguire per la dimostrazione dei requisiti per la qualifica dell'opera. Oneri introdotti di basso impatto (autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana).	X (basso impatto)			
DPCM 24 giugno 2021, n. 123 "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di	X	X		OK	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".									
DM 1° settembre 2021, n. 158 "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".	X	X		OK	Il provvedimento definisce, ai sensi dell'art. 113, co. 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche destinata all'erogazione degli incentivi al personale del Ministero della cultura che svolge le seguenti attività: a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) responsabile unico del procedimento; d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione; f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità; g) collaudo statico. L'Amministrazione precisa che il provvedimento non comporta oneri a carico di cittadini o imprese, prevedendo esclusivamente adempimenti in capo all'Amministrazione.			X	
DM 1° ottobre 2021, n. 241 "Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368".	X	X		OK	Il provvedimento disciplina le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	

D.LGS. 8 novembre 2021, n. 181 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio".	X	X		OK	<p>Il provvedimento - adottato in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) - recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/789 del 17 aprile 2019, recante norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.</p> <p>Obiettivo generale dell'intervento regolatorio è favorire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online che sono accessori a determinati tipi di programmi radio-televisivi e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici proveniente da altri Stati membri effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale. Il provvedimento incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/i imprese.</p> <p>L'Amministrazione precisa che il provvedimento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disciplina europea.</p>			X	Nell'AIR non vengono dichiarati nuovi oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 177 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti	X	X		Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea e di basso impatto (e quindi esclusi dal bilancio)	<p>Il provvedimento - adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge di delegazione europea 2019-2020 - reca l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica la direttiva 96/9/CE e 2001/29/CE. Ai fini degli oneri rilevano gli articoli 102-duodecies, 102-terdecies e 102-quaterdecies relativi alle attività di comunicazione poste in capo agli organismi di gestione collettiva. Si tratta, tuttavia, di "adempimenti a basso impatto".</p> <p>L'Amministrazione precisa che il provvedimento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disciplina europea.</p>	X (basso impatto)			Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE".									
D.L. 1° marzo 2021, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.				No oneri.	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi (riordino di funzioni in capo ai Ministeri). Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 1° aprile 2021, n. 45 "Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia", convertito, con modificazioni, dalla L. 17 maggio 2021, n. 75.				No oneri.	Il decreto introduce disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna di Venezia. In particolare, per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e quelle legate allo svolgimento dell'attività crocieristica e al traffico merci, il decreto prevede l'indizione, da parte dell'Autorità portuale del Mare Adriatico settentrionale, di un concorso di idee, volto a raccogliere proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40mila tonnellate e dalle navi portacontainer adibite a trasporti transoceanici. Il testo prevede poi misure atte a garantire la mobilità delle persone e la circolazione delle merci su tutto il territorio nazionale, attraverso la proroga dei collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti svolti in regime di servizio pubblico, per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di gara e, in ogni caso, fino al 31 maggio 2021. Infine, il decreto proroga di 3 mesi (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l'entrata a regime del documento unico per la circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il provvedimento disciplina elementi di tipo ordinamentale e di natura sostanziale. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti				Oneri introdotti in relazione ad	ART. 65---comma 1: incrementa, per l'anno 2021, di € 47,85 mln per la parte corrente e di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo,	X			Istruttoria AIR non completata

<p>connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.TITOLO VI (articoli da 65 a 67)</p>			<p>adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.</p>	<p>del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo---comma 2: incrementa il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;---comma 3: incrementa le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;---comma 4: modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi;---comma 5: riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica;---comma 6: esonera i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;---comma 7: prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente agli esoneri di cui al comma 6;---comma 7: sopprime il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.</p> <p>ART. 65-bis</p> <p>Istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e artistico soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni immobili un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di € 100.000. Il credito di imposta spetta a condizione che l'immobile non venga utilizzato nell'esercizio di impresa.</p> <p>ART. 66</p>	<p>(adempimenti facoltativi e temporanei)</p>		<p>per carenza di contributi.</p>
---	--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

					<p>Introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento: alla indennità di malattia (commi 1 e 2), all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), alla tutela e al sostegno della genitorialità (comma 6), alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), ai contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20).</p> <p>ART. 67</p> <p>Commi da 1 a 6: riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione.</p>				
<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77</p> <p>"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.</p>				<p>No oneri.</p> <p>Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Salute.</p>	<p>Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Cultura, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
<p>D.D.L. "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".</p>				<p>No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione</p>	<p>Il provvedimento reca la delega al Governo finalizzata al riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli</p>			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

				di bilancio 2021).	viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche attraverso la redazione del Codice dello Spettacolo. Il provvedimento è stato assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 4 agosto 2021. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2318).				
D.L. 20 luglio 2021, n. 103 "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro".				Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero della cultura.	Il provvedimento introduce innanzitutto misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, il cui patrimonio ambientale, artistico e culturale è stato dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Nello stesso decreto sono previste misure per gli operatori del settore (compagnie di navigazione, gestori dei terminal e società erogatrici di servizi) più direttamente interessate dal divieto di transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. A questo scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo ad hoc. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Cultura, non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.D.L. "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi".				No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2021).	Il provvedimento propone di celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. In particolare, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali quella del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, quella dei cinque- cento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri), propone l'istituzione di un Comitato nazionale avente il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Il provvedimento è stato assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente il 21 ottobre 2021. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2414).			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative,				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della cultura.	Il provvedimento reca disposizioni per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative (obbligo certificazioni verdi da COVID-19), nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni (Riorganizzazione del Ministero della salute; rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione), e in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Cultura, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".									
Ulteriori									
Decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 dicembre 2021 "Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 22 dicembre 2020, n. 192, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604,	X	X		OK	Il provvedimento estende il beneficio del c.d. "bonus cultura" a coloro che compiono 18 anni nell'anno 2021, e ad allinea i termini previsti per la sua fruizione, confermando le modalità di accesso al beneficio sia per i cittadini che per gli esercenti interessati all'iniziativa. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	

della legge 30 dicembre 2018, n. 145".									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.12.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione

Nessuna richiesta di approfondimento.

2.12.3 Contributi delle associazioni di categoria

Nessun contributo da parte delle associazioni di categoria.

2.13 MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

2.13.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.	Il provvedimento reca misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico educativo e formativo; estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). ART. 1 Reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022. Il provvedimento , per quanto di competenza dell'Università e della Ricerca, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.	Il provvedimento proroga e modifica misure già previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, universitario, educativo, formativo e sociale; impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto; estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie; protocolli per lo svolgimento di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 29/09/2021, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					materia di trasporti) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.				
D.L. 5 marzo 2021, n. 25 "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021", convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58.	X	X		OK	Il provvedimento individua i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, per tenere conto della situazione epidemiologica da COVID-19. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 13 marzo 2021, n. 31 "Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.	Il provvedimento - in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - reca misure per lo svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione forense con nuova articolazione in forma orale della prima prova selettiva (la "Prima Prova") e, correlativamente, della seconda (la "Seconda Prova"). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esenzione AIR.

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50									
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.	ART. 33 Incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.	Il provvedimento reca misure per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19 (classificazione in zone delle Regioni in base al rischio epidemiologico; restrizioni sugli spostamenti; accessi alle strutture sanitarie; Certificazioni verdi covid-19; protocolli e linee guida per le attività economiche, produttive e sociali; abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie). ART. 3 Reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.					Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. TITOLO IV	X	X		Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	ART. 60 Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un Fondo con dotazione pari a 50 mln di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Reca altresì disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina ART: 60-ter Prevede il riconoscimento di un contributo - per il 2021 - alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede le-gale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000, al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno ART. 61 Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione di 50 mln di euro per l'anno 2021 e di 150 mln di euro a decorrere dall'anno 2022. Data la scarsa entità degli articoli di competenza del MUR, è stato ritenuto opportuno non richiedere riscontro all'Amministrazione.	X (adempimenti facoltativi e temporanei)		X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 27 settembre 2021, n. 130 "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché per	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.	Il provvedimento reca misure volte al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. ART. 4 ---comma 1, allegato 1, n. 8: abroga l'art. 1, co. 51, della L. n. 107/2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, di natura regolamentare, dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi", convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.									
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. CAPO VI - Titolo I - Articoli da 12 a 15	X	X		Oneri eliminati non quantificati. Valutare richiesta quantificazioni all'Amministrazione.	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ART. 12 reca i requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi, per il periodo di riferimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso ART. 13 Autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza ART. 14 Consente al Ministero dell'università e della ricerca di autorizzare la presentazione di richieste di istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, in deroga ai termini temporali ordinariamente previsti ART. 15 Disciplina la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari con la duplice finalità di semplificazione delle procedure , di cui si dispone l'effettuazione con modalità digitali, nonché di favorire il rispetto di elevati standard ambientali. Nello specifico, le nuove disposizioni stabiliscono che le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso l'informatizzazione del processo edilizio e del		X (non quantificati)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					<p>progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo.</p> <p>ART. 25 Prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020. La previsione è giustificata in attuazione degli obiettivi del PNRR.</p> <p>ART. 25-bis Reca disposizioni relative alle attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca (EPR) per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR.</p> <p>ART. 25-ter Stanzia 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'avvio ed il primo sviluppo di progetti di ricerca ed alta formazione nella regione mediorientale, quale legacy della partecipazione italiana ad EXPO 2020 Dubai.</p> <p>ART. 26 Reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e negli enti pubblici di ricerca (EPR) e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.</p>				
<p>D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".</p>				<p>OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.</p>	<p>Il provvedimento interviene in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Provvedimento decaduto</p>			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
<p>D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.</p>	X	X		<p>OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.</p>	<p>Il provvedimento interviene in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>		-	X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

L. 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.	Il provvedimento contiene disposizioni in materia tributaria per cui non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. 180/2011. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Esclusione AIR.
Ulteriori									
DM 9 febbraio 2021, n. 67 "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".	X	X		OK	Il provvedimento reca la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	
DM 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da	X	X		Oneri introdotti non quantificati. Si tratta di oneri a basso impatto.	Il provvedimento reca le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e indica i criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. Si rileva la presenza di oneri informativi relativamente alla procedura di accreditamento dei corsi e delle sedi (cfr. art. 5). Si ritiene, tuttavia, si tratti di oneri a basso impatto , in quanto la popolazione di interesse ai fini dell'art. 8 della L. n. 180/2011, ricomprende solo gli enti di ricerca privati. Si consideri, inoltre, che la richiesta di accreditamento può essere effettuata anche in forma associata da parte delle Università.	X (basso impatto)			

parte degli enti accreditati".									
DM 14/01/2021, n. 57 "Modalità attuative del rimborso del canone dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid 19 nell'anno 2020".				Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e temporanei non quantificati. Valutare richiesta quantificazioni all'Amministrazione.	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011. Il provvedimento - emanato in attuazione dell'art. 29, co. 1 del DL 34/2020 - per far fronte agli effetti economici sfavorevoli della crisi pandemica, fornisce alle Regioni le indicazioni sulle modalità operative del rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19. Secondo quanto disposto dall'art. 1, ai fini dell'accesso ai contributi gli studenti devono presentare un'istanza.	X (facoltativi e temporanei)			
DM 19/05/2021, n. 615 "Modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale»".				Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici non quantificati. Valutare richiesta quantificazioni all'Amministrazione.	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011. Il provvedimento definisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dall'art. 1, co. 554, della L. 30/12/2020, n. 178. Secondo quanto disposto dall'art. 4, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti legittimati possono presentare la domanda per l'attribuzione delle risorse a cui allegare il progetto di ricerca per il quale si richiede il contributo. Nel progetto dovranno essere descritti, in modo puntuale, chiaro e dettagliato, i seguenti elementi: a) le finalità perseguite; b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse; c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto e l'utilizzo dei contributi richiesti; d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale; e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e specifico impatto dei contributi.	X (facoltativi)			
D. DIRETT. 06/09/2021, n. 2150 "Bando				Oneri introdotti in relazione ad adempimenti	Provvedimento individuato mediante il monitoraggio di cui all'art. 7 della L. n. 180/2011.	X (facoltativi)			

pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi TRIENNIO 2021-2023".				facoltativi finalizzati a ottenere benefici non quantificati. Valutare richiesta quantificazioni all'Amministrazione.	Il provvedimento – emanato in attuazione della L n. 113/1991- disciplina le modalità per la presentazione delle domande e di svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi - previo inserimento in apposita Tabella triennale 2021-2023 - per il funzionamento dei soggetti con forma giuridica privata che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico di interesse storico conservato in Italia e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale. Rispetto alla documentazione generalmente richiesta, il provvedimento (cfr. art. 3) prevede che debbano essere allegate alla domanda di contributo i seguenti ulteriori documenti: a) Copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica; b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), a firma del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato alla firma, con cui il soggetto proponente attesta che la documentazione caricata sul servizio telematico Sirio è copia conforme all'originale; c) In caso di domanda sottoscritta da soggetto delegato alla firma dovrà essere caricata sul servizio telematico Sirio copia della delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla sola procedura di cui al presente bando, o in ogni caso, alla sottoscrizione di domande di partecipazione alle procedure indette con bando pubblici.				
---	--	--	--	---	---	--	--	--	--

2.13.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione

Nessuna richiesta di approfondimento.

2.13.3 Contributi delle associazioni di categoria

Nessun contributo da parte delle associazioni di categoria.

2.14 MINISTERO DELLA DIFESA

2.14.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61.	X	X		Oneri introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e comunque di carattere temporaneo.	Il provvedimento reca misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 (classificazione in zone delle Regioni in base al rischio epidemiologico; visite alle persone detenute; lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting). Previsti oneri amministrativi introdotti in relazione ad adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 (bonus baby-sitting personale comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).	X (adempimenti facoltativi e temporanei)			Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 21	X	X		OK. Non si ravvisano oneri per quanto attiene alla competenza del Ministero della Difesa.	ARTT. 22 e 35 Gli articoli indicati disciplinano una serie di norme in materia di lavoro, che vanno dalla proroga della durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid (art. 22) all'autorizzazione dello stanziamento di 92.063.550 euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

maggio 2021, n. 69.					incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.	X	X		No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.	Il provvedimento reca misure per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19 (proroga dello smart working nelle PPAA art. 11-bis; estensione della disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni Centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione; estensione della disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori di rilevanza strategica - art. 11-quinquies). Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.	X	X		Oneri eliminati di carattere temporaneo.	ART. 7-ter La norma consente interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. ART. 30 Prevede stanziamenti per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico (dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare; piena integrazione della Sanità militare nella rete di telemedicina nazionale; etc.); ART. 74 Prevede la proroga del contingente "Strade sicure" e la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte		X (temporanei)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					<p>dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria).</p> <p>ART. 74-ter</p> <p>Istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della Difesa destinato ad erogare un sostegno economico a favore dei famigliari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.</p> <p>ART. 75</p> <p>Estende ai procedimenti penali militari e limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria.</p> <p>ART. 75-bis</p> <p>Incrementa pe risorse per l'indennità di servizio, prevista per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari.</p>				
D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.	Il provvedimento reca misure per la gestione del contagio da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (proroga delle misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al			X	Documento AIR non pervenuto.

sicurezza di attività sociali ed economiche", convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.					<p>contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative-Art. 6, punto 3 Allegato I; proroga della disciplina transitoria prevista per la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di periodi di assenza per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco-Art. 6, punto 5 Allegato I; proroga la disciplina transitoria che dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive-Art. 6, punto 16 Allegato I).</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>				
D.L. 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", convertito con modificazioni dalla L. 24	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.	<p>Il provvedimento reca misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico educativo e formativo; estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie).</p> <p>ART. 8, co. 4-bis</p> <p>Nell'ambito delle misure volte a garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, la</p>			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

settembre 2021, n. 133.					<p>norma prevede l'anticipazione del termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>				
D.L. 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.	X	X		<p>OK.</p> <p>Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.</p>	<p>Il provvedimento reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, dietro sollecitazione della grave emergenza ambientale avvenuta nel corso dell'estate del 2021 in diverse regioni, investite da estesi e ripetuti incendi. A tal fine integra e rafforza il dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e in conformità ai principi ispiratori della legge quadro in materia - legge 21 novembre 2000, n. 353.</p> <p>ART. 3</p> <p>Introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>		-	X	Esenzione AIR.
D.L. 30 settembre 2021, n. 132 "Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP", convertito	X	X		<p>OK.</p> <p>Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.</p>	<p>ART. 2</p> <p>---comma 1: consente il conferimento dell'incarico di Capo di stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico";</p> <p>---comma 1-bis: i riduce, per gli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari ai fini dell'inserimento del</p>		-	X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

con modificazioni dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.					personale militare nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.	ART. 5-bis Prevede la rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero ART. 13 Prevede di incrementare di 90 unità il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro ART. 14, co. 5 Inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un'integrazione alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle Forze Armate in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari ART. 15 ---commi 1 e 2: prorogano l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid; ---commi 3-5: prevedono l'incremento del personale delle Forze armate e autorizza l'impiego di assetti aero-navali per la sicurezza del Vertice G-20 di Roma ART. 16 ---comma 3: incrementa la spesa per potenziare la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto; ---comma 9: autorizza la spesa di 340 mln di euro per il 2021 per incrementare le risorse disponibili per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

					Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Capo I - TURISMO (Artt. 1-4) ART. 7 ---commi 1-4 e 5-6: prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura cloud della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR (M1C1, investimento 1.1. "Infrastrutture digitali"). A tal fine la società Difesa servizi viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate; ---comma 4-bis:autorizza un contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa in coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», e con gli obiettivi di: a) favorire la transizione digitale del Ministero della difesa; b) potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa; c) realizzare interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti. Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 26 novembre 2021,	X	X		OK.Non si rilevano oneri	Il provvedimento reca misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e			X	Istruttoria AIR non

n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3.				amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.	per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (modifica ed estensione dell'obbligo vaccinale COVID-19; durata ed estensione delle certificazioni verdi COVID-19; controlli e campagne di informazione per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Difesa non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				completata per carenza di contributi.
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni della L. 18 febbraio 2022, n. 11.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della Difesa.	Il provvedimento proroga lo stato di emergenza nazionale e reca ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022-ART. 13; autorizzazione della spesa di 6 mln di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali-ART. 14; profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto-ART. 16, Allegato A, p. 5; proroga delle disposizioni legislative relative alla dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco-ART. 16, Allegato A, p. 6; proroga			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

					delle disposizioni concernenti l'impiego del Comando dei carabinieri al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive-ART. 16, Allegato A, p. 17).				
					Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Difesa, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.	X	X		OK	Il provvedimento interviene in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Provvedimento decaduto		-	X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
L. 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".	X	X		OK	Il provvedimento contiene disposizioni in materia tributaria per cui non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. 180/2011. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Esclusione AIR.
Ulteriori									
Legge 29 marzo 2021, n. 48 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della	X	X		OK	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	

Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018".									
Legge 21 aprile 2021, n. 63 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016".	X	X		OK	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	
Legge 22 aprile 2021, n. 64 "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3	X	X		OK	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	

febbraio e il 23 agosto 2017".									
Legge 22 aprile 2021, n. 70 "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede".	X	X		OK	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	
Legge 29 aprile 2021, n. 72 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019".	X	X		OK	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	

2.14.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione

Nessuna richiesta di approfondimento.

2.14.3 Contributi delle associazioni di categoria

Nessun contributo da parte delle associazioni di categoria.

2.15 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2.15.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	Il provvedimento reca misure per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19 (classificazione in zone delle Regioni in base al rischio epidemiologico; progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza; manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali). Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Giustizia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Il decreto è stato abrogato dalla legge 29/01/2021, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".				No oneri.	Il provvedimento differisce i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese. N.B.: abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"», che ne ha riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.			X	Documento AIR non pervenuto.

D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 10 "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117".	X	X		OK	<p>Il provvedimento, in attuazione dell'art. 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) reca l'adozione nell'ordinamento giuridico nazionale delle previsioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.</p> <p>Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.</p> <p>L'Amministrazione precisa che sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.</p>			X	Esenzione AIR.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 9 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione	X	X		OK	<p>Il provvedimento, in attuazione dell'art. 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) modifica la legge 22 aprile 2005, n. 69 recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri" ai fini del compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI.</p> <p>Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.</p> <p>L'Amministrazione precisa che sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.</p>			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

della Procura europea «EPPO»".									
D.L. 13 marzo 2021, n. 31 "Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	Il provvedimento - in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - reca misure per lo svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione forense con nuova articolazione in forma orale della prima prova selettiva (la "Prima Prova") e, correlativamente, della seconda (la "Seconda Prova"). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esenzione AIR.
D.L. 22 marzo 2021, n. 42 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 71.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	Il provvedimento reca misure sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare ed è volto a circoscrivere, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 18 d.lgs. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Lo scopo è quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esenzione AIR.
D.L. 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di	X	X		Oneri eliminati di entità limitata e per il solo periodo dell'emergenza	Il provvedimento introduce disposizioni per il contenimento dell'epidemia da covid-19. Nel settore della giustizia il provvedimento proroga l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020 (artt. 23, 23-bis, 23-ter, 24, 25, 26, 27), che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Vengono apportate, inoltre, alcune modifiche al codice di giustizia contabile		X (limitati e temporanei)		Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.					concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.				
D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	Il provvedimento - nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale - prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19 (limitazioni delle restrizioni agli spostamenti tra regioni; apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva; a ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, dapprima all'aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei centri benessere; ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla; ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19; proroga del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni; prorogano i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili; proroga di misure già previste, etc.). ART. 11-quaterdecies, co. 1 Proroga l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà, alla concessione di permessi premio e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della giustizia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	Il provvedimento interviene in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. N.B. Provvedimento decaduto			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	ARTT. 11-17 Le misure in materia di giustizia sono volte a realizzare quanto specificamente previsto nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa. Le norme disciplinano pertanto le modalità e le procedure di reclutamento di nuovo personale. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 24 agosto 2021, n. 118 "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.	X	X		Oneri eliminati di entità limitata. Verifica con associazioni.	ART. 24 La norma reca disposizioni in materia di aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di garantire che l'attuazione della normativa europea relativa alla Procura europea non privi di risorse di magistratura le procure della Repubblica. ART. 25 Prevede la modalità di presentazione telematica della dichiarazione , resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il creditore rilascia all'Amministrazione debitrice, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione. La norma intende, da un lato, consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall'altro, consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento. ART. 26 Prevede, unicamente in relazione all'anno 2021, la tempestiva riassegnazione delle quote delle risorse intestate al Fondo Unico		X (limitati)		Nell'AIR vengono dichiarati costi amministrativi per accedere alla piattaforma telematica a carico delle imprese.

					<p>Giustizia alla data del 31/12/2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49% in favore di ciascuna delle due amministrazioni. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali.</p> <p>Con specifico riferimento alle norme di competenza del Ministero della Giustizia si segnalano solo le semplificazioni, di entità limitata, relative alla presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva che il creditore rilascia all'Amministrazione debitrice, attestante la mancata riscossione delle somme ancora da ricevere (cfr. art. 25).</p>				
<p>D.L. 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155</p>	X	X		<p>OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.</p>	<p>Il provvedimento reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, dietro sollecitazione della grave emergenza ambientale avvenuta nel corso dell'estate del 2021 in diverse regioni, investite da estesi e ripetuti incendi. A tal fine integra e rafforza il dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e in conformità ai principi ispiratori della legge quadro in materia - legge 21 novembre 2000, n. 353.</p> <p>ART. 4 Reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato e nei Comuni localizzati nelle Isole minori.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Giustizia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	<p>Esenzione AIR.</p>
<p>D.L. 10 settembre 2021, n. 121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle"</p>	X	X		<p>OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.</p>	<p>Il provvedimento contiene una serie di agevolazioni a favore della ripresa del settore dei trasporti, rinnovando ed estendendo misure (già) previste.</p> <p>ART. 9 Disciplina una procedura speciale per l'approvazione del progetto per la realizzazione Parco della Giustizia di Bari. Nello specifico, motore di tutta la procedura è un Commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva, in sede di conferenza di</p>			X	<p>Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.</p>

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.					servizi, con la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero della giustizia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Giustizia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening",	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	Il provvedimento recante misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che introduce l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Giustizia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.

convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.									
Legge 27 settembre 2021, n. 134 "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".	X	X		OK	Il provvedimento presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo penale, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di prescrizione, obblighi del condannato, verifica dell'identità personale dell'imputato, comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione, dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate, improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone, assunzione di informazioni, atti diretti e atti delegati, arresto obbligatorio in flagranza, fascicolo per il dibattimento, decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza, trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, richiesta dei certificati. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	
D.L. 30 settembre 2021, n. 132 "Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP", convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	ART. 1 Modifica l'art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice. ART. 3 Proroga il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Giustizia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi	Il provvedimento reca disposizioni per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative (obbligo certificazioni verdi da COVID-19), nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni (Riorganizzazione del Ministero della salute; rafforzamento dell'Ufficio centrale per il			X	Istruttoria AIR non completata

l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".				di competenza del Ministero della giustizia.	referendum presso la Corte di cassazione), e in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero della Giustizia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				per carenza di contributi.
D.LGS. 2 novembre 2021, n. 179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".	X	X		OK	Il provvedimento introduce a livello nazionale la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. L'Amministrazione precisa che sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 2 novembre 2021, n. 189 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio".	X	X		OK	Il provvedimento - in attuazione dell'art. 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) - definisce il quadro sanzionatorio necessario per assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Il principale obiettivo del provvedimento è quello di garantire che l'uso del mercurio e le emissioni e i rilasci di mercurio e dei suoi composti siano ridotti al minimo, favorendo il miglioramento della qualità ambientale con indubbi vantaggi per quanto attiene la tutela della salute umana e dell'ambiente. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. L'Amministrazione precisa che sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 4 novembre 2021, n. 170	X	X		OK	Il provvedimento - in attuazione dell'art. 1, co. 1 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) e dell'Allegato A n. 12 - reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 che introduce			X	Nell'AIR non vengono dichiarati

"Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE".					sostanziali novità in materia di conformità dei beni di consumo e abroga, con effetto dal 1° gennaio 2022, la direttiva 1999/44CE relativa a determinati aspetti della vendita di beni di consumo e garanzie associate. L'obiettivo principale è quello di eliminare le barriere legate al diritto contrattuale dei consumatori e promuovere in tal modo il mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese . Garantisce solo dei benefici indiretti per le imprese in quanto consente loro, in caso di commercio transfrontaliero, una più agevole conoscibilità delle legislazioni straniere e contenere, in tal modo, i rischi in caso di criticità. Gli stessi consumatori potranno fare affidamento a un quadro normativo più omogeneo e ricorrere a rimedi simili nei vari Paesi in caso di vizi dei beni acquistati.				oneri informativi e nulla viene detto sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 4 novembre 2021, n. 173 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali".	X	X		OK	Il provvedimento - in attuazione dell'art. 1, co. 1 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) e dell'Allegato A n. 11 - reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. L'obiettivo delle disposizioni è quello di ridurre le difficoltà che persistono nel mercato unico europeo, rilanciando la competitività fra le imprese europee e migliorando complessivamente l'economia. Tramite il superamento della frammentazione negli scambi intra EU potranno essere superati i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, che oggi rappresenta la quota più significativa delle vendite di beni fra imprese e consumatori. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese . Garantisce solo dei benefici indiretti per le imprese in quanto consente loro, in caso di commercio transfrontaliero, una più agevole conoscibilità delle legislazioni straniere e contenere, in tal modo, i rischi in caso di criticità. Gli stessi consumatori potranno fare affidamento a un quadro normativo più omogeneo e ricorrere a rimedi simili nei vari Paesi in caso di vizi dei beni acquistati.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi e nulla viene detto sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ART. 35			X	Istruttoria AIR non completata

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.				di competenza del Ministero della giustizia.	<p>Reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo: all'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia (co. 2); alla creazione di nuovi posti dirigenziali (commi 3, 4 e 4-bis); alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero (co. 5); allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo (co. 7). Viene inoltre modificata una norma sul reclutamento di personale da assegnare agli uffici del processo del distretto della corte di appello di Trento, che prevede una riserva di posti sulla base dell'appartenenza ad un determinato gruppo linguistico, al fine di circoscriverla alla sola Provincia autonoma di Bolzano (co. 1).</p> <p>ART. 47</p> <p>Modifica l'art. 34-bis del Codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende.</p> <p>ART. 48</p> <p>Introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia.</p> <p>ART. 48-bis</p> <p>Reca modifiche ulteriori al Codice Antimafia prevedendo che nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, sia la documentazione antimafia che l'informazione antimafia debbano essere richiesti nel caso in cui l'importo dei fondi sia superiore a 25.000 euro</p> <p>ART. 49</p> <p>Introduce nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, quando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale</p> <p>ART. 49-bis</p> <p>Introduce uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia.</p> <p>Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Giustizia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>				per carenza di contributi.
D.LGS. 8 novembre 2021,	X	X		OK	Il provvedimento - in attuazione dell'art. 1 e dell'Allegato A n. 10 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) - reca			X	Esenzione AIR.

n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio".					l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 che introduce sostanziali novità in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. L'Amministrazione precisa che sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.				
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 188 "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei	X			OK	Il provvedimento - in attuazione dell'art. 1 e dell'Allegato A n. 1 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) - reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/343 relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. L'Amministrazione precisa che sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.			X	Esenzione AIR.

procedimenti penali".									
D.LGS. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale".	X	X		OK	Il provvedimento - in attuazione della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) - reca l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 che stabilisce norme minime finalizzate all'armonizzazione delle normative interne degli Stati Membri in tema di riciclaggio. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese. L'Amministrazione precisa che sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.			X	Nell'AlR non vengono dichiarati oneri informativi e viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.L. 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	Il provvedimento reca misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (modifica ed estensione dell'obbligo vaccinale COVID-19; durata ed estensione delle certificazioni verdi COVID-19; controlli e campagne di informazione per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). Il provvedimento, per quanto di competenza del Ministero della Salute, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AlR non completata per carenza di contributi.
Legge 26 novembre 2021, n. 206 "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione	X	X		OK	Il provvedimento presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	

alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".									
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero della giustizia.	Il provvedimento interviene in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. Non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.D.L. "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica".				No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2021).	Il provvedimento, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, contiene diversificati interventi, anche sul codice di procedura penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e su alcune leggi speciali, volti ad integrare le norme dirette a prevenire e reprimere la violenza di genere, con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, nonché degli specifici rischi di reiterazione e multilesività. Il provvedimento è stato assegnato ^{2a} Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 3 marzo 2022. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2530).		-	X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
Ulteriori									
D.M. 4 agosto 2021, n. 124 "Regolamento concernente	X	X		OK	Il provvedimento prevede l'istituzione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, costituito da una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale del Ministero			X	

norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".					della giustizia, che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, svolge le funzioni tecniche per le attività di: a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara; d) esecuzione dei contratti pubblici; e) RUP; f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; g) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; h) collaudatore statico. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				
D.M. 15 ottobre 2021, n. 174 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense".	X	X		OK	Il provvedimento ha abrogato, tra i requisiti per dimostrare l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, l'aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	
D.M. 29 ottobre 2021, n. 212 "Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al	X	X		OK	Il provvedimento disciplina i requisiti, le modalità di accesso nonché i requisiti di idoneità psicofisica per l'accesso alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	

reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica".									
D.M. 12 gennaio 2021, n. 33 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento".	X	X		Oneri introdotti in diretta attuazione di normativa europea (e quindi esclusi dal bilancio)	Il provvedimento apporta modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetta Centrale di allarme interbancaria, CAI). In particolare, le modifiche riguardano la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio sopracitato, nonché le modalità con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione. Le modifiche tengono conto delle novità apportate dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), dalla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2) e dal Regolamento (UE) n. 751/2015 (IFR) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.	X			
D.M. 22 aprile 2021, n. 104 "Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle	X	X		OK	Il provvedimento apporta modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sulla determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione. In particolare, le modifiche riguardano i criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare e i criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	

disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile".									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.15.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione

Nessuna richiesta di approfondimento.

2.15.3 Contributi delle associazioni di categoria

Nessun contributo da parte delle associazioni di categoria.

2.16 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

2.16.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP			Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri		
Lista DAGL										
DDL "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 14 maggio 2021. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2195). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.	
Legge 20 aprile 2022, n. 45 "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1°				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.	

marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019".									
Legge 14 aprile 2022, n. 40 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
Legge 19/05/2022 (In attesa di pubblicazione) "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.

internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021".									
DDL "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 23 maggio 2022. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2342-B). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
DDL "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 21 ottobre 2021. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2407). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
Legge 12 aprile 2022, n. 31 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esclusione AIR.

sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020".									
DDL "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021"				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 23 marzo 2022. L'esame in Commissione risulta concluso. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esclusione AIR.
DDL "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 21 ottobre 2021. Risulta in corso di esame in Commissione (A.S. 2408). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.

DDL "Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione (A.C. 3301). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
DDL "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 25 ottobre 2021. In stato di relazione (A.C. 3307). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esclusione AIR.
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	Il provvedimento , per quanto di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211 "Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95				No oneri	Il provvedimento attiene ad aspetti organizzativi. Il provvedimento non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esclusione AIR.

e 1° febbraio 2010, n. 54".									
DDL "Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 28 maggio 2022. L'esame in Commissione non è ancora iniziato (A.S. 2632). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esclusione AIR.
DDL "Ratifica ed esecuzione dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente l'11 ottobre 2021. L'esame non è ancora iniziato. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esclusione AIR.
DDL "Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione (A.C. 3417). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esclusione AIR.

a Roma il 27 settembre 2021".									
DDL "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021".				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 23 maggio 2022. L'esame non è ancora iniziato (A.S. 2605). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esclusione AIR.
DDL "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte				No oneri	Si tratta di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente il 12 gennaio 2022. Risulta in corso di esame in commissione (A.S. 2482). Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esclusione AIR.

<p>sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".</p>									
<p>Ulteriori – Nessun provvedimento</p>									

2.16.2 Richieste di approfondimento all'Amministrazione

Nessuna richiesta di approfondimento.

2.16.3 Contributi delle associazioni di categoria

Nessun contributo da parte delle associazioni di categoria.

2.17 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

2.17.1 Sintesi delle verifiche svolte del DFP

2.17.1.1 Dipartimento per la protezione civile

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per la protezione civile.	Il provvedimento reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, dietro sollecitazione della grave emergenza ambientale avvenuta nel corso dell'estate del 2021 in diverse regioni, investite da estesi e ripetuti incendi. A tal fine integra e rafforza il dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e in conformità ai principi ispiratori della legge quadro in materia - legge 21 novembre 2000, n. 353. ART. 1 Disciplina un nuovo strumento di programmazione - statale - a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa e consiste in un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (comma 1), il quale può avvalersi di un Comitato tecnico (comma 2). ART. 7 ---commi 1 e 2: ridefiniscono le modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per la protezione civile, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Esenzione AIR.
Ulteriori – Nessun provvedimento									

2.17.1.2 Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.	Il provvedimento prevede ---la proroga del termine per l'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e della riduzione del rischio di contagio, riguardanti spostamenti, mobilità e assembramenti di persone, nonché lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali; ---la proroga dei termini relativi ai permessi e titoli di soggiorno in scadenza; ---l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.LGS. 18 gennaio 2021, n. 8 "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei				No oneri.	Il provvedimento contiene disposizioni in materia tributaria per cui non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. 180/2011. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.		-	X	Esclusione AIR.

conti giudiziali e dei controlli".									
D.LGS. 4 ottobre 2021, n. 150 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego)".				No oneri.	<p>Il provvedimento reca modifiche e integrazioni al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. Esso introduce in particolare due nuove modalità per ottenere o conseguire l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca:</p> <p>1. - presentando un titolo di studio universitario (di primo, secondo grado oppure superiore) conseguito in una lingua e una certificazione linguistica per l'altra lingua;</p> <p>2. - presentando un titolo di studio universitario (di primo, secondo grado oppure superiore) per una lingua e sostenendo l'esame nell'altra lingua.</p> <p>Nel provvedimento si precisa che il censimento che si tiene nella provincia di Bolzano per definire la consistenza dei gruppi linguistici ivi presenti si svolgerà con cadenza decennale.</p> <p>Non introduce ulteriori oneri a carico di cittadini e/o imprese.</p>		-	X	Esclusione AIR.
D.LGS. 18 ottobre 2021, n. 176 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto				No oneri.	<p>Il provvedimento prevede la possibilità per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige di prorogare per altri due anni i contratti di lavoro a tempo determinato in corso del personale medico che sia in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente almeno al livello di competenza B1.</p> <p>Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.</p>		-	X	Esclusione AIR.

Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di igiene e sanità".									
Ulteriori – Nessun provvedimento									

2.17.1.3 Dipartimento per le politiche della famiglia

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 8 giugno 2021, n. 79 "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia.	Il provvedimento prevede l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il periodo 1° luglio 2021 - 28 febbraio 2022, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in base alle diverse soglie ISEE. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esenzione AIR.
D.L. 30 settembre 2021, n. 132 "Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP", convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia.	ART. 4. Differisce dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 il termine di presentazione delle domande di assegno temporaneo per figli minori per le quali verranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.		-	X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 "Misure				No oneri. Non si rilevano oneri	ART. 17 ---comma 1: incrementa di 6.000 milioni di euro annui il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia			X	Istruttoria AIR non completata

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.				amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia.	Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				per carenza di contributi.
D.LGS. 21 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia.	Il provvedimento istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere da marzo 2022, in sostituzione delle attuali misure corrisposte ai nuclei familiari per il sostegno dei medesimi figli. Si tratta di un beneficio economico attribuito dall'INPS sulla base dell'ISEE. ART. 9 Istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi.
Ulteriori – Nessun provvedimento									

2.17.1.4 Dipartimento per le politiche di coesione

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 10 settembre 2021, n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per il Sud e la coesione territoriale.	Il provvedimento contiene una serie di agevolazioni a favore della ripresa del settore dei trasporti, rinnovando ed estendendo misure (già) previste. ART. 13 Estende la misura “Resto al Sud” (che prevede per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni residenti nelle regioni meridionali e che costituiscono nuove imprese l’accesso a finanziamenti a fondo perduto o a tasso zero) ai territori insulari dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonché alle isole minori lagunari e lacustri. ART. 14 Integra la composizione della Cabina di regia per l’edilizia scolastica con l’inserimento di un rappresentante del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per il Sud e la coesione territoriale, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
D.L. 6 novembre				No oneri. Non si	Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni			X	Istruttoria AIR non

<p>2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. ARTT. 20-23</p>				<p>rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per il Sud e la coesione territoriale.</p>	<p>mafiose. ART. 20 Introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai Comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti. ART. 20-bis Prevede misure di semplificazione per gli investimenti di ricostruzione post-sisma previsti dal Piano complementare al PNRR. ART. 21 Dispone - in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati – MSC2 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti legati alle smart cities, l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 mln di euro per il periodo 2022-2026. ART. 22 Prevede che siano assegnati e trasferiti alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 mln di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. ART. 23 Consente l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020. Il provvedimento, per quanto di competenza del Dipartimento per il Sud e la coesione territoriale, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>				<p>completata per carenza di contributi.</p>
<p>D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 "Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)"</p>				<p>No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per il Sud e la</p>	<p>Il regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il provvedimento, per quanto di competenza del Dipartimento per il Sud e la coesione territoriale, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.</p>			X	<p>Nell'AIR viene dichiarata la riduzione degli oneri informativi da semplificazione delle procedure.</p>

				coesione territoriale.					
Ulteriori – Nessun provvedimento									

2.17.1.5 Dipartimento per le Politiche Europee

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D LGS. 2 febbraio 2021, n. 17 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	In attuazione degli artt. 9 e 10 della L.4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), il provvedimento recepisce le disposizioni del Regolamento (UR) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE; e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comunitari monetari. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell’AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 14 "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il provvedimento – adottato ai sensi dell’articolo 24 della L. 117/2019 (Legge di delegazione europea 2018) – reca l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Il provvedimento non sembra introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal regolamento (UE) 2017/1938. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell’AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010".									
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 23 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	In attuazione di quanto previsto all'art. 12, co. 3, lett. f) e i) della Legge di delegazione europea 2018, il provvedimento adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della salute. Il provvedimento non incide sugli oneri a carico degli operatori commerciali che continueranno a svolgere le proprie attività senza soluzione di continuità con le procedure vigenti. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 13 "Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il provvedimento reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Esso è stato predisposto in attuazione e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019). Il provvedimento non sembra determinare livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal regolamento (UE) 2017/821. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio".									
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 10 "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) reca l'adozione nell'ordinamento giuridico nazionale delle previsioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Esenzione AIR.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 24 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	In attuazione di quanto previsto all'art. 12, co. 3, lett. h) e i) della Legge di delegazione europea 2018, il provvedimento adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi e istituisce i Posti di Controllo Frontalieri (PCF), ai quali sono trasferite le competenze dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625. È stato chiesto all'Amministrazione di verificare l'eventuale riduzione di oneri derivante dall'accorpamento delle attività dei PIF e degli USMA e dalla conseguente razionalizzazione delle attività di controllo. Tale accorpamento consentirà agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale, un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (TRAdE Control and Expert System New Technology) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci, nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi.

D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 9 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il provvedimento, in attuazione dell'art. 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) modifica la legge 22 aprile 2005, n. 69 recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri" ai fini del compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 16 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il provvedimento reca norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure e affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 18 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle"				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il provvedimento, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e raccoglie le norme vigenti in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive. Pertanto, il provvedimento costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché di materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti. Sono previsti oneri di diretta attuazione della normativa europea e, in quanto tali, esclusi dal bilancio.			X	Nell'AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure e affermato il rispetto dei livelli minimi di

disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".					Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				regolazione europea.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il provvedimento, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo. Esso raccoglie inoltre le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi. Viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 20 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il provvedimento, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo. Esso raccoglie inoltre le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nell'AIR vengono dichiarati nuovi oneri informativi. Viene affermato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento	In attuazione dell'art. 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), il provvedimento reca l'attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.			X	Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi. Viene affermato il rispetto dei

a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".				per le politiche europee.	Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.				livelli minimi di regolazione europea.
D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".				No oneri. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche europee.	Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625. L'Amministrazione precisa che l'intervento regolatorio è finalizzato a dare chiarezza normativa e applicativa sulle norme già applicabili, a maggiore garanzia di consumatori e operatori. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche europee, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Nella relazione AIR non vengono dichiarati oneri informativi.
D.D.L. "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021"				No oneri (in ogni caso il provvedimento non rientra nella relazione di bilancio 2021)	Il provvedimento reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolo contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese. È stato assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 23 dicembre 2021. Risulta in corso di esame in Commissione.			X	Esenzione AIR artt. 6, 8, 9 e Relazione AIR generale. Gli oneri informativi verranno indicati e stimati nei decreti attuativi.
Ulteriori – Nessun provvedimento									

2.17.1.6 Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

Provvedimenti	Relazione amm.ne			Verifica DFP		Sintesi esiti			Relazione AIR
	Menzio- nato	No oneri	Quantificazioni	Esito	Note	Oneri introdotti	Oneri eliminati	No oneri	
Lista DAGL									
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.	ART. 64 ---commi 2-5: prevedono l’incremento (di 290 mln di euro per il 2021 e di 250 mln di euro per il 2022) della dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l’accesso ai benefici dello stesso; ---commi 12-14: prevedono l’incremento delle risorse del Fondo per le politiche giovanili, destinate alle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio. Il provvedimento , per quanto di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, non incide sugli oneri amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.			X	Istruttoria AIR non completata per carenza di contributi.
L. 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".	X	X		OK. Non si rilevano oneri amministrativi di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.	Il provvedimento contiene disposizioni in materia tributaria per cui non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. 180/2011. Non incide su oneri amministrativi a carico di cittadini e/o di imprese.			X	Esclusione AIR.
D.LGS. 28 febbraio 2021, n. 38 “Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione				OK. Potenziali oneri eliminati derivanti dalle semplificazioni procedurali previste per costruire e ammodernare gli impianti sportivi.	Il provvedimento dà attuazione all’art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, in vigore dal 3 aprile 2021. Esso riordina e riforma la legislazione vigente, innovando il procedimento amministrativo che consente la costruzione e l’ammodernamento degli impianti sportivi: --- riducendo anzitutto i termini previsti per le diverse fasi; --- semplificando le modalità di svolgimento delle conferenze di servizi;		X (verificare amm.ne competente)		Nell’AIR vengono dichiarati oneri informativi in diminuzione per semplificazione delle procedure.

e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi".					<p>--- consentendo anche alle associazioni e società sportive professionistiche utilizzatrici dell'impianto di presentare la proposta di riqualificazione.</p> <p>Potenziali oneri eliminati non quantificati. Competenza DFP?</p>				
Ulteriori – Nessun provvedimento									

2.17.2 Richieste di approfondimento alle Amministrazioni

Nessuna richiesta di approfondimento.

2.17.3 Contributi delle associazioni di categoria

Nessun contributo da parte delle associazioni di categoria.